

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 18 NOVEMBRE 2011

N. 180



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 29 settembre 2011, n. 211

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati in variante al PRG - Autorità Procedente: Comune di Bisceglie.

Pag. 33535

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 214

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 26 - 39 MW da realizzare nel Comune di Avetrana (TA), in località “Centonze” - Proponente: SAV - ENERGY S.r.l.- Sede legale: Via Sabino Ventura n. 18, Acquaviva delle Fonti (BA).

Pag. 33540

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 215

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato “Cellino 1” di potenza prevista pari a 45 MW da realizzare nei Comuni di Cellino San Marco e Brindisi (BR), in località “Lo Specchione e Chimienti” - Proponente: En.It. Puglia S.r.l - Sede legale: Via Aniene n. 14, 00198 Roma.

Pag. 33547

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 216

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Salice Salentino (LE) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche in San Pancrazio Salentino ed Erchie (BR) - Proponente: Business Energy S.r.l. - Sede legale: via G. d'Annunzio n. 31, 85025 Melfi (PZ).

Pag. 33553

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 217

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 63 MW da realizzare nel Comune di Avetrana (TA) nelle località “Masseria Frassanito”, “Masseria Mosca” e “Masseria Centonze” e nel Comune di Erchie (BR), - Proponente: Puglia Energy S.r.l. - Sede legale: Via Aniene n. 14 - Roma.

Pag. 33558

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 218

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 20 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località “Pozzo Zingaro” denominato “Finsud A” - Proponente: FINSUD S.r.l. - Sede legale: Piazza dell'Unità - 71011 Apricena (FG).

Pag. 33565

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 219

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 22 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località “Favogna” denominato “Finsud B” - Proponente: FINSUD S.r.l. - Sede legale: Piazza dell'Unità - 71011 Apricena (FG).

Pag. 33572

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 220

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 120 MW da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia (FG) in località ‘Piana’ - Proponente: Atlanta srl - Sede legale: Via Passariello n. 137, 80038 Pomigliano d'arco (NA).

Pag. 33578

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 221

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 60 MW da realizzare nel Comune di Lucera (FG), in località "Sequestro e Saggese" - Proponente: Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. già Zefiro S.r.l. - Sede legale: Via Durini n. 16/18, 20122 Milano.

Pag. 33584

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 222

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 8 MW da realizzare nel Comune di Cerignola (FG), in località "San Carlo" - Proponente: EEZ2 S.r.l. Energia Emissioni Zero 2 già SUER S.r.l. - Sede legale: Riviera di Chiaia, n. 287 Napoli.

Pag. 33590

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 223

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 42 MW da realizzare nel Comune di Altamura (BA), in località "Barone" - Proponente: Gaia Wind S.r.l. - Sede legale: Via Carlo Alberto Dalla Chiesa palazzo gemello C - 84040 Capaccio Scalo (SA).

Pag. 33597

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 225

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Veglie 1", di potenza pari a 57 MW, da realizzare nel Comune di Veglie (BR) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE) ed Erchie (BR) - Proponente: Energia S.r.l. - Sede legale: Via Aniense, 14, 00198 Roma.

Pag. 33602

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 226

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Manduria 1", di potenza pari a 54 MW, da realizzare nel Comune di Manduria (TA) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche in Erchie (BR) - Proponente: Puglia Energy S.r.l. - Sede legale: Via Aniense n. 14, 00198 Roma.

Pag. 33608

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 227

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 77,5 MW da realizzare nel Comune di Cerignola (FG), in località "Tre Perazzi - S. Ciro - Pozzo Terraneo - Pavoni" - Proponente: Eurowind S.r.l con sede legale in Ascoli Satriano (FG) - 71022, Via Melfi Km 0.700.

Pag. 33615

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 228

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 32 MW da realizzare nel Comune di Candela (FG), in località "Giancamillo, Serra D'Isca, Liseo" - Proponente: PUGLIA ENERGIA S.R.L, sede legale: Via Uberti n.14, 47521 - Cesena, già SOEMS S.p.a. Via Paul Harris n. 5 Mercato Saraceno 47025 (FC).

Pag. 33622

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 229

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Carapelle", di potenza pari a 24 MW, da realizzare nel Comune di Carapelle (FG) - Proponente: Nextwind Srl, sede legale: Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 - 73100 Lecce.

Pag. 33627

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 12 ottobre 2011, n. 232

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale del Comune di Bitetto - Autorità procedente Comune di Bitetto - PARERE MOTIVATO

Pag. 33633

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 12 ottobre 2011, n. 233

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Lecce (LE) - Autorità procedente: Comune di Lecce.

Pag. 33646

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 13 ottobre 2011, n. 234

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di Lottizzazione della sottomaglia Zona H - Autorità Procedente: Comune di Bitonto.

Pag. 33656

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 29 settembre 2011, n. 211

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati in variante al PRG - Autorità Procedente: Comune di Bisceglie.

L'anno **2011** addì 29 del mese di Settembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio stesso, Ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota prot. n. 19098 del 13/05/2011, acquisita al prot. Uff. n. 5671 del 18/05/2011, il Comune di Bisceglie, in qualità di Autorità Procedente, inviava a questo Ufficio gli elaborati per la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PRG relativa alla "Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati" a seguito delle sentenze del TAR Puglia n. 600/2008, 265/2009, 267/2009, 268/2009 e 1983/2009; ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, il Comune di Bisceglie, trasmetteva all'Autorità Competente la seguente documentazione:
 - *Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 - D.Lgs. 4/2008)*
 - *Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010*
- con note prot. Uff. nn. 7197, 7199, 7202, 7206 del 14/07/2011, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Ecologia, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Attività Estrattive, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque,
- Provincia di Barletta-Andria-Trani - Servizio Ambiente e Rifiuti, Settore Infrastrutture Trasporti e Viabilità, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP e Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo,
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

- con nota prot. n. 47984 del 01/09/2011, acquisita al prot. Uff. n. 8487 del 05/09/2011, l'Ufficio Sismico e Geologico del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia comunicava di poter esprimere il proprio parere esclusivamente ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii..
- con nota prot. n. 10384 del 15/09/2011, acquisita al prot. Uff. n. 9060 del 27/09/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "*dall'analisi del Rapporto ambientale preliminare e dalla sovrapposizione con gli studi attualmente in corso presso l'AdB l'area risulterebbe lambita da possibili perimetrazioni PAI e pertanto pur non essendoci un vincolo immediatamente operante è raccomandabile eseguire adeguati approfondimenti conoscitivi per evitare di incorrere in pericolosità evitabili*"

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, dall'analisi della documentazione fornita, si rileva che la variante proposta presenta le seguenti caratteristiche:

- Oggetto del presente provvedimento è la variante al PRG relativa alla "Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati" a seguito delle

- sentenze del TAR Puglia n. 600/2008, 265/2009, 267/2009, 268/2009 e 1983/2009.
- La superficie complessiva oggetto della variante è pari a 10.622 mq destinate dal vigente PRG ad "Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", disciplinate dall'art. 50 delle NTA "Zone ferroviarie e portuali". A seguito dei ricorsi presentati da Sasso Bartolomeo, Edil Rossi srl, AR.CO. srl, Cassanelli F, e Papagni P., il TAR Puglia ha stabilito la nomina di un commissario ad acta per ottemperare alla ridefinizione urbanistica delle aree in oggetto. Con delibere commissariali n. 1/14.11.2008 e nn. 1-2-3-4/15.04.2010, le aree sono state ridefinite come zone residenziali di espansione "C3", disciplinate dall'art. 39 delle NTA del PRG, ed integrate con ulteriori prescrizioni:
 - *strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali;*
 - *aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3) pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc 100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, e a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento;*
 - *servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza;*
 - *altezza massima ammissibile per gli edifici: ml 13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.*
 - L'area oggetto di ridefinizione urbanistica, ricompresa tra via Isonzo, via Piave (sottopasso carrabile) e la linea ferroviaria, è localizzata a sud del centro abitato in contesto urbano semicentrale totalmente urbanizzato occupato da residenze, attività produttive e terziario. Ha caratteristiche morfologiche omogenee, presenta un andamento pressochè pianeggiante ed attualmente è per la quasi totalità in disuso e in piccola parte occupata da pertinenze di edifici esistenti.
 - L'accessibilità all'area è garantita dalla presenza della viabilità pubblica e di una rotatoria su via Isonzo ed "*il contesto urbano di riferimento è fornito di tutti i principali servizi e reti tecnologiche ed urbanizzazioni*".
 - Nelle delibere commissariali, oltre che le motivazioni di ordine giuridico che hanno determinato la ridefinizione delle aree, sono articolati i criteri tecnico-urbanistici utilizzati per individuare la "migliore" destinazione urbanistica dell'area allo scopo di armonizzare la stessa nell'ambito della maglia di riferimento e migliorare la vivibilità complessiva:
 - *"prevedere una fascia "cuscinetto", di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);*
 - *graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;*
 - *prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);*
 - *pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella*

maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della pronunzia giudiziale)”.

Alla luce dei criteri di cui al punto 1 dell'Allegato 1 alla Parte II del D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii., si svolgono le seguenti considerazioni sulle caratteristiche della variante:

- Il piano si configura come ridefinizione della destinazione urbanistica di una maglia di PRG, che dovrà essere attuata attraverso un Piano Urbanistico Esecutivo esteso a tutta la maglia e definito unitariamente. Nel documento di verifica si sottolinea che da *“una trasformazione di tipo intensivo (scalo merci)”*, così come definita dal PRG vigente, l'area oggetto di intervento viene ridefinita come mista (residenziale/servizi), con una percentuale a servizi pari almeno al 50% della superficie totale. Tale previsione risulta coerente con l'analisi del PRG effettuata nel documento di verifica e che rileva *“un deficit nella effettiva dotazione di servizi che ha assunto dimensioni tali da non essere stato ancora colmato da alcun programma di opere pubbliche sin'ora”*.
- La variante stabilisce un quadro di riferimento unicamente per la strumentazione urbanistica esecutiva che attuerà le previsioni di piano. Nel documento di verifica si ritiene la variante *“coerente con la pianificazione urbanistica di settore di livello comunale approvata e/o in itinere”* (Piani Particolareggiati, Piani di Zona, PEEP, Piano Quadro della zona artigianale, programmi di riqualificazione, Programma delle Opere Pubbliche 2009-2011, Piano di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico, Piano regolatore del Porto, Piano Comunale delle Coste, Piano Urbano del Traffico, PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario).
Nel merito si rileva che sono stati analizzati solo in linea generale e non per l'area in oggetto le previsioni e gli interventi previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico, nel Piano Urbano del Traffico e nel PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario.
- La pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare

al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, risiede principalmente nell'obiettivo *dell'incremento generale di aree a servizi in una realtà totalmente antropizzata*.

- I problemi ambientali pertinenti alla variante sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata con il piano esecutivo e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti). In particolare, data la localizzazione dell'area in oggetto, adiacenza alla rete ferroviaria ed inserimento nel centro abitato, si evidenziano criticità legate all'inquinamento atmosferico ed acustico.
- La variante non ha particolare rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente se non limitatamente alla realizzazione del piano esecutivo attraverso l'adozione di tecniche progettuali rispondenti a criteri di risparmio e riutilizzo delle risorse e di miglioramento dell'ambiente urbano.

Per quanto attiene alle caratteristiche degli impatti potenziali, di cui al punto 2 dell'Allegato 1 alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., considerato il livello di sensibilità ambientale delle aree che possono essere interessate, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio:
 - in riferimento ai **valori paesaggistici**, nell'area in oggetto:
 - non si segnalano vincoli paesaggistici e/o ambientali, puntuali o areali, di tipo statale, regionale, comunale (D.Lgs. 42/2004, PUTT/p);
 - in riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area in oggetto:

- non ricade in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale;
 - non ricade in Aree Naturali Protette;
 - non ricade in Important Bird Area (IBA);
- in merito alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l'area in oggetto:
- non ricade in aree identificate come a rischio, a pericolosità idraulica o a pericolosità geomorfologica nel Piano di Bacino/Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005; nell'ambito delle consultazioni l'AdB ha segnalato che, pur non essendoci un vincolo immediatamente operante, in base a studi attualmente in corso l'area potrebbe essere lambita da possibili perimetrazioni del PAI;
- per quanto riguarda la **tutela delle acque**, l'area in oggetto:
- rientra nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina, così come individuate nel Piano di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009).
- Da tale analisi non emerge un particolare valore ambientale dell'area in esame, in quanto *“già antropizzata, urbanizzata ed attualmente in disuso”*.
- Rispetto agli aspetti ambientali analizzati (aria, acqua, idrologia superficiale e sotterranea, acque reflue, suolo, sistema marino-costiero, gestione dei rifiuti, presenza di siti inquinati, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, biodiversità, aree protette e parchi, organizzazione insediativa e servizi), si segnalano impatti negativi sulla qualità dell'aria e sul clima acustico, dovuti all'incremento del traffico veicolare, e impatti negativi dovuti all'aumento dei consumi idrici ed energetici. Tali impatti non si ritengono significativi data l'entità della trasformazione (superficie complessiva oggetto della variante pari a 10.622 mq e *“incidenza in percentuale dell'area edificata molto bassa rispetto al totale dell'area trasformata (19,22% della superficie totale)”*).
- Sul suolo, se da un lato si rileva un impatto negativo dovuto al consumo di suolo non urbanizzato, dall'altro si segnala che *“attualmente l'area è in*

stato di abbandono mentre nell'attuazione del piano è prevista la realizzazione e cessione gratuita di un'ampia area a servizi pari almeno al 50% della superficie totale.”

- Nel documento di verifica non vengono individuate particolari proposte di mitigazione degli impatti da mettere in atto nella fase attuativa.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, si ritiene che la Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati in variante al PRG - Autorità Procedente: Comune di Bisceglie, non comporti impatti ambientali significativi e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che risultino rispettate le seguenti prescrizioni:

- far proprie, all'atto di approvazione della variante, le seguenti indicazioni per la fase attuativa:
- eseguire adeguati approfondimenti conoscitivi relativamente alle condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica in accordo con l'Autorità di Bacino;
 - prevedere il posizionamento di barriere alberate, siepi e/o barriere antirumore, tra la rete ferroviaria e le zone residenziali, verificando anche la coerenza con le previsioni e gli interventi previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico e nel PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario;
 - per i parcheggi, pubblici e privati, privilegiare l'uso di pavimentazioni drenanti, e prevedere un'adeguata sistemazione a verde;
 - per le aree a verde sia fatta salva la ripiantumazione degli individui vegetali già esistenti e si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea; ove possibile, realizzare un sistema di raccolta delle acque meteoriche in vasche di accumulo per l'irrigazione di tali aree;
 - relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto

- delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato;
- si verifichi l'ubicazione dei cassonetti per la raccolta differenziata nell'area di inserimento ad una distanza congrua;
 - si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di cui all' art. 4 comma 3 e 8 della L.R. 13/2008,
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica),
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
 - prevedere la realizzazione delle aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lotti prediligendo la messa in opera delle aree verdi nelle zone destinate a parcheggio, ove si riscontrasse un sovradimensionamento delle stesse;
 - per le fasi di cantiere:
 - ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
 - nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

- prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;
- nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da contaminazione salina presenti nel piano di Tutela delle Acque;

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e reti infrastrutturali, in particolare la rete ferroviaria, e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante proposta e non esclude né esonera il soggetto proponente alla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/01 e al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione. Il presente parere è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Si rammenta infine che, ai sensi del comma 6 dell'art.12 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di ritenere la Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati in variante al PRG - Autorità Procedente: Comune di Bisceglie, **esclusa dalla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;**

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli

Il Dirigente di Ufficio
Ing. C. Di Bitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 214

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 26 - 39 MW da realizzare nel Comune di Avetrana (TA), in località “Centonze” - PropONENTE: SAV - ENERGY S.r.l.- Sede legale: Via Sabino Ventura n. 18, Acquaviva delle Fonti (BA).

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energe-

tiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 28 dicembre 2006 ed acquisita al prot. n. 669 dell'11 gennaio 2007, la Società in epigrafe inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Avetrana (TA), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Con nota acquisita al n. 2648 del 15 febbraio 2007 la suddetta Società comunicava l'avvenuto deposito della documentazione progettuale relativa all'intervento in oggetto al fine dell'affissione all'Albo pretorio comunale.

Con nota acquisita al n. 3266 del 22 febbraio 2007 la Società trasmetteva copia della dichiarazione di avvenuta affissione del progetto presso l'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

Con nota n. 7753 del 16 maggio, il Settore Ecologia, evidenziando carenze nella documentazione progettuale, richiedeva integrazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della suddetta nota. Nella medesima nota rammentava di trasmettere le stesse, unitamente alla documentazione già presentata, anche all'Amministrazione comunale per l'affissione all'albo pretorio. La stessa nota era trasmessa per conoscenza all'Assessorato regionale allo Sviluppo economico e all'Amministrazione comunale competente chiedendo apposita attestazione di avvenuta affissione dell'avviso pubblico per 30 giorni all'albo pretorio con indicazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute in detto termine nonché il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001.

Con nota acquisita al n. 11612 del 17 luglio 2007, la Società in epigrafe, trasmetteva le integrazioni documentali richieste.

Con nota acquisita al n. 2260 del 06 febbraio 2008 la Società proponente presentava atto di diffida nei confronti del Comune di Avetrana sollecitando l'espressione del parere di competenza di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001.

Con nota n. 1468 del 12 febbraio 2008, acquisita al n. 3973 del 04 marzo 2008 il Comune di Ave-

trana, comunicava che gli elaborati progettuali e le successive integrazioni depositati erano stati affissi dal 26 luglio al 09 settembre 2007 senza che fossero pervenute osservazioni.

Con nota n. 3292 del 14 aprile 2008, acquisita al protocollo del Settore Ecologia al n. 7420 del 21 maggio 2008, il Comune di Avetrana esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Con nota n. 11697 del 14 ottobre 2009 il Servizio Ecologia, dovendo avviare ulteriori valutazioni integrate, chiedeva all'Ufficio Energia dell'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico di anticipare lo stato delle istanze presentate da alcune Società, tra cui quella in oggetto, relative alla realizzazione di impianti eolici nel Comune di Avetrana.

Con nota n. 11975 del 27 ottobre 2009 l'Ufficio VIA-VAS del Servizio Ecologia invitava la Società in epigrafe a presentare all'Autorità competente apposita convenzione stipulata con il Comune interessato con evidenza delle misure di ristoro ambientale da porre in essere. Nella medesima nota si rilevava che, dall'analisi della documentazione progettuale e dei dati in possesso dell'Ufficio, emergeva la presenza, nelle zone di intervento, di numerosi ulivi e muretti a secco.

Pertanto, si richiedeva la presentazione di documentazione integrativa, indispensabile e propedeutica all'espressione del parere di competenza, circa il censimento delle piante con identificazione di quelle identificabili come monumentali e, in tal caso di specificare le procedure gestionali di espianto e reimpianto. Inoltre si richiedeva un esaustivo rilievo fotografico dei percorsi seguiti dalle strade di collegamento e dei cavidotti evidenziando la dimensione della carreggiata e la presenza di muretti a secco.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata

sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **località:** Comune di Avetrana loc. "Centonze"
- ⇒ **n. aerogeneratori:** il layout definitivo è costituito da 13 aerogeneratori di potenza unitaria di 2 - 3 MW ("Relazione descrittiva", p. 12) per una potenza complessiva di 26- 39 MW. Lo spazio necessario per il montaggio di ciascun aerogeneratore è pari a mq 1.600,00 con una occupazione di suolo, in fase di cantiere, pari a mq 20.800,00. In fase di esercizio l'occupazione di suolo per ogni aerogeneratore è pari a mq 400 per una superficie totale pari a mq 5.200,00 ("Relazione descrittiva", p. 14-15);
- ⇒ **diametro rotore aerogeneratori:** circa 92,5 m ("Relazione descrittiva", p. 13);
- ⇒ **altezza WTG:** Altezza torre 105 m ("Relazione descrittiva", p. 13);
- ⇒ **vettoriamento dell'energia:** mediante linee MT che convogliano l'energia prodotta al punto di consegna presso l'aerogeneratore "2" ("Relazione descrittiva", p. 16);

- ⇒ **viabilità di servizio:** la sezione stradale, con larghezza di 4,0 m più due banchine laterali di 0,5 m, è prevista in massicciata tipo "Mac Adam". La massicciata sarà composta da uno strato di fondazione in stabilizzato di 40 cm, steso su geomembrana in tessuto non tessuto applicata nel cassonetto stradale a diretto contatto con il terreno; superiormente sarà previsto uno strato di finitura/usura in ghiaietto stabilizzato, dello spessore di 10 cm. Lo sviluppo complessivo della rete viaria è pari a m 5.170 di cui 2.000 di nuova realizzazione e 3.170 costituita da viabilità esistente da ammodernare ("Relazione descrittiva", p. 17);
- ⇒ **cavidotto:** interrato per uno sviluppo complessivo pari a ml 5.170 ("Relazione descrittiva", p. 17);
- ⇒ **produzione annua di energia:** 57 GWh ("Relazione descrittiva", p. 14);
- ⇒ **coordinate aerogeneratori:** dato tratto dal file ("Relazione descrittiva", p. 7)

WTG	E	N
1	2757049	4473273
2	2756690	4472906
3	2756989	4472709
4	2757267	4472840
5	2757554	4472900
6	2756684	4471620
7	2756961	4471729
8	2757217	4471850
9	2757501	4471830
10	2756717	4470896
11	2757021	4471004
12	2757343	4471031
13	2757627	4471056




Figura 1 - Localizzazione impianto su base IGM 1:25.000 con visualizzazione degli altri impianti presenti nella stessa area




Figura 2 – Visualizzazione dei vincoli su ortofoto SITPuglia 2006

- ⇒ l'assetto territoriale nell'area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell'ambito territoriale "Tavoliere salentino", così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). La valenza ecologia del territorio in esame è definita dal PPTR medio bassa: corrisponde prevalentemente alle colture seminative marginali ed estensive con presenza di uliveti persistenti e/o coltivati con tecniche tradizionali. La matrice agricola ha una presenza saltuaria di boschi residui, siepi, muretti e filari con sufficiente contiguità agli ecotoni, e scarsa ai biotopi. L'agroecosistema, anche senza la presenza di elementi con caratteristiche di naturalità, mantiene una relativa permeabilità orizzontale data l'assenza (o la bassa densità) di elementi di pressione antropica;
- ⇒ dall'analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge che gli aerogeneratori 1, 2, 5 e 6 ricadono in aree classificate come "*seminativi semplici in aree non irrigue*", gli aerogeneratori 3, 9, 10, 13 ricadono in aree classificate come "*uliveti*", l'aerogeneratore 4 sorge in aree caratterizzate da "*colture temporanee associate a colture permanenti*". Infine, gli aerogeneratori 7, 8, 11 12 sono situati in zone confinanti con aree a "*vegetazione sclerofilla*".

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- ✓ non sono state fornite le richieste integrazioni relative al "censimento delle piante con identificazione di quelle identificabili come monumentali e, in tal caso di specificare le procedure gestionali di espianto e reimpianto" richieste con la predetta nota, attese le evidenti interferenze tra alcuni aerogeneratori e le superfici ad uliveto;
 - ✓ Le coordinate fornite nella relazione descrittiva alla pag 7/22 propongono un costante offset rispetto a quelle fornite nel layout in formato cad, pari a (-100m, + 100m), rendendo non univoca la definizione dell'oggetto progettuale rappresentato dalle puntuali posizioni delle torri.
- ✓ Lo studio riferisce che "*Nelle vicinanze dell'impianto sono presenti alcuni ruderi, alcune case non abitate stabilmente e la masseria Centonze in direzione Nord-Ovest, mentre il centro abitato dista circa 4 km dal più vicino aerogeneratore*", tuttavia si segnalano molti più fabbricati, anche regolarmente accatastati, a distanze non cautelative rispetto alla pubblica incolumità e al rischio determinato dalla gittata di elementi rotanti in caso di accidentale rottura (250- 300 m dai baricentri delle torri). Sarebbe stato opportuno procedere ad una completa disamina dello stato d'uso attuale e potenziale di questi accidentali "punto di bersaglio". Le uniche maggiori evidenze, in relazione ad esempio all'impatto acustico, sono state fornite rispetto alla Masseria San Paolo, nel Comune di Salice salentino, e alla Masseria Centonze in Avetrana.
 - ✓ Rispetto a queste due identità sarebbe stato opportuno uno studio di inserimento paesaggistico dedicato, al fine di rappresentare l'impatto conseguente alla compresenza di valori rurali (censiti, tra l'altro, nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia) e i valori di "architettura industriale" associati agli aerogeneratori.
 - ✓ Le torri nn 1, 5 e 3 distano dalle linee di trasmissione dell'elettricità ad alta tensione rispettivamente 130, 150 e 120 m, ovvero a distanze tali da non garantire a sufficienza sul rischio della salute pubblica per accidentale ribaltamento dell'aerogeneratore alla base, lungo la direzione più svantaggiosa
 - ✓ Circa la ventosità, è stata stimata una producibilità di oltre 2000 ore equivalenti annue. Questo dato è stato desunto, a partire dal 2004, attraverso un'indagine anemometrica attraverso una stazione ubicata in loc. S.Paolo, con sensori posizionati ad una altezza di 40 m, e "al fine di convalidare le stime di tale indagine nel 2006 è stata installata in sito una nuova stazione anemometrica da 65 m in loc. Centonze". Tuttavia, sia i dati di prima approssimazione che quelli definitivi non sono pervenuti presso lo scrivente Ufficio, al fine di giustificare un così elevato valore atteso di producibilità in un'area in cui la ventosità media dovrebbe essere comunque leggermente inferiore a 6 m/s (rif. Atlante eolico della regione Puglia a cura dell'università del Salento)

- ✓ Circa la compatibilità con le previsioni urbanistiche, nel Piano Strategico dell'Area Vasta tarantina, il Comune di Avetrana ha predisposto una programmazione, come da atti ufficiali visualizzabili nel parco progetti illustrato sul sito, anche relativamente al "recupero paesaggistico - culturale di siti a forte valenza turistica e sulla riqualificazione", tra cui la realizzazione di un circuito con viabilità ciclistica per valorizzazione di località naturalistiche e storico-culturali presenti sul territorio (Canale di San Martino, Masseria la Marina, Masseria Motunato ecc.), non lontano (Bosco di Motunato) dall'area di intervento. Questa circostanza introduce una possibile alterazione di dominanti ambientali, dovute al progetto di cui trattasi, rispetto allo scenario prefigurato dalla pianificazione territoriale.
- ✓ Circa il layout, nello studio è scritto che "per l'impianto in oggetto non si ravvedono particolari interferenze con l'utilizzo antropico del luogo né tanto meno interferenze di tipo ambientale. [...]. Il numero e la disposizione planimetrica sul sito degli aerogeneratori sono stati definiti sulla base delle seguenti considerazioni: rispetto dei criteri e vincoli (più avanti descritti) intesi a contenere al minimo gli effetti modificativi del suolo ed a consentire la coesistenza dell'impianto nel rispetto dell'ambiente e delle eventuali attività umane in atto nell'area; requisiti tecnici di rendimento delle macchine". Tuttavia il layout appare eccessivamente allungato nella direzione nord-sud (ovvero tra le file, con distanze medie di oltre 700m) lasciando immaginare che il criterio del rendimento energetico abbia prevalso rispetto alla considerazione della minima occupazione di suolo. Per inverso, lungo ogni fila, la vicinanza degli aerogeneratori tra loro, pur essendo strettamente rispondente al minimo interesse richiesto, non appare utile a scongiurare l'effetto selva rispetto alla direzione est-ovest. Questo è tanto più evidente quanto più si attualizza l'analisi dello stato dei luoghi alle trasformazioni intercorse ed intercorrenti, con particolare riferimento alla presenza di altri impianti di produzione di energia rinnovabile, tra cui il solare fotovoltaico di taglia industriale nell'area vasta in cui il sito di intervento è incluso (tra Avetrana, Salice Salentino e San Pancrazio salentino);

- ✓ L'area in oggetto pur essendo caratterizzata da una prevalente matrice agricola, è collocata a breve distanza da formazioni a prateria e a macchia che costituiscano aspetti residuali di popolamenti sicuramente più estesi prima delle grandi trasformazioni agricole. Si ritiene che proprio la loro limitata estensione sia importante quale zona rifugio per specie vegetali e animali;
- ✓ gli aerogeneratori 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 ricadono all'interno del buffer generato dalla presenza di aree classificate come "bosco".

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica proposto da Sav - Energy S.r.l., nel Comune di Avetrana in località "Centonze"- possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20,**

comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Avetrana (TA), nella località denominata "Centonze" - Propo- nente: SAV - ENERGY S.r.l., sede legale: Via Sabino Ventura n. 18, Acquaviva delle Fonti (BA);

- **di notificare** il presente provvedimento agli inter-ressati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assesso- rato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecu- tivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Avetrana.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trat- tamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla noti- fica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istrut- torio è stato espletato nel rispetto della vigente nor- mativa nazionale, regionale e comunitaria e che il

presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I funzionari istruttori
Ing. Francesco Corvace
Dott. for. Pierfrancesco Semerari

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 215

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Cellino 1" di potenza prevista pari a 45 MW da realizzare nei Comuni di Cellino San Marco e Brindisi (BR), in località "Lo Specchione e Chimienti" - Proponente: En.It. Puglia S.r.l - Sede legale: Via Aniene n. 14, 00198 Roma.

L'anno 2011 addì 10 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 19.03.2007 ed acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 4618 del 19.03.2007, la Società En.It. Puglia S.r.l chiedeva di procedere alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativamente alla proposta di parco eolico ricadente nel Comune di Cellino San Marco (BR) e per quello che riguarda le opere ed infrastrutture connesse anche in Brindisi.

Con nota acquisita da quest'ufficio al prot. n. 7054 del 03.05.2007, il proponente trasmetteva copia della lettera di avvenuto deposito, presso i Comuni di Cellino San Marco e di Brindisi, del progetto definitivo e del Rende noto per la pubblicazione all'Albo Pretorio della proposta oggetto di istanza.

Con nota prot. n. 7717 del 16.05.2007 il Settore Ecologia riscontrava detta istanza, scrivendo alla società proponente e per conoscenza ai Comuni di Cellino San Marco e Brindisi ed all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, per richiedere integrazioni documentali e la trasmissione della documentazione progettuale anche all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. Il Comune veniva altresì invitato a far pervenire apposita attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii..

Con successiva nota acquisita al prot. n. 9318 del 11.06.2007 di questo Settore, la società proponente riteneva non necessario trasmettere "alcuna documentazione integrativa" richiesta dallo scrivente Ufficio con nota prot. 7717 del 16.05.2007, in quanto riteneva la stessa "tardiva ed inefficace".

Con nota prot. n. 9545 del 14.06.2007 il Settore Ecologia inviava al proponente e per conoscenza a tutti i Comuni interessati dalle proposte progettuali delle società Puglia Energy S.r.l, En.It. Puglia S.r.l. e Energia S.r.l, un sollecito all'espressione del parere di propria competenza.

Questo Ufficio, con nota prot. n. 1809 del 31.01.2008, inviava al Sindaco del Comune, al dirigente del Settore Urbanistica nonché al Presidente della Provincia di Brindisi e, per conoscenza alle varie società proponenti progetti eolici nel territorio comunale di Brindisi, una nota di ricognizione generale su tutte le proposte progettuali presentate a Brindisi, nonché la richiesta di parere al Comune al fine di procedere alla valutazione dei progetti in forma integrata.

Questo Ufficio con nota prot. n. 12391 dell'08.09.2008, inviava alla Società proponente e per conoscenza al Comune di Cellino San Marco e all'Assessorato allo Sviluppo Economico, una richiesta di integrazione relativa al censimento delle piante ai fini del completamento dell'istruttoria in corso ed inoltre informava che non era ancora per-

venuta alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione né parere comunale.

Con nota acquisita al prot. n. 9687 del 11.08.2009 di questo Servizio, il Comune di Cellino San Marco trasmetteva a questo Ufficio e per conoscenza alla Società proponente, l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo pretorio informando della assenza di opposizioni o di osservazioni nel merito, oltre che il parere favorevole "in linea meramente tecnica" all'intervento in oggetto da parte del Dirigente del Settore IV - Territorio e Ambiente.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data

di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade in una fascia territoriale compresa tra "Masseria Esperti Nuovi", "Masseria Chiurlia", "Aurito" e "Masseria Polito" nel Comune di Cellino San Marco; le opere e le infrastrutture connesse al parco eolico sono ubicate in parte nello stesso Comune ed in parte nel Comune di Brindisi (pag. 3 "Relazione tecnico-descrittiva").
- ⇒ **N. aerogeneratori:** 15 (pagg. 3-6 "Relazione tecnico-descrittiva")
- ⇒ **Diametro rotore aerogeneratori:** 100 m (pag. 7 "Relazione tecnico-descrittiva")
- ⇒ **Altezza torre:** 100 m ("Relazione tecnico-descrittiva", pag. 7, Tav. 06 "Particolari tipologici degli edifici tecnici: aerogeneratori e cabine elettriche")
- ⇒ **Potenza nominale singolo aerogeneratore:** 3 MW per un totale di 45 MW (pag. 6 "Relazione tecnico-descrittiva").
- ⇒ **Coordinate:** Le coordinate riportate qui sopra ed utilizzate come riferimento per il presente parere sono tratte dalla Tav. 02 "Inquadramento territoriale su CTR della centrale eolica con piano altimetrico e tabella coordinate aerogeneratori" - Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

Individuazione mediante coordinate Gauss-Boaga e UTM (ED50) dei punti di installazione degli aerogeneratori				
num. aerogeneratore	Coordinate nel sistema Gauss-Boaga (EST)		Coordinate UTM (ED50 fuso 33)	
	Est (m)	Nord(m)	Est (m)	Nord(m)
1	2 765 736	4 486 228	745796	4 486 416
2	2 766 007	4 486 419	746067	4 486 607
3	2 766 286	4 486 646	746346	4 486 834
4	2 766 596	4 486 728	746656	4 486 916
5	2 766 918	4 486 879	746978	4 487 068
6	2 767 157	4 487 064	747217	4 487 253
7	2 767 458	4 487 225	747518	4 487 414
8	2 767 737	4 487 383	747797	4 487 572
9	2 768 085	4 487 468	748145	4 487 657
10	2 765 730	4 485 678	745790	4 485 866
11	2 766 025	4 485 810	746085	4 485 998
12	2 767 199	4 486 417	747259	4 486 606
13	2 767 507	4 486 517	747567	4 486 706
14	2 767 857	4 486 718	747917	4 486 907
15	2 768 238	4 486 859	748298	4 487 048

L'energia elettrica prodotta da ciascun aerogeneratore in BT viene trasformata nella specifica cabina, posta alla base dell'aerogeneratore e successivamente trasportata a quella di smistamento, ubicata nel Comune di Cellino San Marco, collocata lungo la viabilità principale dell'impianto nei pressi della torre n. 7; da questa, infine, alla sottostazione di trasformazione per la consegna alla RTN. Si prevede che tale sottostazione venga realizzata in adiacenza all'esistente stazione 150/400 kV di proprietà di Terna S.p.a ed ubicata fuori dell'abitato di Tukuran nell'agro del Comune di Brindisi.




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:25.000 con localizzazione del parco eolico "Cellino I".

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- la documentazione in formato digitale acquisita agli atti è priva di contenuti utili ad inquadrare, in ambiente georeferenziato, lo sviluppo lineare delle opere di connessione esterna alla RTN. Ai fini di una compiuta disamina degli aspetti ambientali e della corretta valutazione della portata degli effetti ambientali sulle varie matrici interessate dall'intervento, occorre dirimere la questione a livello di progettazione definitiva e della relativa Valutazione di Impatto Ambientale, con risoluzione di ogni ambiguità di sorta relativamente al layout;
- l'area in oggetto ricade nell'ambito paesaggistico "*Piana brindisina*" del PPTR "*caratterizzato da vasti campi di seminativo intervallati da boschi di ulivi, distese di vigneti e frutteti variopinti. La variabilità è data dai mutevoli assetti della trama agraria e dalla varietà di composizione e percentuale delle colture all'interno del patchwork agrario*". Nello specifico il proponente segnala la presenza di diverse Masserie e fabbricati (considerati "punti sensibili" nell'elaborato "*Valutazione preventiva del rumore*"), all'interno di "*un paesaggio che si caratterizza per la coltura dell'ulivo, per i seminativi, in particolare colture orticole (carciofi, finocchi, rape, etc.) ma soprattutto per le notevoli estensioni di vigneti ad alberello*" (pag. 58 "*Relazione di impatto ambientale*"). Il contesto risulta quindi prettamente agricolo, anche se in prossimità dell'area di intervento, a sud, ricade il Sito di Importanza Comunitario "*Bosco Curtipetrizzi*" **IT9140007**, che racchiude una lecceta mista ad altre specie caducifoglie fra le più estese e meglio conservate del Salento, su cui il proponente avrebbe dovuto valutare la possibile interazione con il parco oggetto di valutazione, in termini di impatti e ricadute sulla funzionalità ecologica dell'area SIC, che costituisce uno dei pochi boschi residuali diffusi rimanenti nella piana brindisina;
- la posizione del progetto proposto nei pressi del confine intercomunale rende possibile riscon-

trare altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui numerosi impianti fotovoltaici già installati o in avanzato iter procedimentale nel Comune di Brindisi. In particolare si rileva a poco meno di 300 m dall'AG n. 11, la presenza di un impianto da 43 MW già autorizzato, con cui non è da escludere un impatto cumulativo costituisce una criticità di cui è opportuno tener conto, nello spirito di conservazione delle dominanti ambientali-paesaggistiche dell'area interessata dall'intervento. In effetti, attraverso la valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani), lo studio avrebbe dovuto considerare gli effetti sulla capacità di carico del sistema ambientale;

- urbanisticamente, secondo quanto dichiarato dal proponente, l'area risulta tipizzata come zona a destinazione agricola (pag. 5 "*Studio di inserimento urbanistico*"), sebbene le informazioni prodotte circa le previsioni dello strumento urbanistico vigente, risultano non esaustive e quindi non consentono di escludere l'interferenza del progetto con le dinamiche di espansione future;
- l'analisi dell'impatto visivo risulta trattata brevemente nell'elaborato "*Valutazione delle zone di impatto visivo*", che, però, si connota come superficiale sia nella descrizione del contesto paesaggistico e degli aspetti metodologici sia nella capacità di contestualizzare l'istanza all'interno del territorio interessato. Dal punto di vista grafico l'unica tavola prodotta è quella denominata "*Inserimento dell'opera nel paesaggio*", che riporta fotoinserti da 3 punti di vista, posti lungo la viabilità esistente, ma è priva di una rappresentazione a scala di "area vasta" di tutti gli AG che comprenda punti di osservazione più rilevanti: ad esempio i centri abitati nell'intorno dell'impianto, le masserie segnalate dalla Carta dei Beni culturali (ad es. Masseria Chiurlia, Masseria Polito, Masseria Esperti Nuovi, Masseria Chimienti) presenti sul territorio e l'area SIC **IT9140007** "*Bosco Curtipetrizzi*". Non risultano utilizzati strumenti e metodi consolidati nella valutazione dell'impatto visivo e paesaggistico, quali la carta delle interferenze visive (prevista dalla DGR 131/2004), o le mappe di intervisibilità teorica (trattate nelle Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di

accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005);

- A pag 63 della “*Relazione di impatto ambientale*” si afferma che “*dei pochi ulivi che è necessario rimuovere, quelli che rivestono un interesse naturalistico saranno trasferiti sempre all’interno dell’area di proprietà o presso i terreni della sottostazione, quali opere di mitigazione, o ancora messi a disposizione del Comune per essere trapiantati presso giardini pubblici o scuole*”. A tal proposito, nonostante la richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. n. 12391 dell’08.09.2008 di questo Ufficio, lo studio non fornisce alcuna indicazione circa il numero di esemplari che dovrà essere espantato per la realizzazione dell’opera e delle relative opere annesse, né circa il loro eventuale carattere di monumentalità (ai sensi della l.r. 14/2007).
- l’impatto acustico è trattato negli elaborati “*Valutazione preventiva del rumore*” e “*Carta delle curve del livello sonoro prodotto dall’impianto eolico su CTR*”. Dall’analisi di quest’ultima emergono varie criticità: manca del tutto l’indagine fonometrica ante - operam necessaria per caratterizzare il clima acustico prima dell’intervento; risultano assenti tra i recettori sensibili considerati, la Masseria Chiurlia e la Masseria Polito rispettivamente a circa 200 m dall’AG. n. 9 e a circa 300 m dall’AG n. 14 (si rammenta che è necessario considerare come potenziali recettori sia gli edifici civili che le masserie in uso e in stato di abbandono, senza escludere queste ultime perché possono essere ristrutturare ed essere quindi adibite ad una permanenza per più di 4 ore al giorno); non è presente alcuna verifica del criterio differenziale. Infine risulta assente la documentazione che attesti l’iscrizione del redattore dello studio, all’albo dei tecnici competenti nel campo dell’acustica ambientale, ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/95;
- In merito al rischio di incidenti connessi alla gittata nella “*Relazione specialistica: Calcolo della gittata degli elementi rotanti*” dapprima è segnalato (pag. 5) un valore massimo di 263 m (somma tra la gittata massima calcolata e la metà della lunghezza totale della pala) che viene poi rafforzato ulteriormente proponendo una distanza di 300 m tra la torre eolica e le zone sensibili quali strade statali e provinciali e i fabbricati adibiti a

residenza o lavoro per un tempo di permanenza superiore alle 4 ore giornaliere. Dalla ricognizione (svolta su ortofoto CGR 2005, Sit Regione Puglia 2006 e sull’IGM in scala 1:25.000) dei possibili obiettivi sensibili ad un impatto a seguito a rottura di una pala (o di una porzione di essa), si evince l’esistenza, entro il raggio di circa 250 m-300 m dagli AG di vari fabbricati e delle seguenti masserie: Masseria Chiurlia, Masseria Polito, Masseria Chimienti vecchia, la cui condizione di abitabilità attuale e potenziale non è esplicitata dagli studi forniti (ad esempio risulta assente un report fotografico dettagliato). Inoltre si rileva che l’AG n. 9 ricade a circa 87 m dalla linea elettrica nuda e quindi ad una distanza inferiore a quella di eventuale ribaltamento della torre. Altresì si segnala la presenza nei pressi degli AG nn. 6, 7, e 14 (rispettivamente a circa 162 m, 125 m e 42 m) della Strada 629 che risulta tagliare in due porzioni il parco;

- le misure di mitigazione previste dal proponente consistono in un ripristino vegetazionale post-operam non definito puntualmente, né contestualizzato soprattutto in merito alla indicazione degli esemplari di ulivi da tutelare/preservare. Non sono inoltre menzionate misure di compensazione e non è riportato alcun programma di monitoraggio.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell’intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell’arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell’impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nei Comuni di Cellino San Marco e Brindisi (BR), proposto da

En.It. Puglia S.r.l - Sede legale: Via Aniene, n.14, Roma, possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe. L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione ad altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nei Comuni di Cellino San Marco e Brindisi (BR), in località "Lo Specchione e Chimienti"- Proponente:En.It. Puglia S.r.l - Sede legale: Via Aniene n. 14, Roma di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;**
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, della Provincia di Brindisi, al Comune di Cellino S.Marco e al Comune di Brindisi.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto

della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 216

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Salice Salentino (LE) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche in San Pancrazio Salentino ed Erchie (BR) - Proponente: Business Energy S.r.l. - Sede legale: via G. d'Annunzio n. 31, 85025 Melfi (PZ).

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche,

VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 21.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5702 del 10.04.2007, la società Business Energy S.r.l. inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, per la proposta di parco eolico sito nel Comune di Salice Salentino (LE) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche in San Pancrazio Salentino (BR) ed Erchie (BR).

La Società Business Energy S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 7064 del 3.05.2007 di questo Servizio trasmetteva copia del deposito del progetto definitivo ed il Rende noto presso i Comuni di Salice Salentino, Erchie e San Pancrazio Salentino.

Lo scrivente Servizio, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 10235 del 25.06.2007 richiedeva le opportune integrazioni, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa al Comune di Salice Salentino, di San Pancrazio Salentino e di Erchie ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava i Comuni ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

Con nota acquisita al prot. n. 12062 del 23.07.2007 la Società Energia srl comunicava di non dover produrre alcuna documentazione integrativa a causa della tardiva richiesta di integrazioni, rispetto a quanto previsto dalla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., specificando altresì che gli approfondimenti richiesti risultavano già contenuti nella documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Con nota prot. n. 3240/2007 del 26.07.2007, acquisita al prot. n. 13227 del 21.08.2007 di questo Servizio, il Comune di Erchie trasmetteva l'attestazione di avvenuta pubblicazione del progetto di parco eolico "Salice 1".

Il Comune di San Pancrazio Salentino, con nota prot. n. 7885 del 14.08.2007 acquisita al prot. n. 13923 del 10.09.2007 di questo Servizio, trasmetteva attestazione di avvenuta pubblicazione, unitamente alla relazione/parere.

Questo Ufficio, con nota prot. n. 8727 del 15.09.2011, comunicava al Comune di Salice Salentino che agli atti del Servizio Ecologia non risultava ancora pervenuta la documentazione attestante la pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio dell'istanza in oggetto. Il Comune di Salice salentino riscontrava con nota prot. n. 12182/1540 del 20.09.2011 acquisita al prot. n. 8959 del 22.09.2011 allegando il certificato di pubblicazione e deposito avente prot. n. 9843 del 23.07.2007.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto

ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade interamente nel territorio comunale di Salice salentino (Le), San Pancrazio salentino (Br) ed Erchie (BR) nella fascia territoriale compresa fra le località "Iacorizzo", "Mazzetta", "Grassicelli" (pag. 5 "Relazione di impatto ambientale")
- ⇒ **Numero di aerogeneratori:** 19 (*ibidem*)
- ⇒ **Potenza unitaria:** 3 MW (*ibidem*)
- ⇒ **Potenza complessiva:** 54 MW (*ibidem*)
- ⇒ **Diametro rotore:** 100 m (*ibidem*)
- ⇒ **Altezza torre (al mozzo):** 100 m (*ibidem*)
- ⇒ **Sviluppo verticale complessivo:** 150 m
- ⇒ **Coordinate:** Sistema di riferimento Gauss-Boaga. Fonte: Tavola "Inquadramento territoriale su CTR della centrale eolica con piano altimetrico e tabella coordinate aerogeneratori".

AG	X	Y
1	2758720	4474227
2	2759012	4474376
3	2759394	4474492
4	2759696	4474654
5	2759984	4474788

AG	X	Y
6	2760294	4474743
7	2758750	4473627
8	2759069	4473709
9	2759442	4473869
10	2759754	4474110

AG	X	Y
11	2760059	4474225
12	2760475	4474208
13	2758363	4473170
14	2758681	4473109
15	2759003	4473094

AG	X	Y
16	2759876	4473612
17	2760157	4473728
18	2760477	4473700
19	2761769	4475171

Secondo quanto indicato nella "Relazione tecnico-descrittiva" la sottostazione di trasformazione e di allacciamento verrà realizzata in adiacenza alla futura stazione 150/380 kV di proprietà della Terna S.p.A., collocata nel Comune di Erchie in Località "Masseria Cicirella" (pag. 10). La connessione della stazione alla linea aerea 380 KV Brindisi-Taranto Galatina sarà realizzata tramite due raccordi aerei in conduttore nudo trinato (pag. 11). Secondo quanto dichiarato alle pagg. 3-4 dello "Studio di inserimento urbanistico" la "soluzione di connessione è stata individuata da Terna con lettera prot. TE/P2007007715 del 1 marzo 2007 con il numero 9000030".




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:50.000 (stralcio foglio 511 "Veglie") con localizzazione del parco eolico e del tracciato del Cavidotto.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- 1) si rileva che la documentazione in formato digitale acquisita agli atti è priva di georeferenziazione delle parti costituenti il parco eolico; per tale motivo il parere qui espresso viene formulato sulla base dell'analisi inerente l'ubicazione degli aerogeneratori che costituiscono il parco eolico proposto, dedotta dalla Tavola *"Inquadramento territoriale su CTR della centrale eolica con piano altimetrico e tabella coordinate aerogeneratori"*;
- 2) l'istanza in oggetto ricade nella porzione centro-occidentale del territorio di Salice Salentino, in prossimità del confine con il territorio di San Pancrazio salentino a nord, Avetrana ad ovest, Nardò e Veglie a sud ed è parte integrante dell'ambito *"Tavoliere salentino"* del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR); il territorio è prevalentemente pianeggiante e la pre-

minenza paesaggistica della vite diminuisce associandosi a seminativi, frutteti ed oliveti (pag. 12 scheda dell'Ambito paesaggistico *"Tavoliere salentino"*);

- 3) nel territorio comunale di Salice salentino, in prossimità dell'area di intervento, sono localizzate alcune proposte progettuali relative ad impianti fotovoltaici già dotati di autorizzazione unica, che talvolta si sovrappongono con porzioni d'area interessate dal parco eolico;
- 4) nello specifico, all'interno di tale sistema agro-ambientale è prevista l'installazione di n. 19 aerogeneratori; per quel che attiene l'impatto visivo, nella *"Relazione di impatto ambientale"* (pagg. 80-81) si afferma che la natura pianeggiante del territorio di Salice Salentino rende l'impianto eolico teoricamente visibile da tutti punti del bacino superiore (zona di raggio di circa 10 km dall'impianto), tanto che il medesimo proponente, pur realizzando la *"Relazione specialistica: valutazione delle zone di impatto visivo"*, ha indicato come inutile la redazione della carta delle interferenze visive considerando che *"solo l'orografia del territorio non offre la possibilità di diminuirne l'inter-visibilità"* (pag. 81). Dalla lettura della rela-

zione specialistica, redatta con l'ausilio di un software attraverso ed in taluni punti non molto chiara, emerge che il numero massimo di torri è visibile dall'abitato di San Pancrazio salentino, dalla SS 7ter strada di interesse paesaggistico, mentre un certo numero di aerogeneratori è visibile dalla fascia costiera ionica di Porto Cesareo. Le stesse simulazioni fotografiche, contenute nell'elaborato *"Inserimento dell'opera nel paesaggio"*, mostrano dai punti selezionati la notevole visibilità dell'opera;

- 5) la *"Relazione di Impatto Ambientale"* conferma che nell'area di interesse l'uso del suolo si presenta prevalentemente agricolo rappresentato essenzialmente da ecosistemi semplificati costituiti da colture legnose, oliveti e vigneti in particolare e da colture erbacee, essenzialmente grano e ortaggi (pag. 67). Per quel che attiene gli *"ecosistemi naturali essi sono rappresentati da formazioni naturali di carattere erbaceo, spesso aventi aspetto di gariga e comunque caratterizzati da composizione floristica varia e da diverso grado di evoluzione.... i sopralluoghi e le rilevazioni in campo siano state svolte in un periodo (novembre) in cui la composizione floristica è povera"* (pag. 69). Nella definizione dei criteri progettuali svolta dalla *"Relazione di impatto ambientale"* si afferma che *"in particolare, dei pochi ulivi che è necessario rimuovere, quelli che rivestono un interesse naturalistico saranno trasferiti sempre all'interno dell'area di proprietà o presso i terreni della sottostazione, quali opere di mitigazione, o ancora messi a disposizione del Comune per essere trapiantati presso giardini pubblici o scuole"* (pag. 72), tuttavia lo studio non fornisce alcuna indicazione circa il numero di esemplari che dovrà essere espianato per la realizzazione dell'opera e delle relative opere annesse, né circa il loro eventuale carattere di monumentalità (ai sensi della l.r. 14/2007);
- 6) per quel che attiene l'aspetto urbanistico, sulla scorta quanto dichiarato dal proponente, l'area risulta a destinazione agricola secondo il vigente strumento urbanistico (pag. 3 *"Studio di inserimento urbanistico"*). La tavola *"Centrale eolica: piano regolatore generale e buffer dal limite dell'area edificabile urbana"* non riesce

ad essere esaustiva circa le tipizzazioni presenti nel territorio comunale limitandosi ad indicare il buffer di 1 km e rischia di essere riduttiva considerando anche la portata dell'areale interessato dalle opere in oggetto. Considerando la prossimità dell'area di intervento con i territori di Avetrana, Guagnano e San Pancrazio salentino sarebbero stati necessari degli approfondimenti circa tali Comuni;

- 7) la torre n. 2 è posta in prossimità di un ciglio di scarpata; la n. 1 è interna ad una ripa fluviale e posta su di un reticolo fluviale; la n. 10 a 64 m da ripa fluviale, gli AG nn. 6 e 16 sono posti su reticolo fluviale segnalato anche sull'IGM in scala 1:25.000; le torri nn. 17 e 18 sono prossime ad un reticolo fluviale segnalato anche sull'IGM in scala 1:25.000;
- 8) dall'osservazione delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 si evince che l'area in oggetto risulta antropizzata e caratterizzata dalla diffusa presenza di fabbricati, buona parte prossimi alle torri, la cui esistenza, destinazione e natura avrebbe dovuto essere opportunamente segnalata, valutata ed approfondita nella documentazione posta a corredo dell'istanza sia per quel che attiene l'analisi del rumore sia per quel che attiene le problematiche di sicurezza. In merito al rischio di incidenti connessi alla gittata nella *"Relazione specialistica: Calcolo della gittata degli elementi rotanti"* dapprima è segnalato (pag. 6) un valore massimo di 263 m (somma tra la gittata massima calcolata e la metà della lunghezza totale della pala) che viene poi rafforzato ulteriormente proponendo una distanza di 300 m tra la torre eolica e le zone sensibili quali strade statali e provinciali e i fabbricati adibiti a residenza o lavoro per un tempo di permanenza superiore alle 4 ore giornaliere. Relativamente all'analisi degli impatti acustici, svolta nell'elaborato *"Relazione specialistica: valutazione preventiva del rumore"* si rilevano diverse criticità: assenza dell'indagine fonometrica ante-operam e della verifica del criterio differenziale; inoltre i risultati ottenuti dalla implementazione del software utilizzato, sono privi di una relazione o tabella di supporto necessaria a commentare i dati rinvenuti dalle elaborazioni. L'area è solcata da una linea elettrica aerea da cui gli AG nn. 6, 12 e 17 distano rispettivamente 100 m, 82 m e 120 m;

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Salice Salentino (LE) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche in San Pancrazio Salentino ed Erchie (BR) possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Salice Salentino (LE) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche in San Pancrazio Salentino ed Erchie (BR) - Proponente: Business Energy S.r.l. - Sede legale: via G. d'Annunzio n. 31, 85025 Melfi (PZ).**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, della Provincia di Brindisi, del Comune di Salice Salentino, del Comune di San Pancrazio Salentino, del Comune di Erchie

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 217

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 63 MW da realizzare nel Comune di Avetrana (TA) nelle località "Masseria Frassanito", "Masseria Mosca" e "Masseria Centonze" e nel Comune di Erchie (BR), - Proponente: Puglia Energy S.r.l. - Sede legale: Via Aniene n. 14 - Roma.

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 22 marzo 2007 ed acquisita al prot. n. 5703 del 10.04.2007, la Società in epigrafe inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico sito nei Comuni di Avetrana (TA) ed Erchie (BR), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Con nota acquisita al n. 7107 del 04 maggio 2007 la Società in epigrafe comunicava di aver trasmesso copia del progetto ai Comuni di Avetrana ed Erchie e dell'avviso di deposito per la pubblicazione all'Albo pretorio dello stesso Comune, per 30 giorni consecutivi.

Con nota n. 8480 del 21 maggio 2007 il Settore Ecologia riscontrava l'istanza, richiedendo integrazioni documentali. Con la medesima nota il Settore Ecologia chiedeva di trasmettere la documentazione relativa al progetto anche alle Amministrazioni comunali in epigrafe per l'affissione all'albo pretorio. La stessa nota era trasmessa per conoscenza alle suddette Amministrazioni comunali chiedendo apposita attestazione di avvenuta affis-

sione dell'avviso pubblico per 30 giorni all'albo pretorio con indicazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute in detto termine nonché il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001.

La Società Puglia Energy con nota acquisita al n. 9481 del 13 giugno 2007 dichiarava di non essere tenuta a trasmettere le integrazioni richieste con la predetta nota, rilevando come *"tardiva ed inefficace"* la richiesta di procedere alla produzione delle stesse con riferimento al progetto di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili sito nel Comune di Avetrana ed Erchie e, in questa occasione, denominato *"Avetrana I"*; la Puglia Energy S.r.l., in particolare, dichiarava di ritenere non necessario dover trasmettere alcuna documentazione integrativa anche *"tutta la documentazione da Voi richiesta è già contenuta nel progetto depositato Vi"*; all'uopo allegava una missiva a firma del tecnico progettista e del consulente ambientale-forestale, con una sintesi dei risultati degli studi già condotti nell'area in esame;

La Regione Puglia- Settore Ecologia, dopo aver verificato che l'amministratrice di Puglia Energy coincideva con quella di En.It Puglia e con quella di altre società aventi medesima sede legale, le comunicava, con nota prot. n. 9545 del 14 giugno 2007, relativamente al parco eolico proposto nel Comune di Avetrana (*"Avetrana I"*), che il Settore avrebbe proceduto a quanto di propria competenza appena formalizzati gli adempimenti da parte dei Comuni interessati;

Il Comune di Erchie trasmetteva l'attestazione di avvenuta pubblicazione del progetto in epigrafe con nota acquisita al n. 13390 del 31 agosto 2007.

Con nota acquisita al n. 280 del 09 gennaio 2008 la Puglia Energy S.r.l. inoltrava richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90, relativi alle procedure di verifiche di assoggettabilità a VIA avviate da una società concorrente per due progetti di parchi eolici siti anch'essi nei Comuni di Avetrana e Manduria, interferenti con quelli presentati dalla scrivente.

Il Settore Ecologia riscontrava la predetta richiesta con nota n. 0796 del 18 gennaio 2008 comunicando gli orari di apertura al pubblico degli Uffici per informazioni, consultazioni ed accesso agli atti. Tale nota era inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Con nota acquisita al n. 7414 del 21 maggio 2008 il Comune di Avetrana comunicava l'attestazione di avvenuta pubblicazione del progetto in epigrafe e che non erano pervenute osservazioni e/o opposizioni.

Con nota acquisita al n. 74154 del 21 maggio 2008 il Comune di Avetrana, a mezzo del Responsabile del Settore (Ufficio tecnico, atteso il timbro in calce), esprimeva parere favorevole, *"visto il vigente PRG [...] per quanto di competenza, ai sensi della LR 11 del 12/4/2001"*

Con nota n. 11697 del 14 ottobre 2009 il Servizio Ecologia chiedeva all'Ufficio Energia dell'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico di anticipare lo stato delle istanze di Autorizzazione Unica presentate da alcune Società, tra cui quella in oggetto, relative alla realizzazione di impianti eolici nel Comune di Avetrana.

Con nota n. 11975 del 27 ottobre 2009 l'Ufficio VIA-VAS del Servizio Ecologia invitava la Società in epigrafe a presentare all'Autorità competente apposita convenzione stipulata con il Comune interessato con evidenza delle misure di ristoro ambientale da porre in essere. Nella medesima nota si rilevava che, dall'analisi della documentazione progettuale e dei dati in possesso dell'Ufficio, emergeva la presenza, nelle zone di intervento, di numerosi ulivi e muretti a secco. Pertanto, si richiedeva la presentazione di documentazione integrativa, indispensabile e propedeutica all'espressione del parere di competenza, circa il censimento delle piante con identificazione di quelle identificabili come monumentali e, in tal caso di specificare le procedure gestionali di espianto e reimpianto. Inoltre si richiedeva un esaustivo rilievo fotografico dei percorsi seguiti dalle strade di collegamento e dei cavidotti evidenziando la dimensione della carreggiata e la presenza di muretti a secco.

Intanto il Servizio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota acquisita al prot. 2856 del 25/2/2010, trasmetteva allo Scrivente Ufficio il proprio database, relativo ai procedimenti di autorizzazione unica in corso.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007

nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

⇒ **località:** Comune di Avetrana (TA) nelle località "Masseria Frassanito", "Masseria Mosca" e "Masseria Centonze" e Comune di Erchie (BR)

⇒ **principali caratteristiche dell'impianto** ("Relazione tecnico-descrittiva", p. 6):

- n° 21 aerogeneratori del tipo WinWinD-3, o similare, di potenza unitaria nominale pari a 3.000 kW, comprensivi al loro interno di cabine elettriche di trasformazione BT/MT;
- n° 1 cabina di smistamento a MT nel Comune di Avetrana;
- n° 1 sottostazione elettrica AT/MT da collegare in antenna alla stazione 150/400 kV di Terna S.p.A. nel Comune di Erchie - loc. Masseria Ciciarella;
- n° 1 stazione elettrica AT/AAT di Terna S.p.A. da collegare in entra-esce sulla linea aerea 380 kV Taranto Nord-Galatina;
- rete elettrica interna a 30 kV dai singoli aerogeneratori eolici alla cabina di smistamento e quindi alla sottostazione;

- rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo dell'impianto eolico mediante trasmissione dati via modem o satellitare.

⇒ **diametro rotore aerogeneratori:** 100 m ("Relazione tecnico-descrittiva", p. 8);

⇒ **altezza WTG:** Altezza torre 100 m (ibid. p. 8);

⇒ **dimensioni piazzole:** ogni piazzola misura 20 x 20 m (ibid. p. 9). L'occupazione di suolo dovuto alle piazzole degli aerogeneratori è, pertanto, di 8.400 m²;

⇒ **vettoriamento dell'energia:** La stazione di trasformazione riceverà energia dagli aerogeneratori attraverso la rete di media tensione. La rete è progettata in modo da prevedere che l'entrata dei cavi di rete (a MT 30 kV) avvenga in sotterraneo e l'uscita, ad AT 150kV, per linea aerea o sbarre rigide o cavo interrato AT. La sottostazione di trasformazione e di allacciamento verrà realizzata in adiacenza alla futura stazione 150/380 kV di proprietà di Terna S.p.A., collocata nel Comune di Erchie in loc. Masseria Ciciarella (ibid. p. 10);

⇒ **viabilità di servizio:** gli interventi relativi alla sistemazione della viabilità esistente e di quella da realizzare consistono nell'allargamento della carreggiata definita non inferiore a 4,00 - 4,50 m;

⇒ **calcolo della gittata:** a seguito di tale calcolo, l'impianto è situato ad almeno 300 m e le zone individuate come sensibili (strade statali e provinciali, edifici adibiti a residenza o lavoro per un tempo superiore alle 4 ore) (ibid. p. 6);

⇒ in base alla simulazione WASP sul layout di progetto si è verificato che l'impianto sarà caratterizzato da una producibilità netta stimata superiore alla 1.600 ore equivalenti (ibid. p. 13);

⇒ **valutazione del rumore:** è stata effettuata sulla base dell'individuazione di otto corpi recettori costituiti da edifici adibiti a residenza o lavoro per un tempo superiore alle 4 ore. Sulla base dei risultati ottenuti mediante l'applicazione del programma Windpro, si dichiara che la rumorosità dell'intero parco eolico alla periferia dell'abitato e della futura zona di espansione urbana è minore di 35 dB(A) ("Valutazione preventiva del rumore" p. 10)

⇒ **coordinate aerogeneratori:** *Tratte dal file DISWIND0705-01 02*

WGT	X	Y	11	2756851	4473983
1	2753755	4473284	12	2753765	4472695
2	2754045	4473379	13	2754096	4472754
3	2754359	4473471	14	2754420	4472863
4	2754705	4473587	15	2754704	4473057
5	2755034	4473680	16	2755388	4473260
6	2755331	4473770	17	2755728	4473278
7	2755610	4473895	18	2756037	4473315
8	2755944	4473859	19	2756347	4473345
9	2756237	4473941	20	2756648	4473378
10	2756543	4473956	21	2756947	4473310




Figura 1 - Localizzazione impianto su base IGM 1:25.000 con visualizzazione di altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella stessa area




Figura 2 – Visualizzazione dei vincoli su ortofoto SITPuglia 2006

- ⇒ l'assetto territoriale nell'area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell'ambito territoriale "Tavoliere salentino", così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). La valenza ecologia del territorio in esame è definita dal PPTR medio bassa: corrisponde prevalentemente alle colture seminative marginali ed estensive con presenza di uliveti persistenti e/o coltivati con tecniche tradizionali. La matrice agricola ha una presenza saltuaria di boschi residui, siepi, muretti e filari con sufficiente contiguità agli ecotoni, e scarsa ai biotopi. L'agroecosistema, anche senza la presenza di elementi con caratteristiche di naturalità, mantiene una relativa permeabilità orizzontale data l'assenza (o la bassa densità) di elementi di pressione antropica;
- ⇒ Il paesaggio dell'agro è profondamente segnato dalla coltura della vite (*Vitis vinifera*) ed infatti

l'area è uno dei più importanti distretti viti-vinicoli della regione Puglia, centro d'eccellenza e di allevamento di rinomati e pregiatissimi vitigni autoctoni (negramaro, malvasia, primitivo) e uliveti della pregiata varietà autoctona "Cellina di Nardò" ("Relazione tecnico-descrittiva", p. 5);

- ⇒ dall'analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge che gli aerogeneratori 4, 5, 8, 9, 11, 15, 20 ricadono in aree classificate come "seminative semplici in aree non irrigue", gli aerogeneratori 1, 21, 13, 14, 21 ricadono in aree classificate come "uliveti", gli aerogeneratori 3, 6, 7, 10, 17, 18, 19 ricadono all'interno di vigneti e, infine, l'aerogeneratore 12 all'interno di un'area classificata come "Aree a pascolo e praterie"

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inseri-

mento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- nella *“Relazione di impatto ambientale”*, riscontrata anche dall'analisi dell'uso del suolo come restituita dalle ortofoto, si evidenzia che la realizzazione dell'impianto comporterebbe lo spostamento di piante di ulivo, presumibilmente identificabili come monumentali, ma gli esemplari non vengono né identificati né quantificati;
- l'analisi del layout evidenzia che molti aerogeneratori sono in posizione ravvicinata rispetto a linee elettriche ad alta tensione, a distanze tali da non garantire a sufficienza sul rischio della salute pubblica per accidentale ribaltamento dell'aerogeneratore alla base, lungo la direzione più svantaggiosa. Lo sviluppo longitudinale del layout delle torri, con una occupazione territoriale di circa 3300 m in direzione est-ovest, potrebbe costituire un effetto barriera anche rispetto a possibili migrazioni dell'avifauna *da e verso* la fascia costiera ionica, effetto che andrebbe a sommarsi a quello dovuto allo sviluppo (pseudo-parallelo all'asse principale del layout) della linea elettrica ad alta tensione. Rispetto a queste possibili interferenze di area vasta è richiesto adeguato riscontro.
- L'area in oggetto, pur essendo caratterizzata da una prevalente matrice agricola, è collocata a breve distanza da formazioni a prateria e a macchia che costituiscano aspetti residuali di popolamenti sicuramente più estesi prima delle grandi trasformazioni agricole. Si ritiene che proprio la loro limitata estensione sia importante conferisca loro le caratteristiche di zona rifugio per specie vegetali e animali;
- l'impianto è situato a breve distanza da edifici (Masseria Frassanito, Masseria Mosca, Masseria Centonze e Masseria Motunato) tutti segnalati nella Carta dei Beni culturali. Nello studio non vi è un adeguato riscontro di compatibilità con queste preziose identità caratterizzanti il paesaggio agrario; si segnalano molti ulteriori fabbricati, anche regolarmente accatastati, a distanze non cautelative rispetto alla pubblica incolumità e al rischio determinato dalla gittata di elementi rotanti in caso di accidentale rottura (250- 300 m dai baricentri delle torri). Sarebbe

stato opportuno procedere ad una completa disamina dello stato d'uso attuale e potenziale di questi accidentali “punto di bersaglio”. Le uniche maggiori evidenze, in relazione ad esempio all'impatto acustico, sono state fornite rispetto ad insediamenti (definiti “aree sensibili al rumore”), tutti al di fuori, però, della perimetrale ottenuta dal congiungimento dei baricentri degli aerogeneratori più esterni, quindi molto distanti per riferire, in modo attendibile, circa l'alterazione del clima acustico in prossimità del parco eolico in progetto.

- Circa la compatibilità con le previsioni urbanistiche, nel Piano Strategico dell'Area Vasta tarantina, il Comune di Avetrana ha predisposto una programmazione, come da atti ufficiali visualizzabili nel parco progetti illustrato sul sito, anche relativamente al *“recupero paesaggistico - culturale di siti a forte valenza turistica e sulla riqualificazione”*, tra cui la realizzazione di un circuito con viabilità ciclistica per valorizzazione delle località naturalistiche e storico-culturali presenti sul territorio (Canale di San Martino, Masseria la Marina, Masseria Motunato ecc.), alcune delle quali (Bosco di Motunato) non troppo distanti dall'area di intervento. Questa circostanza introduce una possibile alterazione di dominanti ambientali, dovute al progetto di cui trattasi, rispetto allo scenario prefigurato dalla pianificazione territoriale;
- l'osservazione del territorio a scala più vasta permette di osservare le recenti trasformazioni dell'uso del suolo, con particolare riferimento alla presenza di altri impianti di produzione di energia rinnovabile, tra cui il solare fotovoltaico di taglia industriale nell'area vasta in cui il sito di intervento è incluso (tra Avetrana, Salice Salentino e San Pancrazio Salentino). Rispetto a questa circostanza si ravvisa la possibilità dell'ingenerarsi di impatti cumulativi ed interferenze ambientali potenzialmente dannose alla conservazione degli ecosistemi.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle com-

ponenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nei Comuni di Avetrana ed Erchie, proposto da Puglia Energy S.r.l, possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Avetrana (TA) nelle località "Masseria Frassanito", "Masseria Mosca" e "Masseria Centonze" e nel Comune di Erchie (BR), - Proponente: Puglia Energy S.r.l.- Sede legale: Via Aniene n. 14 - Roma;**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, alla Provincia di Taranto, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Erchie, al Comune di Avetrana.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I funzionari istruttori
Dott. For. Pierfrancesco Semerati
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 218

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 20 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Pozzo Zingaro" denominato "Finsud A" - Proponente: FINSUD S.r.l. - Sede legale: Piazza dell'Unità - 71011 Apricena (FG).

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 26/03/2007 ed acquisita al prot. n. 5635 del 10.04.2007, la Società in epigrafe inoltra al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Con nota n. 7720 del 16 maggio 2007, trasmessa per conoscenza all'Amministrazione comunale competente e all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, il Settore Ecologia chiedeva alla Società proponente di trasmettere la documentazione relativa al progetto anche all'Amministrazione comunale per l'affissione all'albo pretorio. Nella stessa nota il Settore Ecologia chiedeva all'Amministrazione comunale competente apposita attestazione di avvenuta affissione dell'avviso pubblico, per 30 giorni, all'albo pretorio con indicazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute in detto termine, nonché il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001.

Con nota acquisita al n. 8819 del 31 maggio 2007 il Settore Ecologia trasmetteva alla Finsud S.R.L. le

osservazioni prodotte dalla Eurowind S.R.L. ed acquisite al prot. n. 8779 del 31 maggio 2007, secondo le quali il progetto relativo all'impianto eolico proposto dalla Finsud non sarebbe stato rispondente *“alla normativa vigente in materia di corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio, in generale per il non rispetto delle distanze e in particolare con l'impianto della società EUROWIND”*. Con la medesima comunicazione, il Settore chiedeva quindi, al contempo, alla Finsud i relativi chiarimenti.

Con nota acquisita al n. 9618 del 15 giugno 2007 la Società FINSUD trasmetteva il progetto definitivo relativo all'iniziativa di cui trattasi, specificando che esso *“non modifica in alcun modo il layout di impianto”*;

Con nota n. 13213 del 21 agosto 2007 il Settore Ecologia acquisiva la contro-opposizione della FINSUD al progetto della EUROWIND S.r.l., motivata dalla circostanza per cui *“i terreni sui quali insistono i parchi eolici della scrivente società sono nella esclusiva disponibilità della FINSUD S.r.l. come da allegata convenzione con i proprietari dei terreni”*;

Il Settore 3° - Ufficio Tecnico del Comune di Ascoli Satriano con nota 4690 dell'8 maggio 2008, acquisita al protocollo del Settore Ecologia al n. 8176 del 03 giugno 2008 esprimeva parere favorevole all'intervento in oggetto dal punto di vista ambientale, nel rispetto dei vincoli emersi in fase istruttoria e *“fatto salvo il parere di merito di competenza dell'Amministrazione comunale da esprimersi in sede di Conferenza di Servizi ai sensi del D-Lgs 387/03”*. Nella medesima nota si attestava l'avvenuta affissione della documentazione relativa al progetto in questione per 30 giorni all'Albo pretorio comunale e si trasmetteva l'opposizione della Eurowind S.R.L. di cui ai capoversi precedenti.

Con nota acquisita al prot. n. 4328 del 2 aprile 2009 la Finsud Srl consegnava al Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, nonché ad altri soggetti istituzionali incardinati presso la Regione Puglia (Presidenza, Assessorato allo Sviluppo economico) una disamina di aspetti legati all'applicazione della DGR n.1462/2008 che si concludeva con una richiesta di *“corretta e puntuale applicazione”* della stessa al fine di evitare arbitrarie interpretazioni, nel tentativo di dirimere questioni legate ai criteri cronologici di presentazione delle istanze

di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

⇒ **località:** Comune di Ascoli Satriano, loc. “Pozzo Zingaro”

⇒ **n. aerogeneratori:** il layout è costituito da 10 aerogeneratori ognuno di potenza pari a 2000 kW per una potenza nominale complessiva di impianto pari a 20 MW (*“Relazione descrittiva”*, p. 5). Le torri sono ubicate in piazzole di 735 mq ciascuna (ibid, p. 8) con una occupazione di suolo complessiva di circa 7.350 m², in fase di cantiere. Si dichiara che la distanza minima tra gli aerogeneratori è di 300 metri nella fila e di 500 metri tra le file (*“Relazione descrittiva”*, p. 11);

- ⇒ **diametro rotore aerogeneratori:** 90 m (“*Relazione descrittiva*”, p. 5);
- ⇒ **altezza WTG:** Altezza torre 105 m (“*Relazione descrittiva*”, p. 5);
- ⇒ **vettoriamento dell’energia:** previsto mediante linee MT che convogliano l’energia prodotta al punto di consegna all’interno della sottostazione elettrica 30/380 kV. La lunghezza del cavidotto di connessione alla rete principale è pari a poco meno di 20 km, mentre la lunghezza dei cavidotti di collegamento interno ammonta a m 3.695 (dati tratti dai file “*a_cavidotto_connesione.shp*” e “*a_cavidotto.shp*”). I cavidotti saranno posati a profondità di circa 0,60 m;
- ⇒ **viabilità di servizio:** Per il collegamento tra i vari aerogeneratori è prevista la realizzazione di strade di larghezza pari circa 4/5 m, da raccordare con la viabilità esistente. La viabilità di accesso alle macchine sarà funzionante sia nella

- fase di cantierizzazione delle opere previste che nella successiva fase di esercizio dell’impianto (“*Relazione descrittiva*”, p. 8). Lo sviluppo complessivo di m 6.489 (dati tratti dal file “*a_piste.shp*”);
- ⇒ n. 1 cabina elettrica di impianto MT/AT per raccolta, trasformazione collegata alla sottostazione di connessione tramite linea di AT a 150 kV;
- ⇒ n. 1 cabina elettrica di impianto AT per convogliamento verso la rete elettrica nazionale dell’energia prodotta dagli aerogeneratori, con relativi locali “misura”, “produttore” e “gestore rete”;
- ⇒ il volume di scavo per ogni singolo aerogeneratore è di 580 m³ (“*Relazione descrittiva*”, p. 7);
- ⇒ **coordinate aerogeneratori:** *Tratte dalla “Relazione descrittiva”, p. 5.*

N_WTG	X	Y
1	2571238	4566852
2	2571054	4566504
3	2571833	4566454
4	2571554	4566417
5	2571327	4566272
6	2571689	4566031
7	2571588	4565730
8	2571123	4565577
9	2571471	4565385
10	2571263	4565894




Figura 1 - Localizzazione impianto su base IGM 1:25.000 con visualizzazione degli altri impianti presenti nella stessa area




Figura 2 - Visualizzazione dei vincoli su ortofoto SIT Puglia 2006

- ⇒ l'assetto territoriale nell'area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell'ambito territoriale "Tavoliere", così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). Attualmente si configura come l'inviluppo di numerose piane alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati digradanti verso il mare, separati fra loro da modeste scarpate;
- ⇒ secondo quanto riportato nella Scheda dell'Ambito paesaggistico 3 "Tavoliere", la valenza ecologica medio bassa dell'area in questione corrisponde prevalentemente alle colture seminatrici marginali ed estensive con presenza di uliveti persistenti e/o coltivati con tecniche tradizionali. La matrice agricola è caratterizzata da una presenza saltuaria di boschi residui, siepi, muretti e filari con sufficiente contiguità agli ecotoni, e scarsa ai biotopi. L'agroecosistema, anche senza la presenza di elementi con caratteristiche di naturalità, mantiene una relativa permeabilità orizzontale data l'assenza (o la bassa densità) di elementi di pressione antropica;
- ⇒ dall'analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge che tutti gli aerogeneratori ricadono in aree classificate come "seminativi semplici in aree non irrigue".

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- lo studio delle componenti ecosistemiche appare riferito alla più vasta area del Subappennino dauno e non piuttosto specificatamente alla zona in esame. Tanto le fitocenosi presenti quanto, soprattutto, la componente faunistica sono descritte in modo non sufficientemente approfondito;
- nello studio si accenna al fatto che la zona oggetto di intervento può essere interessata dal fenomeno delle migrazioni "in quanto il sito fa parte di un comprensorio che costituisce un buon collegamento ecologico fra le aree naturali del Subappennino Dauno con le zone umide costiere.

Sono comunque state osservate, nella zona, piccole concentrazioni di rapaci nel periodo immediatamente precedente le migrazioni autunnali e si rilevano presenze, soprattutto lungo le strade, sui pali delle linee telefoniche, di esemplari svernanti di poiana (Buteo buteo)" (Relazione Impatto Ambientale, p. 54-55) senza gli ulteriori necessari approfondimenti;

- le distanze tra gli aerogeneratori all'interno delle file e reciproche tra le stesse file appaiono non essere adeguate ad evitare una diffusa percezione di affollamento, soprattutto determinata dalla presenza dell'aerogeneratore n.6 tra le file degli aerogeneratori 3-4-5 e quella degli aerogeneratori 7-8-9-10. Si rileva inoltre che l'iniziativa progettuale proposta dalla stessa Finsud in località Favogna (ulteriori 11 pale), se pur distante oltre 7 km in linea d'aria, può essere pensata come una sorta di "lotto B" di uno stesso parco eolico, con una numerosità complessiva, cumulata a quella oggetto della presente proposta, significativamente cospicua (21 aerogeneratori);
- si ravvisano le condizioni per l'insorgenza di un significativo impatto cumulativo tra impianti di produzione di energia da fonte eolica di taglia industriale, in particolare con due altri impianti proposti nei Comuni di Ascoli Satriano ed Ortanova, già sottoposti a giudizio di compatibilità ambientale e quindi in avanzato iter procedimentale, la cui distanza da quello in oggetto raggiunge anche un minimo di 400 m;
- le aree su cui insistono le pertinenze (in particolare gli aerogeneratori) del parco eolico oggetto di istruttoria sono state già giudicate non compatibili sotto il profilo ambientale, per effetto di precedente determinazione resa da questo Servizio su impianto analogo, che ha considerato inidonei gli aerogeneratori proposti da altra società sui medesimi terreni;
- l'analisi di visibilità e di inserimento nello skyline dell'impianto avrebbe dovuto tener conto, oltre che principalmente dei parchi eolici già autorizzati (laddove non già installati), quantomeno dell'iniziativa progettuale "Finsud B" poiché proposta dalla stessa società e tale da far sì che i due lotti su cui insistono le due distinte progettualità siano reciprocamente visibili;
- in merito al rischio di incidenti, si rileva (in base alla CTR) la presenza di fabbricati entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m relati-

vamente agli aerogeneratori 1, 2, 7, 8 e 10. Una distanza quantomeno pari a 250/300 m è ritenuta opportuna per uniformare i criteri di valutazione a quelli adottati nel corso delle istruttorie di progetti che contemplano l'utilizzo dello stesso modello di aerogeneratori, oltre che realistica in base a studi di letteratura tecnica sul tema;

- la Relazione Impatto Ambientale non ha posto adeguatamente in evidenza le seguenti interferenze:
 - ✓ il cavidotto attraversa il tratturello Foggia-Ascoli-Lavello nonché i Canali Biasifiocco e Montecorvo, soggetti al vincolo di cui al R.D. del 20/12/1914 n. 6441;
 - ✓ l'impianto è parzialmente ricompreso in zone classificate dal PAI come "PG1", alle quali risulta comunque in gran parte prossimo;
 - ✓ il cavidotto attraversa zone classificate dal PAI come "PG1";
 - ✓ dall'analisi del layout definitivo risulta che l'impianto, sia nei suoi elementi costituenti principali, sia nelle opere accessorie, è prossimo a differenti pertinenze individuate nella Carta delle segnalazioni dei Beni archeologici del PPTR. In particolare l'aerogeneratore n.1 dista circa 196 metri dall'insediamento "Masseria Pozzo Zingaro" di età contemporanea, mentre il cavidotto di connessione è adiacente all'insediamento "Masseria Capo dell'Acqua" (età contemporanea) ed è prossimo all'insediamento "Posta del Duca" relativo ad un periodo esteso dal periodo di media età repubblicana (IV - II secolo a.C.) all'età romana imperiale (I - III secolo a.C.), all'insediamento "Serra del Riposo" riferito al periodo che si estende dall'età romana imperiale all'età tardo antica (IV-VI secolo a.C.) nonché all'insediamento di "Masseria del Riposo", di età contemporanea. Nello studio non vi è un adeguato riscontro di compatibilità con queste preziose identità caratterizzanti il paesaggio agrario;
- l'analisi di impatto acustico avrebbe dovuto essere affidata ad un tecnico specialista competente in acustica; inoltre, a fronte della evidenza dei fabbricati presenti nell'intorno dell'impianto e nelle aree intercluse tra le sue componenti, l'analisi avrebbe dovuto prevedere indagini più complete e più complesse, in particolare contemplando un maggior numero di ricettori sensibili

più vicini agli aerogeneratori ed una distribuzione delle curve di emissione acustica meno isotropa, che implementi anche gli effetti della direzione prevalente del vento.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;
dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;
si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Ascoli Satriano proposto da Finsud S.r.l. in località Pozzo Zingaro e denominato "Finsud A", possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente

in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Pozzo Zingaro" denominato "Finsud A" - Proponente: FINSUD S.r.l.- Sede legale: Piazza dell'Unità - 71011 Apricena (FG);**

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, alla Provincia di Foggia, al Comune di Ascoli Satriano.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il Funzionario istruttore
Pierfrancesco Semerari

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 219

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 22 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Favogna" denominato "Finsud B" - Proponente: FINSUD S.r.l. - Sede legale: Piazza dell'Unità - 71011 Apricena (FG).

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 26/03/2007 ed acquisita al prot. n. 5636 del 10.04.2007, la Società in epigrafe inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Con nota n. 7721 del 16 maggio 2007 trasmessa per conoscenza all'Amministrazione comunale competente e all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, il Settore Ecologia chiedeva alla Società in epigrafe di trasmettere la documentazione relativa al progetto anche all'Amministrazione comunale per l'affissione all'albo pretorio. Nella stessa nota il Settore Ecologia all'Amministrazione comunale competente chiedeva apposita attestazione di avvenuta affissione dell'avviso pubblico per 30 giorni all'albo pretorio con indicazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute in detto termine, nonché il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001.

Con nota acquisita al n. 8818 del 31 maggio 2007 il Settore Ecologia trasmetteva alla Finsud S.R.L. le

osservazioni prodotte dalla Eurowind S.R.L. ed acquisite al prot. n. 8779 del 31 maggio 2007, secondo le quali il progetto relativo all'impianto eolico proposto dalla Finsud non sarebbe stato rispondente *"alla normativa vigente in materia di corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio, in generale per il non rispetto delle distanze e in particolare con l'impianto della società EUROWIND"*. Con la medesima comunicazione, il Settore chiedeva quindi, al contempo, alla Finsud i relativi chiarimenti.

Con nota acquisita al n. 9617 del 15 giugno 2007 la Società FINSUD trasmetteva il progetto definitivo relativo all'iniziativa di cui trattasi, specificando che esso *"non modifica in alcun modo il layout di impianto"*;

con nota n. 13213 del 21 agosto 2007 il Settore Ecologia acquisiva la contro-opposizione della FINSUD al progetto della EUROWIND S.r.l., motivata dalla circostanza per cui *"i terreni sui quali insistono i parchi eolici della scrivente società sono nella esclusiva disponibilità della FINSUD S.r.l. come da allegata convenzione con i proprietari dei terreni"*;

Il Settore 3° - Ufficio Tecnico del Comune di Ascoli Satriano con nota 4688 dell'8 maggio 2008, acquisita al protocollo del Settore Ecologia al n. 8176 del 03 giugno 2008 esprimeva parere favorevole all'intervento in oggetto dal punto di vista ambientale, nel rispetto dei vincoli emersi in fase istruttoria e *"fatto salvo il parere di merito di competenza dell'Amministrazione comunale da esprimersi in sede di Conferenza di Servizi ai sensi del D-Lgs 387/03"*. Nella medesima nota si attestava l'avvenuta affissione della documentazione relativa al progetto in questione per 30 giorni all'Albo pretorio comunale e si trasmetteva l'opposizione della Eurowind S.R.L. di cui ai capoversi precedenti.

Con nota acquisita al prot. n. 4328 del 2 aprile 2009 la Finsud Srl consegnava al Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia, nonché ad altri soggetti istituzionali incardinati presso la Regione Puglia (Presidenza, Assessorato allo Sviluppo economico) una disamina di aspetti legati all'applicazione della DGR n.1462/2008 che si concludeva con una richiesta di *"corretta e puntuale applicazione"* della stessa al fine di evitare arbitrarie interpretazioni, nel tentativo di dirimere questioni legate ai criteri cronologici di presentazione delle istanze

di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **località:** Comune di Ascoli Satriano loc. "Favogna"
- ⇒ **n. aerogeneratori:** il layout è costituito da 11 aerogeneratori ognuno di potenza pari a 2000 kW per una potenza nominale complessiva di impianto pari a 22 MW ("Relazione descrittiva", p. 5). Le torri sono ubicate in piazzole di 735 mq ciascuna (p. 8) con una occupazione di

suolo complessiva di circa 8.085 m², in fase di cantiere. Si dichiara che le distanze minime sono state osservate sia con riferimento ai singoli aerogeneratori, sia tra le file parallele ("Relazione descrittiva", p. 11);

- ⇒ **diametro rotore aerogeneratori:** 90 m ("Relazione descrittiva", p. 6);
- ⇒ **altezza WTG:** Altezza torre 105 m ("Relazione descrittiva", p. 6);
- ⇒ **vettoriamento dell'energia:** mediante linee MT che convogliano l'energia prodotta al punto di consegna all'interno della sottostazione elettrica 30/380 kV. La lunghezza del cavidotto di connessione alla rete principale è pari a m 20.117 mentre la lunghezza dei cavidotti di collegamento assomma a m 4.129 (dati tratti dai file "a_cavidotto_connessione.shp" e "a_cavidotto.shp"). I cavidotti saranno posati a profondità di circa 0,60 m;
- ⇒ **viabilità di servizio:** Per il collegamento tra i vari aerogeneratori è prevista la realizzazione di strade di larghezza pari circa 4/5 m, da raccordare con la viabilità esistente. La viabilità di accesso alle macchine sarà funzionante sia nella fase di cantierizzazione delle opere previste che nella successiva fase di esercizio dell'impianto ("Relazione descrittiva", p. 8). Lo sviluppo complessivo di m 8.080 (dati tratti dal file "a_piste.shp");
- ⇒ n. 1 cabina elettrica di impianto MT/AT per raccolta, trasformazione collegata alla sottostazione di connessione tramite linea di AT a 150 kV;
- ⇒ n. 1 cabina elettrica di impianto AT per convogliamento verso la rete elettrica nazionale dell'energia prodotta dagli aerogeneratori, con relativi locali "misura", "produttore" e "gestore rete";
- ⇒ il volume di scavo per ogni singolo aerogeneratore è di 580 m³ ("Relazione descrittiva", p. 7);
- ⇒ **coordinate aerogeneratori:** Tratte dalla "Relazione descrittiva", p. 14

N_WTG	X	Y
1	2577690	4562679
2	2577940	4562468
3	2577886	4562200
4	2577962	4561938
5	2578025	4561641
6	2578163	4561408
7	2577959	4562937
8	2578241	4562892
9	2578347	4562606
10	2578314	4562336
11	2578427	4562075




Figura 1 - Localizzazione impianto su base IGM 1:25.000 con visualizzazione degli altri impianti presenti nella stessa area



Figura 2 – Visualizzazione dei vincoli su ortofoto SITPuglia 2006

- ⇒ l'assetto territoriale nell'area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell'ambito territoriale "Tavoliere", così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). Attualmente si configura come l'inviluppo di numerose piane alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati digradanti verso il mare, separati fra loro da modeste scarpate;
- ⇒ secondo quanto riportato nella Scheda dell'Ambito paesaggistico 3 "Tavoliere", la valenza ecologica medio bassa dell'area in questione corrisponde prevalentemente alle colture seminative marginali ed estensive con presenza di uliveti persistenti e/o coltivati con tecniche tradizionali. La matrice agricola prevede una presenza saltuaria di boschi residui, siepi, muretti e filari con sufficiente contiguità agli ecotoni, e scarsa ai biotopi. L'agroecosistema, anche senza la presenza di elementi con caratteristiche di naturalità, mantiene una relativa permeabilità orizzon-

tale data l'assenza (o la bassa densità) di elementi di pressione antropica;

- ⇒ dall'analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge che tutti gli aerogeneratori ricadono in aree classificate come "seminativi semplici in aree non irrigue", tranne il n. 6 che ricade in un'area classificata come "cespuglieti e arbusteti".

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- lo studio delle componenti ecosistemiche appare riferito alla più vasta area del Subappennino dauno e non piuttosto, specificatamente, alla zona in esame. Tanto le fitocenosi presenti quanto, soprattutto, la componente faunistica

sono descritte in modo non sufficientemente approfondito;

- inoltre, nello studio si accenna al fatto che la zona oggetto di intervento può essere interessata dal fenomeno delle migrazioni *“in quanto il sito fa parte di un comprensorio che costituisce un buon collegamento ecologico fra le aree naturali del Subappennino Dauno con le zone umide costiere. Sono comunque state osservate, nella zona, piccole concentrazioni di rapaci nel periodo immediatamente precedente le migrazioni autunnali e si rilevano presenze, soprattutto lungo le strade, sui pali delle linee telefoniche, di esemplari svernanti di poiana (Buteo buteo)”* (Relazione Impatto Ambientale, p. 54-55) senza operare i necessari approfondimenti in merito;
- pur essendo stata rispettata la minima interdistanza tra gli aerogeneratori, l'“effetto selva” non appare scongiurato poiché il layout ibrido, con una conformazione più a “cluster” (grappolo) piuttosto che per file parallele, con diversi aerogeneratori disallineati, genera una diffusa percezione di affollamento;
- in merito al rischio di incidenti, si rileva (in base alla CTR) la presenza di fabbricati entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m per gli aerogeneratori: 1, 3, 4, 7 e 8. Una distanza quantomeno pari a 250/300 m è ritenuta opportuna per uniformare i criteri di valutazione a quelli adottati nel corso delle istruttorie di progetti che contemplano l'utilizzo dello stesso modello di aerogeneratori, oltre che realistica in base a studi di letteratura tecnica sul tema;
- gli aerogeneratori 1, 5, 6 e 8 ricadono in zone classificate come “PG1”;
- si ravvisano le condizioni per l'insorgenza di un significativo impatto cumulativo tra più impianti di produzione di energia da fonte eolica di taglia industriale, in particolare con un altro proposto nello stesso territorio comunale, già sottoposto a giudizio di compatibilità ambientale e quindi in avanzato iter procedimentale, la cui distanza da quello in oggetto raggiunge anche un minimo di poco più di 1 km. Per lo stesso impianto menzionato, sono già state giudicate inidonee alcune ubicazioni ricadenti in aree limitrofe a quelle opzionate dalla progettualità in esame, suggerendo una possibile inidoneità ambientale dell'intero comprensorio;
- l'analisi di visibilità e di inserimento nello skyline dell'impianto avrebbe dovuto tener conto, oltre che principalmente dei parchi eolici già autorizzati (laddove non già installati), quantomeno dell'iniziativa progettuale “Finsud A” poiché proposta dalla stessa società e tale da far sì che i due lotti su cui insistono le due distinte progettualità siano reciprocamente visibili;
- la Relazione Impatto Ambientale non ha posto adeguatamente in evidenza le seguenti interferenze:
 - il cavidotto di connessione è, in un tratto, adiacente ad un corridoio di connessione rappresentato dal Canale *Marana La Pidocchiosa*, in un altro tratto attraversa un altro corridoio di connessione individuato nel *Canale San Leonardo*. Entrambi sono del tipo fluviale residuale;
 - il cavidotto, alcuni tratti delle piste di servizio e gli aerogeneratori nn. 2, 4, 5 e 7 interferiscono con l'area buffer del tratturello Foggia-Ascoli-Lavello;
 - il cavidotto attraversa l'area buffer del tratturo “Braccio Lagano - Candela” e il Canale Ponticello, S. Spirito e San Leonardo assoggettati a vincolo istituito dal R.D. 20 dicembre 1914 n. 6441;
 - il cavidotto, alcuni tratti delle piste di servizio e l'aerogeneratore n. 6 con il corso d'acqua “Marana Castello”, assoggettato a vincolo istituito dal R.D. 20 dicembre 1914 n. 6441;
- a fronte della evidenza dei fabbricati presenti nell'intorno dell'impianto e nelle aree intercluse tra le sue componenti, l'analisi di impatto acustico avrebbe dovuto essere affidata ad un tecnico specialista competente in acustica, prevedendo indagini più complete e più complesse, in particolare contemplando un maggior numero di ricettori sensibili più vicini agli aerogeneratori ed una distribuzione delle curve di emissione acustica meno isotropa, che implementi anche gli effetti della direzione prevalente del vento.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle com-

ponenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Ascoli Satriano, proposta da Finsud Srl in località Favogna e denominato "Finsud B", possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate

direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Favogna" denominato "Finsud B"- Proponente: FINSUD S.r.l.- Sede legale: Piazza dell'Unità - 71011 Apricena (FG);**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Ascoli Satriano.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il Funzionario istruttore
Pierfrancesco Semerari

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 220

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 120 MW da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia (FG) in località 'Piana' - Proponente: Atlanta srl - Sede legale: Via Passariello n. 137, 80038 Pomigliano d'arco (NA).

L'anno 2011 addì 10 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 26.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5639 del 10.04.2007 di questo Servizio, la società Atlanta srl inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, per la proposta di parco eolico sito nel Comune di Monteleone di Puglia (FG); con successiva nota acquisita al prot. n. 7435 del 10.05.2007 comunicava di aver depositato l'istanza presso tale Comune e di aver richiesto a quest'ultimo di procedere con l'affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico.

Lo scrivente Servizio, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 8466 del 24.05.2007, richiedeva le opportune integrazioni, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa al Comune di Monteleone di Puglia (FG) ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava il Comune ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

Con nota acquisita al prot. n. 932 dell'11.06.2007 di questo Servizio alcuni cittadini trasmettevano osservazioni relativamente all'istanza in oggetto, che con successiva nota prot. n. 9746 del

18.06.2007 questo Servizio trasmetteva alla società Atlanta srl e al Sindaco del Comune di Monteleone di Puglia. L'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 5420 del 28.06.2007 acquisita al prot. n. 11851 del 20.07.2007 di questo Servizio, riscontrava alle osservazioni dei cittadini e la società Atlanta srl, con nota acquisita al prot. n. 11862 del 20.07.2007, controdeduceva alle osservazioni citate.

La società Atlanta srl, con nota pervenuta il 15.06.2007 ed acquisita al prot. n. 10611 del 28.06.2007 di questo Servizio, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.

Con nota acquisita al prot. n. 13223 del 21.08.2007 di questo Servizio alcuni cittadini trasmettevano osservazioni relativamente alle integrazioni depositate presso il Comune di Monteleone relative all'istanza in oggetto che con successiva nota prot. n. 13990 del 12.09.2007 questo Servizio trasmetteva alla società Atlanta srl, al Sindaco del Comune di Monteleone di Puglia ed alla Comunità Montana del Subappennino dauno meridionale.

Con nota prot. n. 2144 del 23.07.2007, acquisita al prot. n. 13208 del 20.08.2007 di questo Servizio, il Comune di Monteleone di Puglia attestava l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico relativo al progetto indicato, evidenziando altresì che in tale periodo erano pervenute osservazioni. Contestualmente attestava che il progetto non contrastava con le previsioni dello strumento urbanistico vigente. A tale nota questo Servizio riscontrava, con missiva prot. n. 18149 del 4.12.2007, chiedendo di esplicitare il parere richiesto ai sensi della l.r. 11/2001, e di evidenziarne l'esito.

La società Atlanta s.r.l. con nota acquisita al prot. n. 18427 dell'11.12.2007 di questo Servizio, al fine di velocizzare le comunicazioni e l'iter procedurale, depositava il parere favorevole rilasciato dal Comune di Monteleone con nota prot. n. 3190 del 6.12.2007.

Con nota acquisita al prot. n. 2259 del 6.02.2008, la Atlanta S.r.l. controdeduceva alle seconde osservazioni pervenute per l'impianto eolico da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia.

Con nota acquisita al prot. n. 2265 del 6.02.2008 alcuni cittadini riscontravano la nota con cui il Comune di Monteleone esprimeva parere favorevole all'istanza in oggetto, che con successiva nota prot. n. 3710 del 25.02.2008 questo Servizio trasmetteva alla società Atlanta srl, al Sindaco del

Comune di Monteleone di Puglia ed all'Assessorato allo Sviluppo Economico Ufficio Energia della Regione Puglia.

Con nota acquisita al prot. n. 7021 del 17.06.2009, la Atlanta S.r.l. depositava agli atti di questo Servizio un elaborato denominato "Ulteriori analisi sull'impatto acustico e sul calcolo della gittata massima".

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade interamente nel territorio comunale di Monteleone di Puglia (FG), località "Piana" (pag. 19 "Relazione tecnico-descrittiva")
- ⇒ **Numero di aerogeneratori:** 4 (pag. 26 "Relazione di impatto paesaggistico")
- ⇒ **Potenza unitaria:** 2 MW (*ibidem*)

- ⇒ **Potenza complessiva:** 8 MW (pag. 27 “*Relazione di impatto paesaggistico*”)
- ⇒ **Diametro rotore:** 82 m (*ibidem*)
- ⇒ **Altezza torre (al mozzo):** 85 m (*ibidem*)
- ⇒ **Sviluppo verticale complessivo:** 126 m
- ⇒ **Coordinate:** tratte dallo shape file “*pale_point*” nel supporto digitale allegato all’istanza

AG	X	Y
1	2540371,554	4559608,338
2	2540782,728	4558999,606

AG	X	Y
3	2541356,585	4558827,37
4	2541602,6	4558731,902

Occorre evidenziare che la potenza nominale non è univocamente determinata nell’istanza in oggetto, in effetti alla pag. 1 dell’elaborato “*Relazione sui criteri di inserimento ambientale*”, il proponente segnala una potenza di 2,3 MW e quindi una potenza complessiva di 9,2 MW. Ed ancora nella “*Relazione tecnica descrittiva*” (pag. 18) segnala una potenza nominale variabile da 8 a 9,2 MW ed un diametro rotorico fino a 70/80 m (pag. 22).

Poiché come indicato nella Tavola A8 “*Planimetria con individuazione del punto di connessione alla rete elettrica*” e nella Tavola “*Criteri di scelta delle aree destinate alla realizzazione del progetto e inquadramento vincolistico*” (di cui alla nota acquisita al prot. n. 10611 del 28.06.2007 di questo Servizio) si propongono due tracciati del cavidotto di collegamento alla RTN, uno che giunge alla sottostazione di Accadia (FG) ed uno che muovendosi in direzione opposta raggiunge la stazione di Savignano Irpino (AV), e considerando che in quest’ultimo caso è necessario interpellare la Regione Campania per i tratti che la interessano, la presente istruttoria si riferisce alle aree ricadenti nel territorio pugliese.




Figura n. 1 - Inquadramento dell’area di interesse su cartografia IGM in scala 1:50.000 (stralcio foglio 431 “Ariano Irpino”) con localizzazione del parco eolico.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- 1) l'istanza in oggetto ricade nella porzione centro-settentrionale del territorio di Monteleone di Puglia, comune della provincia di Foggia posto in prossimità del confine con la Regione Campania nel settore meridionale del subappennino dauno, che geomorfologicamente risulta caratterizzato da *“un contesto in continua evoluzione per la presenza di piccole e grandi frane che trovano condizioni predisponenti nella natura dei terreni affioranti, nella sismicità dell'area, nelle innaturali acclività, nella mancanza di un'adeguata copertura arborea e nel clima inclemente qui più che nelle altre parti della regioni... Fino ad ora, nel solo subappennino dauno compreso entro i limiti amministrativi della Puglia, sono state schedate poco più di 840 frane tutte piuttosto importanti”* (pagg. 70-71 dell'elaborato *“Analisi fisica integrata del territorio della provincia di Foggia”* del PTCP di Foggia). Sempre il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nella Tavola A1 *“Tutela dell'integrità fisica”* (foglio 25) segnala a nord dell'abitato di Monteleone un'area di frana definita dal progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia) ed individua il tracciato di una faglia: nel tratto in cui essa diviene presunta sono localizzati gli aerogeneratori T1 e T2. La sensibilità geomorfologica è confermata dalla carta geomorfologica del PUTT/p n. 433 che individua nell'area di interesse alcune nicchie di frana, dal Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) che segnala zone a pericolosità geomorfologica elevata (PG2) e dalla carta idrogeomorfologica n. 433 della Regione Puglia che individua altresì in prossimità delle torri una cresta affilata che muovendosi in direzione nord-ovest sud-est taglia in due gruppi il parco eolico (T1 e T2) e (T3 e T4). Le torri T1 e T2 sono localizzate in aree aventi acclività compresa fra il 10% ed il 20% (Tavola 6 *“Carta delle Acclività”* contenuta nello *“Studio di compatibilità idrogeologica - Relazione geologico-tecnica”*) e la torre T4 ricade in un'area a vincolo idrogeologico;
- 2) all'interno della superficie di 10 km di profondità di veduta significativa individuata dal proponente (pag. 72 *“Relazione di impatto paesaggistico”*) sono presenti alcuni impianti già realizzati: l'ubicazione dell'istanza in oggetto è tale che vi possa essere un impatto cumulativo (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani) legato alla presenza di diversi aerogeneratori collocati nell'area vasta. Sarebbe stata ad esempio necessaria una valutazione della *co-visibilità* (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti *sequenziali* che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell'area;
- 3) per quel che riguarda l'impatto paesaggistico e visivo, la *“Relazione di impatto paesaggistico”*, segnala che il centro storico di Panni risulta interessato dal più elevato impatto (pag. 57). Anche dal centro abitato di Monteleone di Puglia sono visibili tutti gli aerogeneratori, come peraltro evidenziato dalle simulazioni fotografiche contenute nella Tavola B02 *“Inserimento fotorealistico dell'opera nel paesaggio”*;
- 4) in merito all'uso del suolo, il sito di interesse si caratterizza per una molteplicità di ambienti: campi coltivati, campi sottoposti a set-aside, margini dei campi e margini di strada; prateria secondaria nuda, cespugliata e arbustata; macchia mediterranea e gariga; boschi di latifoglie mesofili e meso-xerofili, boschi ripariali e ambienti umidi; boschi di conifere (pagg. 103-104 *“Relazione di incidenza ambientale”*). La relazione sottolinea una serie di criticità, evidenziando che *“nel complesso la maggior parte degli aerogeneratori risultano ubicati tra formazioni vegetazionali costituite da boschetti, macchie, garighe e praterie, che, se anche di piccole estensioni, risultano ecologicamente importanti in quanto visitate alternativamente da fauna gravitante per scopi trofici e riproduttivi”*, che *“due aerogeneratori risultano ubicati in posizione critica: uno ad una distanza di circa 70 m e l'altro ai margini di formazioni vegetazionali costituite da praterie cespugliate e garighe”* (pag. 98) e che *“gli impatti negativi indiretti causati dall'edificazione di almeno due aerogeneratori che verrebbero a trovarsi a*

distanze attorno a 200 m e 70 m da un'area boschiva" (pag. 108). Alle pagg. 123 e 124 lo studio evidenzia che la torre T4 risulta localizzata a circa 70 m dai margini dell'area forestale di Bosco Colizzi di valenza naturalistica e conservazionistica tanto che si ritiene necessaria la sua delocalizzazione. In merito agli impatti sulla fauna la citata relazione evidenzia che *"tutti gli aerogeneratori andranno ad insistere su di un'area interessata dal nibbio reale come zona di caccia"* (pag. 108) ed ancora che *"l'impianto va a ricadere nell'ambito di maggior presenza della specie e solo la struttura lineare, con soli 4 elementi, renderebbe compatibile la sua presenza con quella del Nibbio reale, ma le due torri T3 e T4 risultano avere una interdistanza insufficiente a garantire la continuazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle specie"*. Sempre in relazione a tali criticità conclude affermando che *"si sottolinea che l'area, per la sua sensibilità e per la presenza anche con significative concentrazioni di fauna eccezionale valore non consente installazioni di impianti eolici che non siano costituiti da poche pale molto distanziate fra loro. In caso contrario si assisterebbe all'abbandono dell'area da parte della fauna (ed in particolar modo dell'avifauna) più sensibile. La presenza di un dormitorio di Nibbio reale nelle vicinanze impone la massima cautela anche in fase di cantiere e nel successivo ripristino dell'ambiente"* (pag. 177);

- 5) dall'osservazione congiunta della *"Relazione sul rapporto del progetto con lo stato dei luoghi e il PRG"*, della Tavola 02 *"Rumori e vibrazioni"* e delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 si evince che l'area in oggetto risulta diffusamente antropizzata e caratterizzata dalla presenza di diversi fabbricati posti in prossimità degli aerogeneratori che nella documentazione allegata all'istanza, vengono articolati in tre categorie: *"abitati più di 4 ore al giorno"*, *"abitati saltuariamente"* e *"ruderi"*; a tal proposito si segnala che le 9 fotografie riportate nella *"Relazione sul rapporto del progetto con lo stato dei luoghi e il PRG"* spesso non consentono di apprezzare il distinguo che il proponente ha svolto fra fabbricati *"abitati più di 4 ore al giorno"* e fabbricati *"abitati saltuariamente"*. In merito all'analisi degli impatti acustici, svolta

nell'elaborato *"Studio di impatto acustico"* si rilevano diverse criticità: assenza dell'indagine fonometrica ante-operam e della verifica del criterio differenziale; inoltre i risultati ottenuti dalla implementazione del software utilizzato, sono privi di una relazione o tabella di supporto necessaria a commentare i dati rinvenuti dalle elaborazioni; si rileva inoltre la mancanza la firma di un tecnico abilitato in merito.

- 6) In merito al rischio di incidenti connessi alla gittata nella *"Dimostrazione della gittata massima"* si segnala un valore massimo di 138,49 m, relativo ad un aerogeneratore con altezza al mozzo uguale ad 85 m e con pale di 41 m. Nell'elaborato integrativo *"Ulteriori analisi sull'impatto acustico e sul calcolo della gittata massima"*, peraltro privo di firma e timbro del tecnico progettista, si segnala che la distanza massima a cui il frammento tocca il suolo è pari a circa 295 m. Tuttavia d'ufficio è opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m. Dalla lettura incrociata delle tabelle denominate *"Distanza"* e *"Rumore area sensibile"* dello *"Studio di impatto acustico"*, oltre che dall'osservazione dell'ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006, si rileva che entro i 300 m dalle torri T1, T2 e T3 sono posti fabbricati individuati come *"case abitate"* dalla tabella *"Rumore area sensibile"*.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal propo-

nente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Monteleone di Puglia (FG) proposta dalla società Atlanta s.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE le osservazioni acquisite al prot. n. 932 dell'11.06.2007 di questo Servizio e le controdeduzioni della Società Atlanta s.r.l. acquisite al prot. n. 11862 del 20.07.2007 di questo Servizio;

VISTE le osservazioni acquisite al prot. n. 13223 del 21.08.2007 di questo Servizio e le controdeduzioni della Società Atlanta s.r.l. acquisite al prot. n. 2259 del 6.02.2008 di questo Servizio;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia (FG), nella località denominata "Piana" - Proponente: Atlanta srl - Sede legale: Via Passariello n. 137, 80038 Pomigliano d'arco (NA).**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, del Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, della Regione Campania, della Provincia di Foggia, del Comune di Monteleone di Puglia.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 221

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 60 MW da realizzare nel Comune di Lucera (FG), in località "Sequestro e Saggese" - Proponente: Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. già Zefiro S.r.l. - Sede legale: Via Durini n. 16/18, 20122 Milano.

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 26 marzo 2007 ed acquisita al prot. n. 5640 del 10.04.2007, la Società in epigrafe inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Lucera (FG), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Con nota acquisita al n. 7104 del 04 maggio 2007 la Società in epigrafe comunicava di aver trasmesso copia del progetto al Comune di Lucera e del *Rende Noto* per la pubblicazione all'Albo pretorio dello stesso Comune per 30 giorni consecutivi.

Con nota n. 8465 del 24 maggio 2007 il Settore Ecologia chiedeva di trasmettere la documentazione relativa al progetto anche all'Amministrazione comunale per l'affissione all'albo pretorio. La stessa nota era trasmessa per conoscenza all'Amministrazione comunale competente chiedendo apposita attestazione di avvenuta affissione dell'avviso pubblico per 30 giorni all'albo pretorio con indicazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute in detto termine, nonché il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001.

Con nota acquisita al n. 10112 del 22 giugno 2007 la Società specificava di aver provveduto in data 13 aprile 2007 alla trasmissione della documentazione al Comune di Lucera con relativa richiesta di pubblicazione e rende noto.

Con nota acquisita al n. 13474 del 05 settembre 2007 la Società trasmetteva copia dell'avvenuta affissione all'albo pretorio del progetto in questione. In detta attestazione si dichiarava che nei trenta giorni decorrenti dal 16 maggio 2007 non erano pervenute "osservazioni e memorie al progetto di cui all'oggetto".

Con nota acquisita al n. 2356 del 06 febbraio 2008 la Zefiro S.r.l. trasmetteva il parere ambientale comunale ex art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001 espresso con nota 44637 del 15 novembre 2007. Relativamente alla proposta di Zefiro S.r.l il Dirigente del IV Settore comunale (Attività produttive) riferiva compatibilità ambientale in conformità con il PRIE (Piano Regolatore degli Impianti Eolici la cui procedura di approvazione si dichiarava avviata) a tutti gli aerogeneratori a meno di n.4 unità. Per ulteriori n.6 unità era riferita "sovrapposizione" con altre iniziative progettuali.

Con nota acquisita al n. 1949 del 15 febbraio 2010 la Società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. comunicava di aver incorporato, con atto di fusione in data 11 dicembre 2009, la Società Zefiro S.r.l., già interamente posseduta, subentrando ad essa a tutti gli effetti di legge, in tutti i contratti, diritti e ragioni inerenti l'impianto eolico in oggetto.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico

degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **località:** Comune di Lucera loc. "Sequestro e Saggese"
- ⇒ **n. aerogeneratori:** il layout è costituito da 30 aerogeneratori di potenza unitaria di 2 MW ("Relazione tecnica", p. 20) per una potenza complessiva di 60 MW. Le torri sono ubicate in piazzole di 2.100 mq ciascuna ("Relazione tecnica", p. 24); Il progetto, prevedendo l'installazione di 30 aerogeneratori localizzati in aree attualmente destinate ad uso agricolo.
- ⇒ **diametro rotore aerogeneratori:** circa 90 m ("Relazione tecnica", p. 21);
- ⇒ **altezza WTG:** Altezza torre 80 m ("Relazione tecnica", p. 20);
- ⇒ **vettoriamento dell'energia:** mediante linee MT che convogliano l'energia prodotta al punto di consegna all'interno della sottostazione elettrica 30/380 kV. La lunghezza del cavidotto principale è pari a m 2.194 mentre la lunghezza dei cavidotti secondari assomma a m 32.405 (dati tratti dai file "cavidotto_principale.shp" e "cavidotto_secondari.shp").
- ⇒ **viabilità di servizio:** le predette piazzole sono collegate alla viabilità esistente mediante stradelli larghi 5 m ("Relazione tecnica", p. 25). I lavori sulla viabilità interessano la sistemazione di strade esistenti per m 1.826 e la realizzazione di nuove strade per m 12.177 (dati tratti dai file "strade_da_sistemare.shp" e "strade_nuove.shp") ("Relazione tecnica", p. 29);
- ⇒ **coordinate aerogeneratori:** Tratte dai dati vettoriali del CD allegato alla documentazione cartacea (WTG_point.shp)

1	2547407	4603090	16	2552961	4598095
2	2547959	4603117	17	2553406	4598197
3	2548307	4603010	18	2552797	4597507
4	2548702	4602778	19	2553348	4597799
5	2549314	4602817	20	2553938	4597718
6	2549396	4601974	21	2554533	4597866
7	2550306	4602046	22	2551743	4597503
8	2550829	4601980	23	2552010	4597147
9	2551200	4602182	24	2552325	4596744
10	2551860	4601318	25	2553344	4596716
11	2549027	4601254	26	2554039	4597153
12	2548666	4601585	27	2554865	4596961
13	2547843	4602388	28	2554382	4596511
14	2547290	4602396	29	2553913	4596191
15	2546412	4602730	30	2555097	4596223




Figura 1 - Localizzazione impianto su base IGM 1:25.000 con visualizzazione degli altri impianti presenti nella stessa area




Figura 2 – Visualizzazione dei vincoli su ortofoto SIT Puglia 2006

- ⇒ l'assetto territoriale nell'area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell'ambito territoriale "Tavoliere", così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). Attualmente si configura come l'inviluppo di numerose piane alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati digradanti verso il mare, aventi altitudine media non superiore a 100 m s.l.m., separati fra loro da modeste scarpate;
- ⇒ dall'analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge che gli aerogeneratori 1 - 15 e 22 - 30 ricadono in aree classificate come "seminativi semplici in aree non irrigue" mentre gli aerogeneratori 16 - 21 ricadono in aree classificate come "seminativi semplici in aree non irrigue"

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni

sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- il layout propone uno schema di dispersione degli aerogeneratori abbastanza diffuso e con geometrie planimetriche irregolari, che non sembrano tener conto dell'esigenza del minor consumo di suolo possibile. L'areale di potenziale impatto risulta, in particolare, molto esteso coinvolgendo- con riferimento all'impronta inscritta nella perimetrale esterna- ben due comprensori di oltre 600 ha;
- nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto sono presenti le seguenti specie considerabili come "sensibili": poiana, gheppio, barbagianni, nibbio bruno, nibbio reale, gufo comune ("Relazione di incidenza ambientale", p. 133). In particolare, per quanto riguarda la poiana, in base agli avvistamenti nel comprensorio "si evince

come l'area dell'impianto possa in qualche modo interagire con la presenza di questo rapace" (p. 134). Per quanto concerne il nibbio reale, nella predetta relazione si pone in evidenza che la zona occupata dagli aerogeneratori 1 - 15 è utilizzata da detta specie "come area di alimentazione e la presenza del rapace risulta sufficientemente costante probabilmente anche in relazione alla discarica presente nella zona e, conseguentemente, alla maggiore o minore presenza di potenziali prede". A tale riguardo si osserva che gli aerogeneratori n. 14 e 15 sono posti rispettivamente a 212 e 64 metri dalla discarica che, da quanto dichiarato, funge da zona trofica per il nibbio reale.

- La localizzazione del gruppo di aerogeneratori 1 - 15, in particolare, sembrerebbe essere causa di impatto sull'avifauna presente nella zona: l'analisi della connettività ecologica fornita non esclude, infatti, la presenza di flussi migratori consistenti ("Relazione di incidenza ambientale", p. 145) e di flussi minori dovuti alla dispersione degli animali. La documentazione fornita non consente, pertanto, di escludere la possibilità di impatti negativi dell'impianto sull'avifauna, soprattutto se aggiornata rispetto all'evoluzione dello stato dei luoghi e dalla incrementata presenza di aerogeneratori sul territorio, ad oggi e nel breve-medio termine attesa;
- con particolare riferimento all'ultima circostanza evidenziata nel punto precedente, si ravvisa la potenziale cumulazione di impatti considerata la vicinanza con un altro impianto già dotato di parere di compatibilità ambientale nello stesso sito, con il rischio dell'ingenerarsi di "interferenze distruttive" in termini ambientali, sino a determinare il cosiddetto "effetto selva" per eccessivo affollamento di aerogeneratori;
- gli aerogeneratori del gruppo 1 - 15 andrebbero a saturare completamente, anche in ragione di alcuni aerogeneratori già assenti in quest'area, la zona compresa tra due corridoi di connessione (fluviali - residuali) costituiti dal Torrente Triolo e dal Rio Il Canaletto, anche individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- gli aerogeneratori del gruppo 1 - 15 ricadono in zona definita PG1 (Pericolosità Geomorfologica Media e moderata) dal PAI dell'AdB-Puglia: rispetto a questa evidenza non è fornito adeguato

riscontro in termini di compatibilità delle opere civili e di quelle di cantiere con l'assetto idrogeomorfologico del territorio, con conseguente stima del rischio di eventi di dissesto anche a larga scala, oltre che puntuali;

- alcuni tratti di nuove strade da realizzare (e di cavidotti per esse passanti) per raggiungere il previsto sito di alcuni aerogeneratori attraversano aree soggette a particolare tutela generando, pertanto, le seguenti interferenze:
 - ✓ la strada che conduce all'aerogeneratore n. 4 attraversa il braccio tratturale "Pozzo delle Capre - Fiume Triolo" ed è prossima all'insediamento neolitico "Massera Lamiozza";
 - ✓ la strada che conduce all'aerogeneratore n. 15 attraversa l'insediamento, risalente anch'esso al Neolitico, denominato "Cava Petrilli";
 - ✓ la sottostazione è situata all'interno di una zona riportata nella Carta delle segnalazioni dei Beni archeologici del PPTR soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.lgs 142/2004;
- si ritiene che tali interferenze non siano state debitamente considerate;
- si segnala la elevata e diffusa presenza di masserie e beni architettonici nel contesto rurale interessato dall'intervento. Si tratta di elementi di riconosciuto valore culturale, solo per citarne alcuni:
 - ✓ lotto a nord: Masseria *Il Feudo*- insediamento di età contemporanea citato nel PTCP di Foggia e nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia (CBC); Masseria *Lamiozza*, villaggio del neolitico (CBC); Masseria *Melchiorre*, villaggio del neolitico (CBC); *La Motticella*, insediamento più Masseria ed altri corpi di fabbrica ad esso afferenti tra cui il Casale (CBC);
 - ✓ lotto a sud: insediamento *Il Posticchio II* (neolitico, CBC); *Masseria Carrescia*, *Masseria Grotticelle*, *Masseria Saggese*, *Saggese I e Saggese II*, *Masseria Villano III*; *Masseria Schifata*, *Masseria Rizza* e *Masseria Saccone* (CBC).

La valutazione dei sistemi antropici appare incompleta attesa la numerosità e l'importanza di questi ambiti poiché, al di là della semplice disamina dello stato attuale di abitabilità di questi fabbricati, esiste un chiaro richiamo di valori di ricettività turistica e ricreativa di questi luoghi.

Inoltre la “Relazione sul rapporto dell’impianto con lo stato dei luoghi e il PRG” presenta una piccola mappa al suo interno che non è coerente in ogni sua parte con la tavola “Rumore e Vibrazioni” circa il rilievo dello stato d’uso delle masserie.

- Circa lo studio del rumore, vi è da dire che a fronte della complessità del sistema insediativo e culturale, è identificato un solo ricettore sensibile per l’impatto acustico: masseria La Motticella rispetto al quale sia stato verificato il rispetto dei valori limite di intensità rumorosa. Si consideri inoltre che le coordinate degli aerogeneratori implementati nella simulazione non coincidono puntualmente con quelle ricavabili dagli *shape file* forniti nella documentazione digitale trasmessa;
- tutti gli aerogeneratori risultano visibili da almeno un punto di vista significativo quale quello coincidente con le zone circostanti Castel Fiorentino e l’abitato di Lucera.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell’intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell’arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell’impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Lucera in località “Sequestro e Saggese”, proposto da Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. già Zefiro S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l’assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d’impatto ambientale ai sensi dell’art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l’Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione ad altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all’assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l’art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Lucera (FG), in località "Sequestro e Saggese" - Proponente: Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. già Zefiro S.r.l., Sede legale: Via Durini n. 16/18, 20122 Milano.**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Lucera.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I funzionari istruttori
Dott. For. Pierfrancesco Semrari
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 222

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 8 MW da realizzare nel Comune di Cerignola (FG), in località "San Carlo" - Proponente: EEZ2 S.r.l. Energia Emissioni Zero 2 già SUER S.r.l. - Sede legale: Riviera di Chiaia, n. 287 Napoli.

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 26.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5676 del 10.04.2007, la Società in epi-

grafe inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Cerignola (FG), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Nella medesima nota la suddetta Società precisava che *“l'area interessata dal progetto a realizzarsi risultava già coinvolta in analogo procedimento attivato a cura della Gierret S.r.l., aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Cerignola per l'affidamento in concessione, tra l'altro, di un impianto eolico da realizzare dal fondo”* e che avverso la suddetta aggiudicazione la Società, unitamente alla sig.ra Annalisa Gasparri proprietaria del terreno in questione avevano proposto ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi alla VIII sezione del TAR Campania - Napoli, R.G. n. 1269/2007 al fine di conseguire l'annullamento della predetta aggiudicazione, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Con nota n. 11507 del 12 luglio 2007 il Settore Ecologia ritrasmetteva la nota n. 8491 del 24 maggio 2007 con cui si riscontrava l'istanza richiedendo integrazioni documentali, nonché rammentando di trasmettere le stesse anche all'Amministrazione comunale per l'affissione all'albo pretorio. La stessa nota era trasmessa per conoscenza all'Amministrazione comunale competente chiedendo apposita attestazione di avvenuta affissione dell'avviso pubblico per 30 giorni all'albo pretorio con indicazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute in detto termine nonché il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001.

Con nota pervenuta in data 12 settembre 2007, ed acquisita al n. 14693 del 24 settembre 2007, la SUER S.r.l. trasmetteva le integrazioni richieste con la predetta nota, fornendo altresì chiarimenti nel merito.

Il Comune di Cerignola, con nota n. 32871 del 24 dicembre 2007, acquisita al n. 2320 del 06 febbraio 2008, procedeva alla disamina del progetto dal punto di vista tecnico ed amministrativo. In particolare, il Dirigente del Settore Edilizia Privata, Ambiente e Verde Pubblico affermava di aver dato seguito al deposito degli elaborati da parte del proponente con apposita pubblicazione in avviso pubblico per 30 giorni, procedendo poi all'espressione del parere tecnico. Tuttavia le determinazioni con-

clusive si avvalevano della considerazione dell'insieme delle proposte pervenute presso l'amministrazione comunale e del rispetto della pianificazione comunale in materia di impianti eolici, discendente dalla normativa regionale allora vigente. In tal senso, il parere conclusivo reso, rilevando *“carenze documentali ed elementi ostativi confliggenti con la specifica norma comunale o tali da non consentire un adeguato apprezzamento di conformità”*, determinava di non poter dare corso alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Le società Asja S.p.a., Alerion Energie Rinnovabili S.r.l., Eurowind S.r.l., CER S.r.l., EEZ 2 S.r.l., SUER S.r.l., preso atto di quanto rilevato, nel corso di un incontro promosso dall'amministrazione comunale di Cerignola in data 25/7/2008, da parte del Servizio Ecologia della Regione Puglia relativamente alle interferenze tra i progetti da esse presentati nel Comune di Cerignola, trasmettevano, con nota presentata il 12 marzo 2009 ed acquisita al n. 3486 del 18 marzo 2009, un accordo teso alla eliminazione delle reciproche interferenze territoriali, attraverso una razionalizzazione delle rispettive proposte progettuali.

Il Servizio Ecologia, con nota n. 5970 del 25 maggio 2009, chiedeva alle stesse società firmatarie dell'accordo, chiarimenti in merito allo stesso, avendo rilevato sensibili variazioni puntuali sull'ubicazione di taluni aerogeneratori, che, laddove confermate, avrebbero causato l'impossibilità a procedere alla valutazione e alla mancanza di univocità nella identificazione del layout di progetto, nel seguito del procedimento.

Con nota congiunta, le predette Società, con comunicazione acquisita al n. 9632 dell'11 agosto 2009, confermavano la volontà di dare corso alle suddette varianti progettuali discendenti dal predetto accordo, giustificando gli spostamenti intervenuti con l'obiettivo di operare una ottimizzazione della risorsa eolica.

Con nota n. 3188 del 31 marzo 2011 la SUER s.r.l. dichiarava che la domanda di autorizzazione ed il relativo progetto erano stati ceduti alla società controllata EEZ 2 s.r.l. Energia Emissioni Zero 2; la sede legale restava invariata.

Con nota n. 3189 del 31 marzo 2011 la subentrata EEZ 2 s.r.l. chiedeva di conoscere lo stato della verifica di assoggettabilità a VIA dell'impianto in oggetto.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **località:** Comune di Cerignola loc. "San Carlo"
- ⇒ **n. aerogeneratori:** il layout definitivo è costituito da 4 aerogeneratori di potenza unitaria di 2 MW ("Relazione descrittiva", p. 2) per una potenza complessiva di 8 MW. Le torri sono ubicate in piazzole di 1.000 mq ciascuna ("Relazione descrittiva", p. 5); Il progetto, prevedendo l'installazione di 4 aerogeneratori localizzati in aree attualmente destinate ad uso agricolo, determinerà pertanto l'occupazione di suolo complessiva di circa 4.000 m²;
- ⇒ **diametro rotore aerogeneratori:** circa 90 m ("Tav. 08 - particolare turbine");
- ⇒ **altezza WTG:** Altezza torre variabile tra 80 e 100 m; ("Tav. 08 - particolare turbine");
- ⇒ **vettoriamento dell'energia:** mediante linee MT che convogliano l'energia prodotta al punto di consegna all'interno della sottostazione elettrica 30/380 kV. ("Relazione descrittiva", p. 5);
- ⇒ **viabilità di servizio:** le predette piazzole sono collegate alla viabilità esistente mediante stradelli larghi 4/5 m per uno sviluppo di 3.452 (dato tratto dal file "Collegamento Rete Elettrica.dwg");
- ⇒ **cavidotto:** interrato ad una profondità minima di 120 cm e realizzato lungo la viabilità esistente ("Relazione descrittiva", p. 6) per uno sviluppo complessivo pari a ml 1.087 (dato tratto dal file "Collegamento Rete Elettrica.dwg");
- ⇒ **coordinate aerogeneratori:** dato tratto dal file "Collegamento Rete Elettrica.dwg", poi aggiornato in seno all'accordo di cui alla nota acquisita al prot. n. 3486 del 18 marzo 2009

WGT	X	Y
T01	2580521	4556206
T02	2580467	4556494
T03	2580479	4556837
T04	2581122	4556660

T03' (post-accordo)	2580668	4556993	Delta = 245 m
----------------------------	---------	---------	---------------




Figura 1 - Localizzazione impianto su base IGM 1:25.000 con visualizzazione degli altri impianti presenti nella stessa area




Figura 2 - Visualizzazione su ortofoto con evidenza della vincolistica

- ⇒ l'assetto territoriale nell'area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell'ambito territoriale "Tavoliere", così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). Attualmente si configura come l'inviluppo di numerose piane alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati digradanti verso il mare, aventi altitudine media non superiore a 100 m s.l.m., separati fra loro da modeste scarpate;
- ⇒ dall'analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge che gli aerogeneratori ricadono in aree classificate come "seminativi semplici in aree irrigue". A circa 700 m dall'aerogeneratore T04 vi sono lembi residuali zone classificate come "aree a pascolo naturale e praterie"

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- non si esclude un impatto negativo sull'avifauna atteso che l'impianto dista circa 1.130 metri dall'invaso di Capacciotti, ricompreso nel Parco naturale regionale "Fiume Ofanto nonché nel SIC "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti", e individuato quale elemento costitutivo della rete della naturalità così come definita dal PPTR. Tale zona è connessa con "*il corridoio migratorio con osservazione prevalente di anatidi*" (SIA, p. 144). Tale distanza, secondo quanto riportato nello studio citato, ridurrebbe il rischio di collisione per l'avifauna migratoria con gli aerogeneratori, ma nel caso di "*spostamenti più localizzati quali possono essere quelli derivanti dalla frequentazione differenziata di ambienti diversi nello svolgersi delle attività cicliche della giornata si svolgono anch'essi a quote variabili da pochi metri a diverse centinaia di metri di altezza rispetto al suolo*" (SIA, p. 145) la zona di impianto, secondo lo Studio citato, potrebbe costituire una fonte di potenziale disturbo. Inoltre, nel SIA si osserva che "*La relativa povertà faunistica del sito, per quanto riguarda possibili prede di rapaci diurni e notturni, ne fa un luogo di caccia di non vitale importanza*

anche se si deve sottolineare che l'ampiezza dell'impianto e la densità delle macchine, così come concepito dal progetto senza le opere di mitigazione, comprometterebbero l'uso del territorio per i rapaci". In particolare, l'area di intervento è prossima alle zone in cui è stata osservata una maggiore presenza del nibbio reale (SIA, pp. 125-126) e della poiana (SIA, pp. 128-129). Sebbene l'area di intervento sembrerebbe immediatamente esterna a tali aree in base alla rappresentazione fornita, per il nibbio reale si ritiene che "*la vicinanza delle due aree di maggior presenza fa ipotizzare che anche la zona dell'impianto sia interessata dalla presenza della specie*" (SIA p. 126);

- si ravvisano le condizioni per l'insorgenza di un significativo impatto cumulativo, sia sulle componenti paesaggistiche che su quelle ambientali e naturalistiche, tra l'impianto proposto di produzione e altri presenti nei pressi. In particolare, si fa riferimento ad altri due altri impianti, uno fotovoltaico situato a circa 800 metri di distanza e uno eolico situato a circa m 2.800 di distanza, entrambi autorizzati con Determinazioni del Dirigente del Servizio Energia della Regione Puglia;
- le aree su cui insistono le pertinenze (in particolare gli aerogeneratori) del parco eolico oggetto di istruttoria sono state già giudicate non compatibili sotto il profilo ambientale, per effetto di precedente determinazione di assoggettabilità a VIA resa da questo Servizio su impianto analogo, che ha considerato non esonerabili dalla VIA gli aerogeneratori proposti da altra società pressoché sui medesimi terreni, il che contribuisce ad una maggiore considerazione ambientale del comprensorio opzionato dalle opere di progetto;
- in merito agli aspetti progettuali, si rileva che:
 - ✓ non vi è univocità nella definizione del posizionamento dell'aerogeneratore T3, nel senso che la prima proposta ricadeva in un dato sito e quella successiva, a valle dell'accordo tra società proponenti impianti analoghi nella stessa area vasta ed in particolare nel Comune di Cerignola, in un sito il cui baricentro dista circa 250 m dal primo. Lo scrivente Ufficio aveva rilevato, nella corrispondenza intercorsa con la Società e riportata in narrativa, come una nuova definizione del layout comportasse una ambiguità nell'oggetto della pro-

posta da valutare, tuttavia il proponente ha inteso confermare detta variante. Si rileva come la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale possa essere la sede opportuna per aggiornare gli studi ambientali conformemente al layout ultimo proposto, atteso che lo studio del rischio ambientale per rottura accidentale (gittata) e le simulazioni di impatto acustico sono componenti dell'impatto ambientale strettamente dipendenti, più di altre, dalla posizione baricentrica di ogni singolo aerogeneratore proposto;

- ✓ non appare scongiurato il rischio di incidenti, si rileva (in base alla CTR) la presenza della Mass.a Capacciotti entro il raggio coperto dalla gittata massima in caso di rottura accidentale dell'aerogeneratore T3, sia nella precedente edizione che in quella aggiornata (che, anzi, lo avvicinerrebbe ulteriormente ad un secondo fabbricato). Una distanza quantomeno pari a 250/300 m è ritenuta opportuna per uniformare i criteri di valutazione a quelli adottati nel corso delle istruttorie di progetti che contemplano l'utilizzo dello stesso modello di aerogeneratori, oltre che realistica in base a studi di letteratura tecnica sul tema;
- ✓ nella simulazione condotta, a mezzo software, del clima acustico post-operam l'aerogeneratore T1 è traslato di circa 30 m dalla sua posizione di progetto, come evidente dall'elenco delle coordinate stampato sull'Allegato A della "Relazione preventiva dell'impatto acustico";
- ✓ non è chiarito lo stato d'uso attuale e potenziale del fabbricato ubicato internamente alla perimetrale del layout di progetto (congiungente i baricentri degli aerogeneratori in pianta) e le motivazioni per cui esso è stato escluso dal novero dei ricettori sensibili agli impatti sia acustico che di rischio per la pubblica incolumità (gittata).
- In merito ad attraversamenti o inclusione delle opere di progetto in aree vincolate, si rilevano le seguenti interferenze, non poste alla base di alcun approfondimento di merito rispetto alle ricadute in termini di impatto ambientale:
 - ✓ il tracciato del cavidotto e alcuni tratti delle strade di accesso, già esistenti, ricadono nel buffer di 100 m del Tratturello "Foggia - Ascoli - Lavello";

- ✓ l'aerogeneratore T02 è situato in prossimità dell'insediamento neolitico "Capacciotti" individuato nella Carta delle segnalazioni dei Beni archeologici del PPTR;

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica proposto da EEZ2 S.r.l. Energia Emissioni Zero 2, già SUER S.r.l., nel Comune di Cerignola in località "San Carlo"- possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente

in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e **CONSIDERATA** la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Cerignola (FG), nella località denominata "San Carlo" - PropONENTE: EEZ2 S.r.l. Energia Emissioni Zero 2, già SUER S.r.l., sede legale: Riviera di Chiaia, n. 287 Napoli;**

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e al Comune di Cerignola.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I funzionari istruttori
Dott. for. Pierfrancesco Semerari
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 223

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 42 MW da realizzare nel Comune di Altamura (BA), in località "Barone" - Proponente: Gaia Wind S.r.l. - Sede legale: Via Carlo Alberto Dalla Chiesa palazzo gemello C - 84040 Capaccio Scalo (SA).

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 26 marzo 2007 ed acquisita al prot. n. 5686 del 10.04.2007, la Società in epigrafe inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia richiesta di esame di compatibilità ambientale dello studio redatto ai sensi dell'art.14 del Regolamento regionale n.16 del 2006, relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Altamura (BA), allegando all'uopo, a parte il progetto tecnico confezionato a parte, uno studio denominato "Verifica di Assoggettabilità a VIA".

Con nota n. 10233 del 25 giugno 2007 il Settore Ecologia rilevava che, da una verifica preliminare della documentazione allegata, ai fini del perfezionamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, la documentazione prodotta era carente relativamente alla descrizione degli impatti attesi, in fase di cantiere e di esercizio e relative misure di compensazione e relativamente agli impatti sugli ecosistemi, anche attraverso l'individuazione cartografica delle unità caratterizzanti e, inoltre, chiedeva di trasmettere la documentazione relativa al progetto anche all'Amministrazione comunale per l'affissione all'albo pretorio. La stessa nota era trasmessa per conoscenza all'Amministrazione comu-

nale competente chiedendo apposita attestazione di avvenuta affissione dell'avviso pubblico per 30 giorni all'albo pretorio con indicazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute in detto termine nonché il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001.

Con nota acquisita al n. 10620 del 28 giugno 2007 la Società proponente dichiarava l'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Altamura per 30 giorni dal 17 aprile 2007 al 17 maggio 2007.

Con nota prot. n. 11473 dell'11 luglio 2007 il Settore Ecologia comunicava che la suddetta istanza non poteva essere accolta atteso che l'area di intervento ricadeva intermente nell'area IBA nonché nel SIC9120007 "Alta Murgia".

Con nota acquisita al prot.n. 12254 del 25 luglio la Società in epigrafe trasmetteva le integrazioni richieste.

Con successiva nota acquisita al n. 13250 del 22 agosto 2007, la Società proponente faceva rilevare che l'area di intervento era totalmente esterna al suddetto SIC e che l'istanza era stata presentata precedentemente alla pubblicazione del perimetro dell'area IBA sul sito della Regione Puglia.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data

di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **località:** Comune di Altamura loc. "Barone"
- ⇒ N. 14 aerogeneratori ognuno di potenza pari a 3000 kW;
- ⇒ N. 1 cabina di smistamento e sezionamento;
- ⇒ N. 1 sottostazione AT/MT da ubicare nei pressi del traliccio per il sostegno della linea di trasmissione alta tensione, sito nell'area stessa del parco eolico.
- ⇒ Rete elettrica interna a 20 kV dai trasformatori delle turbine alla cabina di smistamento e, quindi, alla sottostazione;
- ⇒ Rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell'impianto mediante trasmissione dati via modem.
- ⇒ **n. aerogeneratori:** il layout è costituito da 14 aerogeneratori ognuno di potenza pari a 3000 KW ("Relaz_eolico_altamura", p. 42) per una potenza complessiva di 42 MW. Le torri sono ubicate in piazzole di 875 mq ciascuna (p. 47). Il progetto, prevedendo l'installazione di 14 aerogeneratori localizzati in aree attualmente desti-

nate ad uso agricolo, determinerà pertanto l'occupazione di suolo complessiva di circa 12.250 m², in fase di cantiere;

- ⇒ **diametro rotore aerogeneratori:** 90 m ("Relaz_eolico_altamura", p. 42);
- ⇒ **altezza WTG:** Altezza torre 100 m ("Relaz_eolico_altamura", p. 39);
- ⇒ **calcolo della gittata:** è di circa 140 m con un ambito di variazione per il caso reale di circa il 20% per cui la gittata della pala V90 3 MW sarà di circa 112 m;
- ⇒ **vettoriamento dell'energia:** mediante linee MT che convogliano l'energia prodotta al punto di consegna all'interno della sottostazione elettrica 30/380 kV. I cavidotti sono denominati "Linea 1", "Linea 2", "Linea 3" e "Linea 4" lunghi rispettivamente m 6.950, m 1.912, m 4.612 e m 7.453 per uno sviluppo complessivo di m 20.927 (tavola PT 06);
- ⇒ **viabilità di servizio:** le predette piazzole sono collegate alla viabilità esistenti mediante stradelli larghi 5 m ("Relaz_eolico_altamura", p. 52);
- ⇒ **produttività:** circa 84 GWh/anno ed un periodo di funzionamento annuo pari a circa 2000 ore equivalenti, al netto delle riduzioni di rendimento e delle incertezze
- ⇒ **coordinate aerogeneratori:** *Tratte da dati vettoriali*

ID	X	Y
1	2656499	4517316
2	2656791	4517134
3	2657528	4517326
4	2657824	4517148
5	2658126	4517162
6	2658689	4516834
7	2656952	4516552
8	2657294	4516567
9	2657630	4516590
10	2658387	4516476
11	2658822	4516074
12	2659491	4515275
13	2657720	4515605
14	2658512	4515699




Figura 1 - Localizzazione impianto su base IGM 1:25.000 con visualizzazione degli altri impianti presenti nella stessa area




Figura 2 – Visualizzazione dei vincoli su ortofoto SITPuglia 2006

⇒ l'assetto territoriale nell'area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell'ambito territoriale "Alta Murgia", così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). L'ambito delle murge alte è costituito, dal punto di vista geologico, da una ossatura calcareo-dolomitica radicata, spesso alcune migliaia di metri. Morfologicamente, delineano una struttura "a gradinata", avente culmine lungo un'asse diretto parallelamente alla linea di costa.

⇒ dall'analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge che tutti gli aerogeneratori ricadono in aree classificate come "seminativi semplici in aree non irrigue"

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- l'area di impianto è interamente ricompresa nell'IBA-135 "Murge", il cui perimetro coincide in gran parte con quello della ZPS IT9120007-Murgia Alta tranne alcune porzioni di territorio tra cui quella in cui ricade la proposta oggetto di valutazione, che è inclusa solo nell'IBA. In quest'ultima risultano segnalate specie avifaunistiche prioritarie, tra cui *Falco naumanni*; *Falco biarmicus* *Burhinus oediconemus* *Coracias garrulus* *Melanocorypha calandra* *Lanius minor*, più altre specie non qualificanti ma prioritarie per la gestione, ovvero *Circaetus gallicus* e *Calandrella brachydactyla*;
- tra gli impatti ambientali dei parchi eolici vi è senz'altro l'effetto di disturbo sull'avifauna, ragione per cui la collocazione in area IBA risulta particolarmente critica. Si ricorda che l'inventario delle IBA di BirdLife International, fondato su criteri ornitologici quantitativi, è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C-3/96 del 19 maggio 1998) come strumento scientifico per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS. Esso rappresenta quindi il sistema di riferimento nella valutazione del grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS.

La scelta localizzativa dell'impianto eolico in tale contesto non appare sufficientemente giustificata in questo senso.

- L'area di impianto è costituita da un'ampia zona investita da colture a seminativo ma situate a breve distanza da ambiti caratterizzati da aspetti naturalistici di grande importanza. Si osserva la presenza di habitat quale quello comunitario 62A0 "*Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale - Scorzonera tatarica villosae*" nel raggio di circa 1000 metri dagli aerogeneratori 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- nella parte del SIA relativo all'analisi degli impatti sull'avifauna si rileva che "*per alcune specie come l'Albanella reale, l'Albanella minore, il Falco di palude e il Nibbio bruno, che tendono a effettuare voli di migrazione molto bassi alla ricerca di cibo, posso esserci potenziali pericoli di impatto*" e che "*la dislocazione spaziale dell'impianto proposto dovrebbe interferire solo marginalmente con le principali traiettorie di volo utilizzate dagli uccelli (in particolare i rapaci diurni) in migrazione sull'altopiano delle Murge, anche se tale affermazione necessita di una conferma oggettiva attraverso uno studio sulla migrazione primaverile ed autunnale*";
- l'impianto dista circa 300 m da una zona principale individuata nell'ambito del Sistema per la naturalità secondo il PPTR e circa m 700 dal Parco nazionale dell'Alta Murgia;
- l'aerogeneratore "5" dista circa 480 metri da un rimboschimento di conifere;
- in merito al rischio di incidenti, si rileva (in base alla CTR) la presenza di fabbricati entro il raggio stimato di gittata massima di circa 250/300 m dal parco eolico, anche tra gli aerogeneratori. Solo per una parte di essi si è provveduto ad una ricognizione puntuale (fotografica; cfr Tavola PT 11) e per un ulteriore sottoinsieme ad una rappresentazione dello stato di abitabilità (Allegato C- Calcolo del Leq, pag. 10) con un riscontro che varia da "masseria abitata" a "masseria abbandonata, in fase di ristrutturazione e presumibilmente abitata in futuro". Lo stato delle informazioni sin qui acquisite non è sufficientemente confortante circa l'assenza di impatti a danno della matrice insediativa diffusa e al tessuto abitativo extraurbano. Un riscontro in termini di compatibilità è opportuno che comprenda anche l'inserimento paesaggistico delle torri in tale contesto.

- L'impianto è situato a circa m 700 dai siti "Malerba" (resti archeologici di un villaggio neolitico) e "Pontrelli" (cava dei dinosauri).
- Si rileva infine che la documentazione trasmessa in allegato allo studio per la Verifica di Assoggettabilità a VIA non comprende file vettoriali del layout completo di progetto.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Altamura, in località "Barone" proposta da Gaia Wind S.r.l.- possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione ad altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed

autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Altamura (BA), in località "Barone" - Proponente: Gaia Wind S.r.l.- Sede legale: Via Carlo Alberto Dalla Chiesa palazzo gemello C - 84040 Capaccio Scalo (SA);**

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Bari, al Comune di Altamura.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I funzionari istruttori
Dott. For. Pierfrancesco Semerari
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 225

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Veglie 1", di potenza pari a 57 MW, da realizzare nel Comune di Veglie (BR) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE) ed Erchie (BR) - Proponente: Energia S.r.l. - Sede legale: Via Aniene, 14, 00198 Roma.

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 26.03.2007 ed acquisita dal Servizio Ecologia regionale al prot. n. 5866 del 10.04.2007, la ENERGIA S.r.l., chiedeva di procedere alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativamente alla proposta di parco eolico denominato "Veglie 1", di potenza pari a 57 MW, ricadente nel Comune di Veglie (LE) ed anche nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE) ed Erchie (BR) per quel che riguarda le relative opere ed infrastrutture connesse.

Con nota del 24.04.2007 acquisita al prot. n. 7062 del 03.05.2007 del Servizio Ecologia, il proponente comunicava all'Ufficio VIA regionale di aver depositato in data 13.04.2007 presso i Comuni di San Pancrazio Salentino (BR) ed Erchie (BR), e, in data 16.04.2007, presso i Comuni di Veglie (LE) e Salice Salentino (LE), copia del progetto definitivo dell'istanza allegando copia delle lettere di deposito.

Lo scrivente Servizio, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot.

n. 10232 del 25.06.2007 richiedeva le opportune integrazioni, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa ai Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE) ed Erchie (BR) ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava le amministrazioni comunali ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001. Il Servizio ritrasmetteva con nota prot. n. 11301 del 09.07.2007, la precedente nota a causa della omissione del Comune di Veglie (LE).

Con nota del 19.07.2007 acquisita al prot. n. 11873 del 20.07.2007 la Società Energia S.r.l. comunicava di non dover produrre alcuna documentazione integrativa a causa della tardiva richiesta di integrazioni, rispetto a quanto previsto dalla l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., specificando altresì che gli approfondimenti richiesti risultavano già contenuti nella documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Con nota prot. n. 13231 del 21.08.2007, l'Area tecnica Settore LL.PP. e Settore Urbanistica del Comune di Erchie (BR) trasmetteva l'avviso di deposito all'Albo Pretorio comunale, della proposta progettuale, dal 27.04.2007 al 26.05.2007.

Con nota prot. n. 13923 del 10.09.2007, l'Ufficio Tecnico Comunale di San Pancrazio Salentino (BR) trasmetteva l'avviso di deposito all'Albo Pretorio comunale, della proposta progettuale, dal 03.05.2007 al 01.06.2007.

Con nota del 01.08.2008 acquisita al prot. n. 11669 del 21.08.2008, il Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Suap del Comune di Veglie (LE), trasmetteva l'avviso di deposito all'Albo Pretorio comunale, della proposta progettuale, dal 18.06.2007 al 17.07.2007 ed esprimeva favorevole ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001 per la realizzazione del progetto proposto ad eccezione degli aerogeneratori nn. 1 e 13 in quanto ricadenti in area di pertinenza ed annessa negli ATD ed elenco delle acque pubbliche secondo le NTA del PUTT/p.

Con nota prot. n. 13231 del 21.08.2007, l'Area tecnica Settore LL.PP. e Settore Urbanistica del Comune di Erchie (BR) trasmetteva l'avviso di deposito all'Albo Pretorio comunale, della proposta progettuale, dal 27.04.2007 al 26.05.2007.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata ricade in una fascia territoriale compresa tra masseria "Cantalupi", masseria "La Casa", masseria "Nova" nel territorio comunale di Veglie (LE). Le relative opere ed infrastrutture connesse al parco eolico, sono ubicate anche nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE) ed Erchie (BR). Tale zona si colloca a Nord-Ovest del centro abitato, in prossimità del confine comunale di Salice Salentino (BR) ("Relazione tecnico-descrittiva", pag.3)
- ⇒ **N. aerogeneratori:** 19 aerogeneratori ubicati nel Comune di Veglie (*ibidem*)
- ⇒ **Diametro rotore aerogeneratori:** 100 m ("Relazione tecnico-descrittiva", pag.8)
- ⇒ **Altezza torre:** 100 m (*ibidem*)

⇒ **Potenza nominale singolo aerogeneratore:** 3 MW (*ibidem*)

⇒ **Coordinate:** Le coordinate riportate qui sopra ed utilizzate come riferimento per il presente parere sono tratte dalla Tav. 02 "Inquadramento territoriale su CTR della centrale eolica con piano altimetrico e tabella coordinate aerogeneratori" - Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

N.	X	Y
1	2763148	4473102
2	2763451	4473206
3	2763052	4472602
4	2763470	4472694
5	2763959	4472874
6	2461709	4471716
7	2762021	4471784

N.	X	Y
8	2762329	4471881
9	2762683	4471985
10	2762985	4472032
11	2763282	4472114
12	2763593	4472138
13	2763872	4472288
14	2762610	4471436

N.	X	Y
15	2763969	4471748
16	2764237	4471926
17	2764680	4471666
18	2764984	4471693
19	2765278	4471807

L'energia prodotta da ciascun aerogeneratore in BT viene tramutata nella singola cabina di trasformazione posta alla base dello stesso e successivamente trasportata alla cabina di smistamento, ubicata nel Comune di Veglie nei pressi dell'aerogeneratore n. 3, e da questa alla sottostazione MT/AT per la consegna alla RTN dove viene portata prima di essere consegnata a 150 kV. Si prevede che tale sottostazione venga realizzata in adiacenza all'esistente stazione 150/380 kV di proprietà di Terna S.p.a ed ubicata nel Comune di Erchie in località "Masseria Cicirella".




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:25.000 con localizzazione del parco eolico "Veglie I".

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- 1) Si rileva che la documentazione in formato digitale acquisita agli atti è priva di georeferenziazione delle parti costituenti il parco eolico per tale motivo il parere qui espresso viene formulato sulla base dell'analisi inerente l'ubicazione degli aerogeneratori che costituiscono il parco eolico proposto, dedotta dalla tavola 02 "Inquadramento territoriale su CTR della centrale eolica con piano altimetrico e tabella coordinate aerogeneratori" contenente coordinate degli stessi nel Sistema di riferimento GAUSS-BOAGA fuso est.
- 2) Il parco eolico è prossimo al limite amministrativo con i Comuni di Salice Salentino e Nardò. La posizione dell'istanza in prossimità del confine intercomunale fa sì che sia possibile riscontrare la presenza di altre proposte progettuali, anche in altri territori comunali, costituite da impianti fotovoltaici e da un parco eolico, che risulta dotato di parere di compatibilità ambientale rilasciato da questo Servizio. Attraverso la valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani), lo studio avrebbe dovuto considerare gli effetti sulla capacità di carico del sistema ambientale e paesaggistico.
- 3) L'area vasta in cui sorge il parco eolico è racchiusa da strade aventi valenza paesaggistica (SS7 TER LE, SP17 LE, SP110 LE), al cui interno ricadono tutti gli aerogeneratori proposti ed infine tracce di boschi, con le quali il parco eolico interferisce diffusamente. L'impatto paesaggistico risulta del tutto ignorato in quanto il proponente si limita a riferire che "... dal punto di vista paesaggistico il territorio non offre punti di vista panoramici" ("Relazione Tecnico-Descrittiva", pag. 5), sebbene nell'area circostante il parco siano presenti anche alcuni ATD.
- 4) L'intero parco risulta essere visibile soprattutto dai centri abitati di San Pancrazio Salentino, Salice Salentino e Veglie poiché il territorio in

cui si inserisce è pianeggiante. Tali aspetti, legati all'orografia, sono confermati dalla Tav. 02 "Inserimento dell'Opera nel Paesaggio" che mostra una visibilità notevole dell'impianto (sebbene sarebbe stato necessario considerare altri punti di vista ad esempio ubicati in direzione Nord e Sud).

- 5) Urbanisticamente, secondo quanto dichiarato dal proponente, l'area risulta tipizzata come zona a destinazione agricola (pag. 5 "Studio di inserimento urbanistico"); tuttavia si rileva la mancanza di idonei elaborati grafici che diano conto delle tipizzazioni presenti nel territorio previste dallo strumento urbanistico vigente.
- 6) In seguito a quanto riscontrato nella Carta Geomorfologica del PUTT (foglio n. 511) si rilevano le seguenti criticità che riguardano diffusamente il parco eolico: sono presenti nell'area in oggetto numerosi corsi d'acqua con i quali gli aerogeneratori nn. 1, 5, 7, 8 e 11 interferiscono poiché prossimi ad essi, ma anche ripe di erosione fluviale prossime agli aerogeneratori nn. 3, 9 e 10.
- 7) Come riportato nello studio fornito e confermato dalla consultazione della Carta dell'Uso del Suolo, si evince che l'area in oggetto possiede una spiccata vocazione agricola che si presenta come un mosaico in cui si alternano tasselli di vigneti, uliveti e seminativi, all'interno del quale spiccano alcune pregiate varietà: olio "Cellina di Nardò" ed i vitigni autoctoni "Negroamaro", "Malvasia nera di Brindisi", "Chardonnay" e "Primitivo". Secondo quanto indicato nello studio un tale tipo di paesaggio prevede al suo interno ecosistemi semplificati di origine agraria, in cui tutte le specie faunistiche presenti (passera d'Italia, piccione selvatico, gazza, ghiandaia, fringuello, ballerina bianca, allodola, tordo, bottaccio, riccio, ratto delle chiaviche, etc.) non risultano essere rare ed a rischio estinzione. Infine lo studio non rileva la presenza di specie di chiroteri poiché nell'area di intervento non sono presenti habitat e nicchie ecologiche amene per tali specie (pagg. 69-70 "Relazione di Impatto Ambientale"). Si segnala che l'analisi fornita risulta essere riduttiva anche perché il proponente considera l'area in esame quasi isolata e decontestualizzata dal resto del territorio che la circonda, come se non vi fosse alcun tipo di connessione e scambio con gli ambienti circo-

stanti e con l'area vasta. A pag. 72 della "Relazione di Impatto Ambientale" si afferma che "dei pochi ulivi che è necessario rimuovere, quelli che rivestono un interesse naturalistico saranno trasferiti sempre all'interno dell'area di proprietà o presso i terreni della sottostazione, quali opere di mitigazione, o ancora messi a disposizione del Comune per essere trapiantati presso i giardini pubblici o scuole". Tuttavia lo studio non fornisce alcuna indicazione circa il numero di esemplari che dovrà essere espianato per la realizzazione dell'opera e delle relative opere annesse, né circa il loro eventuale carattere di monumentalità (ai sensi della l.r. n. 14/2007).

- 8) Dall'analisi dello stato dei luoghi si rileva che in tale area vi è una diffusa presenza antropica costituita da insediamenti abitativi sparsi sul territorio, molti dei quali corrispondenti a masserie indicati nell'IGM in scala 1:25.000: "Masseria Nova", "Masseria Cortipiccini", "Masseria La Pigna", "Masseria Cantalupi", "Masseria La Fica", "Masseria La Casa" e "Masseria Cerfeta".
- 9) L'analisi effettuata dal proponente per la valutazione dell'impatto acustico del parco eolico non risulta esaustiva poiché non definisce un quadro completo conoscitivo del sito ante operam, infatti, il numero dei recettori sensibili proposti risulta essere numericamente insufficiente (6) se relazionato a quello degli aerogeneratori proposti (19); d'altra parte gli stessi recettori non sono omogeneamente distribuiti sull'area di interesse essendo localizzati esclusivamente nella zona Sud-Ovest e lasciando scoperta il resto dell'area, soprattutto a Nord-Est ed Ovest dove si rinviene la presenza delle masserie "Nova", "Cortipiccini" e "la Pigna" che quindi sono del tutto ignorate (Tav. 04 "Carta delle curve del livello sonoro prodotto dall'impianto eolico su CTR"). Dall'osservazione delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 si rilevano diversi fabbricati prossimi alle torri, la cui esistenza, destinazione e natura avrebbe dovuto essere opportunamente segnalata, valutata ed approfondita nella documentazione posta a corredo dell'istanza sia per quel che attiene l'analisi del rumore sia per quel che attiene le problematiche di sicurezza. In effetti il propo-

nente sembra sottovalutare il fatto che i fabbricati che indica al momento come disabitati in realtà costituiscono potenziali recettori poiché il loro attuale stato d'uso non ne esclude una futura riutilizzazione e di conseguenza una prolungata permanenza antropica. Si riscontra, la presenza di numerosi fabbricati ubicati a distanze inferiori a 250/300 m dagli aerogeneratori nn. 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18 la cui posizione è ritenuta potenzialmente critica.

- 10) Il valore della gittata massima proposta è pari a 238,08 m. Tale valore risulta non cautelativo, soprattutto se si considera l'ipotesi di distacco di porzioni inferiori alla pala intera. La letteratura sul tema suggerisce di adottare valori di gittata non inferiori a 250-300 m. Da una ricognizione dello stato dei luoghi condotta con l'ausilio delle ortofoto CGR 2005 e Sit Puglia 2006 e della Carta tecnica regionale, si riscontra, come già segnalato al punto precedente, la presenza di masserie e fabbricati isolati ubicati a distanze inferiori a 250-300 m dagli aerogeneratori, la cui posizione è ritenuta critica, così come espresso e motivato al paragrafo precedente. Si riscontra che a Sud-Ovest del parco eolico è presente una linea elettrica aerea nuda da cui gli aerogeneratori nn. 6 e 14 distano circa 130 m; in particolare il n. 6 è posto a circa 100 m da un traliccio.
- 11) Le misure di compensazione proposte risultano essere generiche poiché non vengono definite nel dettaglio, ne contestualizzate soprattutto in merito alla salvaguardia degli esemplari di ulivi rinvenuti nell'area di intervento. Non sono inoltre menzionate misure di compensazione e non è riportato alcun programma di monitoraggio all'interno del S.I.A.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Veglie (LE) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE) ed Erchie (BR), presentato dalla ENERGIA S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Veglie 1", di potenza pari a 57 MW, da realizzare nel Comune di Veglie (LE) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE) ed Erchie (BR) - Proponente: ENERGIA S.r.l. - Sede legale: Via Aniene, 14, 00198 Roma.**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, alla Provincia di Brindisi, ai Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Salice Salentino (LE) ed Erchie (BR).

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 226

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Manduria 1", di potenza pari a 54 MW, da realizzare nel Comune di Manduria (TA) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche in Erchie (BR) - Proponente: Puglia Energy S.r.l. - Sede legale: Via Aniene n. 14, 00198 Roma.

L'anno 2011 addì 10 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 26.03.2007 ed acquisita dal Servizio Ecologia regionale al prot. n. 5867 del 10.04.2007, la Puglia Energy S.r.l., chiedeva di procedere alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativamente alla proposta di parco eolico denominato "Manduria 1", di potenza pari a 99 MW, ricadente nel Comune di Manduria (TA) e per quello che riguarda le opere ed infrastrutture connesse anche in Erchie (BR).

Con nota del 24.04.2007, acquisita al prot. n. 7056 del 03.05.2007 di questo Servizio, il proponente comunicava all'Ufficio VIA regionale di aver depositato in data 13.04.2007 presso il Comune di Erchie ed in data 16.04.2007 presso il Comune di Manduria, copia del progetto definitivo comprensivo della documentazione tecnica della proposta oggetto di istanza ed allegava copia delle lettere di deposito.

Lo scrivente Servizio, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 8492 del 24.05.2007 richiedeva le opportune integrazioni, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa ai Comuni di Manduria ed

Erchie ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava le amministrazioni comunali ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. n. 11/2001.

Con successiva nota prot. n. 9235 del 06.06.2007 questo Servizio comunicava ai Comuni di Manduria ed Erchie che la nota prot. n. 8492 del 24.05.2007 contenente richiesta di integrazioni documentali, era indirizzata alla società Puglia Energy S.r.l. e non già alla società Energy S.r.l.

Con raccomandata A/R acquisita al prot. n. 9325 del 11.06.2007 di questo Servizio l'Area tecnica - Settore Urbanistica del Comune di Manduria trasmetteva a questo Assessorato, l'avviso di deposito all'Albo Pretorio comunale della proposta progettuale, dal 05.04.2007 al 05.05.2007, comunicando che in tale periodo non era pervenuta alcuna osservazione relativa a tale progetto ed esprimeva parere favorevole ai sensi dell'art. 16 comma 5 della l.r. n. 11/2001 per la realizzazione del parco eolico oggetto d'istruttoria.

Con nota acquisita al prot. n. 9334 dell'11.06.2007, la società Enertec S.r.l. trasmetteva al Comune di Manduria ed a questo Assessorato, osservazioni in merito alla proposta progettuale in oggetto. Con nota prot. n. 9471 del 13.06.2007, questo Servizio informava il proponente circa le osservazioni pervenute da parte della società Enertec S.r.l. titolare di diversa proposta progettuale ubicata però sugli stessi terreni e invitava le due società a fornire controdeduzioni in merito.

Con nota del 11.06.2007 acquisita al prot. n. 9483 del 13.06.2007 di questo Servizio, la Puglia Energy S.r.l. riteneva di non dover produrre alcuna documentazione integrativa a causa della tardiva richiesta di integrazioni, da parte di questo Ufficio, rispetto a quanto previsto dalla l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., specificando altresì che gli approfondimenti richiesti risultavano già contenuti nella documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Con nota prot. n. 9545 del 14.06.2007 questo Servizio suggeriva al proponente e per conoscenza ai Comuni di Manduria ed Erchie, di riproporre le pubblicazioni poiché le stesse erano state fatte prima della scadenza dei 10 giorni, dalla decorrenza delle procedure di VIA, previsti dalla norma.

Con raccomandata A/R acquisita al prot. n. 10142 del 11.06.2007, l'Area tecnica Settore Urbanistica del Comune di Manduria comunicava a questo Assessorato ed al proponente, di aver ricevuto osservazioni da parte della società Enertec S.r.l. in merito alla realizzazione del parco eolico oggetto d'istruttoria in data successiva a quella del periodo di pubblicazione ed allegava copia delle stesse.

Con nota prot. n. 13229 del 21.09.2007 l'Area tecnica Settore LI.PP. e Settore Urbanistica del Comune di Erchie trasmetteva a questo Assessorato, l'attestazione di avvenuto deposito all'Albo Pretorio comunale, della proposta progettuale, dal 27.04.2007 al 26.05.2007.

Con nota del 07.05.2008 acquisita al prot. n. 7817 del 29.05.2008 la Puglia Energy S.r.l. richiedeva a questo Assessorato copia di ogni documento amministrativo e delle relazioni di screening ambientale relative alla costruzione di parchi eolici ubicati nei Comuni di Manduria ed Avetrana proposti dalla Enertec S.r.l.

Con nota prot. n. 8207 del 04.06.2008 questo Servizio comunicava al proponente ed alle Amministrazioni comunali di Manduria ed Erchie di non aver avuto riscontro in merito alle richieste da esso inoltrate: ripubblicazione progetto presso l'Albo Pretorio, parere espresso dal Comune di Erchie e controdeduzioni alle osservazioni pervenute da parte di Enertec S.r.l.

Con nota del 18.07.2008 acquisita al prot. n. 10954 del 05.08.2008 di questo Servizio, il Comune di Erchie rilasciava parere con prescrizioni in merito alla proposta progettuale in oggetto.

Con nota del 30.06.2009 acquisita al prot. n. 8858 del 20.07.2009 le società PUGLIA ENERGY S.r.l., ENERTEC S.r.l. e MANDURIA NEW ENERGY S.r.l. comunicavano a questo Servizio ed al Comune di Manduria gli accordi inerenti la riduzione del numero di aerogeneratori delle rispettive proposte progettuali quivi inviate. In particolare la PUGLIA ENERGY S.r.l. rimodulava il proprio parco eolico riducendolo a n. 18 aerogeneratori e ritrasmetteva le relative caratteristiche tecniche e le coordinate nel Sistema di Riferimento Gauss-Boaga, fuso Est.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del

1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade in una fascia territoriale compresa tra le località "Pigna", "Cimitero vecchio" e contrada "Le Reni" nel territorio comunale di Manduria (TA), mentre le relative opere ed infrastrutture connesse al parco eolico, sono ubicate nel Comune di Erchie (BR). Tale zona si colloca ad est e sud-est del centro abitato, in prossimità del confine comunale di Avetrana ("Relazione tecnico-descrittiva", pag.3)
- ⇒ **N. aerogeneratori:** 18 aerogeneratori ubicati nel Comune di Manduria (nota del 30.06.2009 acquisita al prot. n.8858 del 20.07.2009)
- ⇒ **Diametro rotore aerogeneratori:** 100 m (*ibidem*)
- ⇒ **Altezza torre:** 100 m (*ibidem*)
- ⇒ **Potenza nominale singolo aerogeneratore:** 3 MW (*ibidem*).
- ⇒ **Coordinate:** Le coordinate riportate qui sopra ed utilizzate come riferimento per il presente parere sono tratte dalla nota del 30.06.2009 acquisita al prot. n. 8858 del 20.07.2009 - Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

N.	X	Y
T01	2746619	4475288
T02	2746943	4475311
T03	2747364	4475396
T04	2747681	4475465
T05	2747966	4475677
T06	2748382	4475737

N.	X	Y
T11	2747255	4474899
T12	2747589	4474939
T13	2747905	4474989
T14	2748171	4475188
T21	2747941	4474408
T22	2748242	4474497

N.	X	Y
T28	2744710	4472827
T29	2744996	4472927
T30	2745293	4473052
T31	2745581	4473196
T32	2745843	4473386
T33	2746143	4473429

L'energia prodotta da ciascun aerogeneratore in BT viene tramutata nella singola cabina di trasformazione posta alla base dello stesso e successivamente trasportata alla cabina di smistamento, ubicata nel Comune di Manduria nei pressi della Masseria "Gian Angelo" e da questa alla sottostazione MT/AT per la consegna alla RTN dove viene portata prima di essere consegnata a 150 kV. Si prevede che tale sottostazione venga realizzata in adiacenza all'esistente stazione 150/380 kV di proprietà di Terna S.p.a ed ubicata nel Comune di Erchie in località Masseria "Cicirella".




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:25.000 con localizzazione del parco eolico "Manduria 1".

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- 1) La documentazione in formato digitale acquisita agli atti è priva di georeferenziazione delle parti costituenti il parco eolico per tale motivo il presente parere espresso viene formulato sulla base dell'analisi inerente l'ubicazione degli aerogeneratori che costituiscono il parco eolico proposto, dedotta da tabella contenente coordinate degli stessi nel Sistema di riferimento GAUSS-BOAGA fuso est.
- 2) Il parco eolico è prossimo al limite amministrativo del Comune di Avetrana. A nord dello stesso passa la SS 7 ter, mentre la SS 174 taglia in due l'impianto proposto attraversando in direzione no-se l'area del parco eolico. La posizione del progetto proposto in prossimità del confine intercomunale fa sì che sia possibile riscontrare la presenza di altre proposte progettuali costituite da parchi eolici e fotovoltaici anche in territori adiacenti quali ad esempio Erchie, Maruggio e Sava. A causa della presenza di differenti interventi sul territorio, si

verifica un impatto cumulativo che costituisce una criticità non trascurabile poiché la stessa è causa di alterazione dei caratteri ambientali e paesaggistici dell'ambiente circostante. In particolar modo si ritiene critica la posizione del parco eolico proposto poiché prossimo a parchi fotovoltaici e parchi eolici (alcuni dei quali dotati di parere di compatibilità ambientale rilasciata da questo Servizio).

- 3) Dall'analisi dello stato dei luoghi si rileva che in tale area vi è una diffusa impronta antropica costituita da insediamenti abitativi sparsi sul territorio, molti dei quali corrispondenti a masserie i cui toponimi sono segnalati sull'IGM in scala 1:25.000: "Masseria La Lella", "Masseria Le Reni", "Masseria delle Monache", "Masseria Ripizzata", "Masseria Eredità", "Masseria Campanella", "Masseria La Fortuna", "Masseria Sorani Dimitri", "Masseria Gian Angelo", "Masseria Lo Monte", "Casale Le Saette" e "Casali Paludi".
- 4) All'interno della "Relazione specialistica: Valutazione delle zone di Impatto Visivo" e dall'osservazione della carta di interferenze visive si evince il parco risulta essere visibile in maggior misura dai centri abitati di Manduria, Erchie ed Avetrana poiché il territorio sul quale si colloca risulta essere pianeggiante. Tali

aspetti, legati all'orografia, sono confermati dalla Tav. 02 "Inserimento dell'Opera nel Paesaggio" che mostra una visibilità notevole dell'impianto. A rendere l'impatto visivo più profondo è inoltre il layout del progetto che prevede un'ampia distribuzione degli aerogeneratori sul territorio: la proposta progettuale è suddivisa in due distinti gruppi di aerogeneratori che occupano un'ampia superficie. Una tale impronta sul territorio rende inevitabile il fatto che gli stessi possano essere percepiti da parte di numerosi punti bersaglio, distribuiti nell'area vasta in cui la proposta si colloca, come ad esempio le "Mura di Manduria", il "Centro Messapico Fortificato", il "Villaggio Preistorico Terragne" ed il "Villaggio Neolitico le Fiate" (segnalati dalla Carta dei Beni Culturali).

- 5) Si rileva che all'interno dello studio fornito manca un'analisi dell'impatto prodotto dall'impianto sul paesaggio, che risulta del tutto ignorato in quanto ci si limita a riferire che "...dal punto di vista paesaggistico il territorio non offre punti di vista panoramici...presenta un'ampia zona quasi del tutto priva di vincoli di qualsiasi natura: ambientali e paesaggistici, storici ed idrogeomorfologici" (pag. 6 "Relazione Tecnico-Descrittiva"), sebbene nell'area circostante il parco siano presenti anche alcuni ATD.
- 6) L'area in esame rappresenta uno dei distretti vitivi-vinicoli più importanti della Puglia a causa della presenza dei pregiati vitigni autoctoni "negroamaro", "malvasia nera di Brindisi" e "primitivo". Il mosaico colturale quivi presente contiene al suo interno piccoli tasselli di naturalità diffusa che prevede aree a pascolo naturale, soprattutto nei pressi degli aerogeneratori T1-T2-T3-T4-T5-T12 e di boschi e macchie nell'area vasta. Poiché secondo quanto sostenuto dal proponente, il paesaggio di quest'area prevede al suo interno ecosistemi semplificati di origine agraria a prevalente carattere erbaceo e lembi di macchia mediterranea, tutte le specie faunistiche quivi presenti (passera d'Italia, piccione selvatico, capinera, ghiandaia, fringuello, ballerina bianca, allodola, tordo, bottaccio, riccio, ratto delle chiaviche, etc.) non risultano essere rare ed a rischio estinzione. Infine non si rileva la presenza di specie di chiropteri poiché nell'area di intervento non sono presenti habitat

e nicchie ecologiche amene per tali specie. Si segnala che l'analisi fornita risulta essere riduttiva anche perché il proponente considera l'area in esame quasi isolata e decontestualizzata dal resto del territorio che la circonda, come se non vi fosse alcun tipo di connessione e scambio con gli ambienti circostanti e con l'area vasta. Alle pag. 81-82 della "Relazione di Impatto Ambientale" si afferma che "dei pochi ulivi che è necessario rimuovere, quelli che rivestono un interesse naturalistico saranno trasferiti sempre all'interno dell'area di proprietà o presso i terreni della sottostazione, quali opere di mitigazione, o ancora messi a disposizione del Comune per essere trapiantati presso i giardini pubblici o scuole". Tuttavia lo studio non fornisce alcuna indicazione circa il numero di esemplari che dovrà essere espianato per la realizzazione dell'opera e delle relative opere annesse, né circa il loro eventuale carattere di monumentalità (ai sensi della l.r. n. 14/2007)

- 7) L'area in cui sorge il parco eolico è suddivisa in due zone: nella prima, posta ad est dell'abitato di Manduria, saranno ubicati 18 aerogeneratori e nella seconda posta a sud invece, saranno ubicati i restanti 6 ed in essa vi sono affioramenti di "Calcareni del Salento" e di rocce carbonatiche del Cretaceo. Il parco eolico poggia su una litofacies di cui non è possibile determinare gli assetti litografici, di conseguenza lo stesso proponente suggerisce l'opportunità di approfondire le indagini conoscitive del sedime per stabilire la reale resistenza ultima del terreno di fondazione e poter scegliere la tipologia fondale del singolo aerogeneratore più idonea ("Relazione Geotecnica", pag. 5). A pag. 3 si rileva la presenza di una falda carsica profonda a 65m dal piano di campagna, la quale defluisce nei calcari orientandosi verso la costa ionica dove si originano numerose sorgenti in prossimità del litorale o sotto il livello del mare. In seguito a quanto riscontrato nella Carta Geomorfologica del PUTT (fogli 495-510-511), si rilevano in tale ambito le seguenti criticità che riguardano diffusamente il parco eolico: alcuni corsi d'acqua episodici con i quali gli aerogeneratori T31 e T32 interferiscono poiché prossimi ad essi, cigli di scarpata rispetto ai quali gli aerogeneratori T1 e T5 risultano essere nelle immediate vicinanze.

- 8) L'analisi effettuata dal proponente per la valutazione dell'impatto acustico del parco eolico non risulta esaustiva poiché non definisce un quadro completo conoscitivo del sito ante operam. Dall'osservazione delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 si rilevano diversi fabbricati prossimi alle torri, la cui esistenza, destinazione e natura avrebbe dovuto essere opportunamente segnalata, valutata ed approfondita nella documentazione posta a corredo dell'istanza sia per quel che attiene l'analisi del rumore sia per quel che attiene le problematiche di sicurezza. In effetti il proponente sembra sottovalutare il fatto che i fabbricati che indica al momento come disabitati in realtà costituiscono potenziali recettori poiché il loro attuale stato d'uso non ne esclude una futura riutilizzazione e di conseguenza una prolungata permanenza antropica. Si riscontra la presenza di numerosi fabbricati ubicati a distanze inferiori a 250/300 m da tutti gli aerogeneratori proposti la cui posizione è ritenuta potenzialmente critica.
- 9) Il valore della gittata massima proposta è pari a 238,08 m. Tale valore risulta non cautelativo, soprattutto se si considera l'ipotesi di distacco di porzioni inferiori alla pala intera. La letteratura sul tema suggerisce di adottare valori di gittata non inferiori a 250-300 m. Da una ricognizione dello stato dei luoghi condotta con l'ausilio del GIS sulla base dell'osservazione dell'ortofoto e della Carta tecnica regionale, si riscontra, come già al punto precedente, la presenza di masserie e fabbricati isolati ubicati a distanze inferiori a 250-300 m da tutti gli aerogeneratori proposti la cui posizione è ritenuta critica, così come espresso e motivato al paragrafo precedente.
- 10) Le misure di compensazione proposte risultano essere generiche poiché non vengono definite nel dettaglio, ne contestualizzate soprattutto in merito alla salvaguardia degli esemplari di ulivi rinvenuti nell'area di intervento. Non sono inoltre menzionate misure di compensazione e non è riportato alcun programma di monitoraggio all'interno della "Relazione di Impatto Ambientale".

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da

una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Manduria (TA) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche in Erchie (BR), presentato dalla PUGLIA ENERGY S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Manduria 1", di potenza pari a 54 MW, da realizzare nel Comune di Manduria (TA) e delle relative opere ed infrastrutture connesse anche in Erchie (BR) - Proponente: PUGLIA ENERGY S.r.l. - Sede legale: Via Aniene, 14, 00198 Roma.**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul

B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Erchie e al Comune di Manduria.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 227

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 77,5 MW da realizzare nel Comune di Cerignola (FG), in località "Tre Perazzi - S. Ciro - Pozzo Terraneo - Pavoni" - Proponente: Eurowind S.r.l con sede legale in Ascoli Satriano (FG) - 71022, Via Melfi Km 0.700.

L'anno 2011 addì 10 del mese di Ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 27.03.2007 ed acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 5637 del 10.04.2007, la Società Eurowind S.r.l, inviava a tutti gli enti competenti, la richiesta dell'Autorizzazione Unica, con la procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03, per la costruzione, l'esercizio e le relative opere di connessione alla RTN relativamente alla proposta di parco eolico ricadente nel Comune di Cerignola (FG), allegando all'uopo n. 1 copia del progetto definitivo e n. 1 copia dello Studio di Impatto Ambientale.

Con nota acquisita da quest'ufficio al prot. n. 8822 del 01.06.2007, il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Cerignola comunicava alla società proponente e a tutti gli enti competenti, l'avviso di sospensione della procedura di evidenza pubblica e che era stato adottato il Piano di localizzazione degli impianti eolici con la delibera del Consiglio comunale n. 35 del 2004.

Con nota prot. n. 7763 del 16.05.2007 il Settore Ecologia riscontrava detta istanza, scrivendo alla società proponente e per conoscenza al Comune di Cerignola ed all'Assessorato regionale allo Svi-

luppo Economico, per richiedere integrazioni documentali e la trasmissione della documentazione progettuale anche all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. Il Comune veniva altresì invitato a far pervenire apposita attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.. Con successiva nota acquisita al prot. n. 8583 del 15.06.2007 di questo Settore, la società proponente presentava le integrazioni richieste.

Con nota acquisita al prot. n. 2316 del 06.02.2008 di questo Servizio, il Comune di Cerignola trasmetteva a questo Ufficio e per conoscenza alla Società proponente, al Sindaco di Cerignola, all'Assessorato allo Sviluppo Economico, all'Assessorato all'Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, copia del parere di competenza e copia del Rende Noto di affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Con nota acquisita al prot. n. 3486 del 18.03.2009 di questo Servizio, la società proponente assieme alle società: Asja Ambiente Italia S.p.a., Alerion Energie Rinnovabili, CER S.r.l, SUER S.r.l e EEZ2 S.r.l trasmetteva copia dell'accordo sottoscritto volto ad eliminare ogni interferenza territoriale legata alla sovrapposizione tra i vari aerogeneratori. In particolare in tale accordo, la società proponente Eurowind S.r.l dichiarava di non rinunciare a nessun aerogeneratore, ma di proporre lo spostamento degli aerogeneratori nn. 11, 12 e 13 rispettivamente di 87 m, 252 m e 195 m.

Il Servizio Ecologia con nota prot. n. 5970 del 25.05.2009, chiedeva alle società se fosse loro intendimento perseguire l'accordo intercorso ovvero fare salva la documentazione originaria, evidenziando che in quest'ultima circostanza non si sarebbe ritenuto valido l'accordo intercorso e che variazioni significative delle ubicazioni non si sarebbe ritenute conformi ai fini dell'unicità del procedimento avviato. La Eurowind S.r.l, assieme alle società in accordo, con nota acquisita da quest'ufficio al prot. n. 9632 dell'11.08.2009, riscontrava affermando che *"fatta salvo la volontà delle società di non perdere i diritti acquisiti con le originarie istanze, siamo pertanto a confermare la nostra intenzione di perseguire l'accordo intercorso se pur disponibili a migliorarlo, laddove necessario, anche su indicazione del vostro rispettabile ufficio"*.

La società Eurowind S.r.l prima con nota prot. n. 6527 dell'11.05.2010 e dopo con nota prot. 9655 del 15.07.2010 acquisite da quest'ufficio, inviava comunicazioni di diffida.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, inda-

gando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade nelle località "Tre Perazzi - S. Ciro - Pozzo Terraneo - Pavoni", ad ovest del centro abitato di Cerignola (pag. 17 "Relazione tecnica Descrittiva").
- ⇒ **N. aerogeneratori:** 31 (pag. 19 "Relazione Tecnica Descrittiva")
- ⇒ **Diametro rotore aerogeneratori:** 100 m (pag. 20 "Relazione Tecnica Descrittiva")
- ⇒ **Altezza torre:** 100 m (*ibidem*)
- ⇒ **Potenza nominale singolo aerogeneratore:** 2,5 MW per un totale di 77,5 MW (*ibidem*)
- ⇒ **Coordinate:** Le coordinate riportate qui sotto ed utilizzate come riferimento per il presente parere sono tratte dalla Tav. A2 "Planimetria Generale dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica".

WTG	COORDINATE WGS84			COORDINATE GB	
	X (East)	Y (North)	Z	X	Y
1	567729,3008	4567497,0178	145,3	2587669,9061	4567310,8418
2	567474,8276	4567336,7288	150,0	2587415,4238	4567150,5490
3	567775,3771	4567162,1240	150,1	2587715,9700	4566975,9399
4	567210,9305	4567137,1569	152,3	2587151,5158	4566950,9727
5	567678,3910	4566860,0249	155,0	2587618,9711	4566673,8335
6	567587,9191	4566561,1131	155,0	2587528,4866	4566374,9146
7	567298,7385	4566442,4493	155,0	2587239,2980	4566256,2487
8	567062,6595	4566662,4960	155,0	2587003,2247	4566476,3010
9	566778,7042	4566566,9363	150,5	2586719,2624	4566380,7398
10	564131,0831	4566913,1345	152,6	2584071,6236	4566726,9494
11	565297,4885	4566383,5998	150,3	2585238,0222	4566197,4029
12	564926,6973	4566459,2407	152,8	2584867,2295	4566273,0461
13	564626,1224	4566421,9317	154,3	2584566,6496	4566235,7372
14	564325,9557	4566385,2022	155,8	2584266,4780	4566199,0077
15	564026,4660	4566339,7026	159,0	2583966,9830	4566153,5080
16	563716,0245	4566349,4238	158,5	2583656,5382	4566163,2302
17	563444,1681	4566191,4593	159,2	2583384,6724	4566005,2639
18	568573,6725	4564211,7273	167,4	2588514,1607	4564025,4654
19	568826,4454	4564015,2215	167,8	2588766,9290	4563828,9527
20	569121,2902	4563781,8661	170,3	2589061,7682	4563595,5887
21	569086,4255	4564395,0733	163,7	2589026,9268	4564208,8127
22	569288,3033	4564171,5957	164,9	2589228,7984	4563985,3276
23	569762,4535	4564441,1865	160,2	2589702,9646	4564254,9227
24	569132,0539	4563110,6078	174,9	2589072,5062	4562924,3121
25	569444,6587	4563306,7762	172,0	2589385,1222	4563120,4830
26	569758,9182	4563496,1601	170,0	2589699,3928	4563309,8695
27	570063,2225	4563680,5878	165,0	2590003,7078	4563494,2999
28	570804,9204	4564878,6622	162,0	2590745,4608	4564692,4048
29	571039,7105	4564676,9290	163,5	2590980,2459	4564490,6640
30	571266,0236	4564481,4694	165,0	2591206,5540	4564295,1968
31	571516,5840	4564298,0739	167,8	2591457,1103	4564111,7937

Qui di seguito si riportano le coordinate degli aerogeneratori indicate nella nota acquisita al prot. n. 3486 del 18.03.2009, in cui la società proponente Eurowind S.r.l dichiara di non rinunciare a nessun aerogeneratore ma di proporre lo spostamento degli aerogeneratori nn. 11, 12 e 13 rispettivamente di 87 m, 252 m e 195 m.

Spostamento WTG (nota prot. 3486 del 18.03.2009)			
N°	X	Y	Spostamento
11	2585286,3913	4566268,6160	87m
12	2584812,9371	4566519,3892	252m
13	2584519,4846	4566425,6571	195m

L'energia elettrica prodotta da ciascun aerogeneratore in BT viene trasformata nella specifica cabina collocata all'interno del palo (data la tipologia dell'aerogeneratore GE25), e successivamente trasportata alle 3 cabine di smistamento poste al termine di ogni diramazione del layout, ed infine, alla sottostazione di trasformazione per la consegna alla RTN quest'ultima ubicata nel Comune di Cerignola. Si prevede che il collegamento con la rete elettrica verrà realizzato allacciandosi alla linea aerea di MT ubicata nel Comune di Cerignola.




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:25.000 con localizzazione del parco eolico.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- si rileva che la documentazione acquisita agli atti è priva di specifici elaborati in grado di valutare i diversi impatti, legati al passaggio e alla costruzione dei circa 21 km di opere di connessione esterna, necessarie al

collegamento del parco in oggetto alla RTN. Ai fini di una compiuta disamina degli aspetti ambientali e della corretta valutazione della portata degli effetti sulle varie matrici interessate dall'intervento, occorre dirimere la questione a livello di progettazione definitiva e della relativa Valutazione di Impatto Ambientale, con risoluzione di ogni ambiguità di sorta relativamente al layout di progettazione;

- l'area in oggetto ricade nell'ambito paesaggistico "Tavoliere", all'interno del "*paesaggio del mosaico di Cerignola*": "*caratterizzato da colture prevalenti quali la vite e l'olivo a cui si alternano sporadici frutteti e campi a seminativo in aree irrigue e non. Il paesaggio monotono della piana bassa e piatta del Tavoliere centrale, scendendo verso l'Ofanto, si movimentava progressivamente, dando origine a lievissime colline vitate punteggiate di masserie, che rappresentano i capisaldi del sistema agrario storico. I punti di riferimento visivi e i fondali mutano: lasciato alle spalle l'altopiano del Gargano si intravedono a sud i rialti delle Murge e, sugli estesi orizzonti di viti e olivi, spicca la cupola di Cerignola*" (pag.33 "*Il Mosaico di Cerignola*" del PPTR). Nel sito d'intervento, si segnala la presenza di diverse masserie e fabbricati racchiusi all'interno di un reticolo formato da diversi tratturi, alcuni dei quali risultano interessante direttamente l'area d'intervento (Stornara - Montemilone, Candela - Montegentile, Braccio Cerignola - Ascoli), mentre altri sono percorsi dal cavidotto esterno di collegamento alla RTN (Foggia - Ofanto e Foggia - Tressanti - Barletta);
- la posizione del progetto proposto nei pressi del confine intercomunale rende possibile riscontrare altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche in altri territori comunali (impianti eolici già installati o in avanzato iter procedimentale nel Comune di Stornara, Stornarella e lo stesso Cerignola). In particolare si rileva a poco meno di 2 km a nord dal gruppo B di aerogeneratori, la presenza di un impianto già autorizzato, con cui non è da escludere un impatto cumulativo inoltre sono presenti a sud dell'area oggetto d'intervento di un'altra proposta di eolico, in avanzato stato procedurale ossia già dotato di parere di compatibilità ambientale (DD. n.403 del 25.06.2008). Sarebbe

stata pertanto necessaria una valutazione della co-visibilità (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti sequenziali che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell'area. Inoltre attraverso la valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani), lo studio avrebbe dovuto considerare gli effetti sulla capacità di carico del sistema;

- l'analisi del layout proposto denota la dimensione significativa dell'area interessata, con tutte le relative conseguenze (ad esempio consumo di suolo), legata all'eccessiva distanza che viene a crearsi tra i gruppi A-B e i gruppi C-D di aerogeneratori in cui gli stessi elaborati articolano il parco eolico in oggetto (pag. 97 "*Relazione d'incidenza ambientale*"). Tale strutturazione coinvolge molteplici sistemi ambientali indicati dal medesimo studio (*ambiente agrario, ambiente di pascolo con le sue varianti, ambiente umido (fluviale, torrentizio e marcite), ambiente di macchia, ambiente forestale*) (pag. 41 "*Relazione d'incidenza ambientale*"), di ognuno dei quali, nella "*Relazione di Incidenza Ambientale*" (pagg. 42-46) è attestata l'estrema importanza, attraverso la descrizione non solo della natura, ma anche degli aspetti legati agli impatti ambientali negativi che il parco potrebbe esercitare. Alcune delle criticità individuate vengono confermate nell'analisi puntuale svolta nei confronti delle singole pale (pagg. 149-159 "*Relazione d'incidenza ambientale*"). Si rileva inoltre che la numerazione utilizzata risulta incongruente con quella usata nelle varie tavole allegate al progetto definitivo come ad esempio la tavola A2 "*Planimetria generale dell'impianto su catastale con ubicazione delle macchine ed il percorso dei cavidotti*";
- per quel che attiene le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, dall'analisi degli elaborati prodotti, non discende alcuna indicazione circa la tipizzazione dell'area interessata dal progetto. Inoltre considerata la posizione dell'area di installazione, in particolar modo del "gruppo A" di aerogeneratori, in prossimità dei limiti amministrativi del comune di Stornarella, sarebbe necessario tener conto anche delle destinazioni d'uso del territorio di suddetto comune;

- l'analisi dell'impatto visivo risulta trattata brevemente nell'elaborato "*Studio di impatto paesaggistico*", che, però, si connota come superficiale sia nella descrizione del contesto paesaggistico e degli aspetti metodologici sia nella capacità di contestualizzare l'istanza all'interno del territorio interessato. In particolare si rileva una incongruità tra il numero di aerogeneratori effettivi oggetto di valutazione pari a 31 e quelli presi in considerazione nella valutazione della qualità e vulnerabilità dello spazio visivo pari a 8 (pag. 54 "*Studio di impatto paesaggistico*"). Dal punto di vista grafico invece sono state prodotte due tavole denominate "*Intervisibilità in rapporto ai punti panoramici sensibili*" e "*Inserimento foto-realistico dell'opera nel paesaggio*". Sarebbe stata necessaria un'analisi più approfondita stante la presenza di diversi punti di vista di rilievo: la strada di rilevanza paesaggistica SP 95 Cerignola - Candela, i diversi tratturi precedentemente elencati, che risultano attraversati da tratti del cavidotto esterno di collegamento alla RTN, la SP 91 Foggia, le varie componenti culturali insediative presenti, il sistema di masserie nel mosaico di Cerignola poste su lievissime colline vitate, quest'ultime considerate luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio, dai quali si gode di visuali panoramiche (pag. 24 Scheda dell'ambito territoriale paesaggistico "*Tavoliere*" del PPTR);
- gli aspetti relativi all'impatto su flora, fauna ed ecosistemi sono stati analizzati negli elaborati "*Relazione di incidenza ambientale*", "*Relazione di impatto paesaggistico*" e nelle Tavole "*Carta della Vegetazione*" e "*Analisi dei sistemi naturali*". I suddetti elaborati confermano il pregio dell'area vasta in cui è racchiusa la proposta d'intervento ("*l'area vasta considerata appare nel complesso di buon interesse naturalistico con presenze faunistiche e botaniche di notevole interesse, tento da giustificare la proposta di un Sito di Interesse Comunitario (pSIC Valle Ofantolago di Capaciotti*" cfr "*Relazione di incidenza ambientale*", pag. 6). E poi ancora è segnalato "*l'elevato numero di specie protette nell'area di interesse*", considerando ciò "*l'evidente prova dell'importanza del territorio e della necessita di tutelarlo adeguatamente*" (appendice "*Evoluzione ambientale del territorio a seguito dello sviluppo degli impianti eolici*", pag. 207). Inoltre si tiene ad evidenziare la presenza, tra il gruppo A e il gruppo B di aerogeneratori, di un corridoio ecologico di connessione tra costa ed entroterra che si sovrappone con il "Canale Marana Castello" iscritto negli elenchi delle acque pubbliche della Provincia di Foggia;
- nella documentazione prodotta sono assenti i riferimenti ai caratteri geomorfologici dell'area. Dalle valutazioni operate dallo scrivente Ufficio, avvalendosi del foglio n. 422 della Carta Geomorfologica del PUTT/p, è emerso che: il corso d'acqua "Marana Castello" risulta attraversare i Gruppi A e B del parco eolico ed interessare direttamente il relativo cavidotto interno ed esterno; gli AG nn. 15, 23, 22, 29 distano rispettivamente 66 m, 34 m, 49 m, 107 m da reticoli fluviali; AG nn. 9, 4, 2, 1, 6, 7, 30, 31, 20 distano rispettivamente 86 m, 132 m, 9 m, 49 m, 78 m, 124 m, 117 m, 136 m, 4 m da ripe fluviali. Dalla consultazione del piano di assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia si evince che gli AG nn. 1, 2, 3, 4 e 9 ricadono, assieme alla rispettiva cabina di smistamento e parte del cavidotto esterno di collegamento alla RTN, in aree classificate a pericolosità geomorfologica PG1.
- l'impatto acustico è trattato nella Tavola "*Planimetria in scala 1:10.000 sul rapporto dell'impianto con il PRG e lo stato dei luoghi*" e negli elaborati "*Relazione sul rapporto dell'impianto con lo stato dei luoghi*" e "*Studio d'impatto acustico*". Da quest'ultimo elaborato non è chiaro il numero effettivo di punti di misura impiegati per il rilevamento del rumore di fondo. In particolare nella Tab.1b si rilevano quattro punti di misura, mentre nelle conclusioni finali si fa riferimento a ben 10 punti sensibili. In più la data riportata nelle conclusioni in cui vi è la firma del tecnico competente, risulta antecedente a quella in cui è stato effettuato il rilievo fonometrico, riportata in Tab. 1a. Altresì si rileva che i punti di rilievo indicati risultano rappresentativi solo dei gruppi di aerogeneratori C e D escludendo in tal modo i gruppi A e B. Inoltre, per quanto riguarda la fase di simulazione, il progettista si limita a riportare i risultati ottenuti dalla simulazione ottenuta con il software, senza allegare alcuna relazione di supporto o sintesi necessarie a commentare i dati

rinvenienti dalle elaborazioni. Infine, si rileva l'assenza della verifica del criterio differenziale e di un censimento completo dei potenziali recettori che si trovano nell'area limitrofa al parco (è infatti necessario considerare come potenziali recettori sia gli edifici civili sia le masserie in uso e in stato di abbandono, senza escludere quest'ultime perché possono essere ristrutturare ed essere quindi adibite ad una permanenza per più di 4 ore al giorno);

- in merito al rischio di incidenti connessi alla gittata, dalla ricognizione (svolta su ortofoto CGR 2005, Sit Regione Puglia 2006 e sull'IGM in scala 1:25.000) dei possibili obiettivi sensibili ad un impatto a seguito a rottura di una pala (o di una porzione di essa), si evince l'esistenza, entro il raggio di circa 250-300 m dagli AG, di vari fabbricati e masserie. In particolare l'AG n. 4 dista circa 45 m dalla Masseria S. Giro; l'AG n. 5 dista circa 100 m dalla Masseria S. Ciro; l'AG; l'AG n. 28 dista circa 225m dalla Masseria Pavoni 3; gli AG nn. 20, 22, 26 e 27 risultano circondare un fabbricato; l'AG n. 9 dista circa 218 m dalla Masseria Chiurlia; l'AG n. 18 dista circa 300 m da un insediamento. A tal proposito la condizione di abitabilità attuale e potenziale dei suddetti fabbricati e masserie, non è esplicitata dagli studi forniti (ad esempio risulta assente un report fotografico dettagliato). Inoltre si rileva che gli AG nn. 9, 8, 3, 5 distano rispettivamente circa 30 m, 28 m, 37 m, 115 m dalla Strada "Via Torricelli" e gli AG nn. 24 e 28 distano rispettivamente 40 m e 159 m dalla Strada "Via Pavoni";
- le misure di mitigazione previste dal proponente consistono in un ripristino vegetazionale post-operam non definito puntualmente, né contestualizzato soprattutto in merito alla indicazione degli esemplari di ulivi da tutelare/preservare. Non sono inoltre menzionate misure di compensazione e non è riportato alcun programma di monitoraggio;
- il parere tecnico-ambientale reso dal Responsabile del Settore Edilizia Privata- Ambiente e Verde Pubblico di Cerignola (acquisto agli atti con nota prot. n. 2316 del 6.2.2008) ha evidenziato una serie di criticità ambientali derivanti dalla proposta progettuale di cui trattasi nei confronti delle NTA del PRG del Comune di Cerignola. In particolare il parere evidenzia questioni

di insorgenza di impatto visivo relativa all'area a SUD nei pressi del Lago Capacciotti quest'ultima definita "Zona Omogenea A4" (zone di particolare pregio storico ed ambientale) dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG. Altra questione evidenziata è quella della collocazione dell'impianto in prossimità ed all'interno di "Ambiti territoriali di elevato interesse archeologico" e "Ambiti territoriali di appartenenza al sistema dei tracciati storici" (aree di rispetto di 50 m dai tracciati ed itinerari storici e di 150 m dai borghi). L'ufficio comunale, segnala inoltre criticità legate: al mancato rispetto delle aree di salvaguardia rispetto alle sponde di fiumi, laghi, canali e marane, nonché di pozzi, sorgenti e prese pari a circa 200m; al coinvolgimento di aree soggette a rischio idrogeologico; alla vicinanza delle aree vincolate "Zone Umide della Capitanata" e "Valle dell'Ofanto- Lago di Capacciotti" e alle loro aree di ampliamento. Infine a pagina 13 del parere espresso si riassumono tutte le criticità individuate per il parco eolico in oggetto con le rispettive richieste di integrazioni.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Cerignola (FG), proposto da Eurowind S.r.l con sede legale in Ascoli Satriano (FG) - 71022, Via Melfi Km 0.700, possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di

valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe. L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione ad altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. e i e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. e i;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Cerignola (FG), in località "Tre Perazzi - S. Ciro - Pozzo Terraneo - Pavoni" - Proponente: Eurowind S.r.l con sede legale in Ascoli Satriano (FG) - 71022, Via Melfi Km 0.700,**
- **di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;**
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal

vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 228

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 32 MW da realizzare nel Comune di Candela (FG), in località "Giancamillo, Serra D'Isca, Liseo" - Proponente: PUGLIA ENERGIA S.R.L, sede legale: Via Uberti n.14, 47521 - Cesena, già SOEMS S.p.a. Via Paul Harris n. 5 Mercato Saraceno 47025 (FC).

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 27.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5633 del 10.04.2007 di questo Servizio, la Soems S.p.a. chiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) della proposta di impianto eolico nel Comune di Candela (FG), in località "Giancamillo, Serra D'Isca, Liseo".

Questo Settore con nota prot. n. 8464 del 24.05.2007 scriveva alla società proponente e per conoscenza al Comune di Candela, alla Provincia di Foggia e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico per richiedere, a seguito della verifica documentale effettuata, integrazioni relativamente agli elaborati trasmessi. Il Comune di Candela veniva altresì invitato a far pervenire l'attestazione di avvenuta affissione al proprio Albo pretorio del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.l. n. 11/2001 e s.m.i. A tale richiesta la Società proponente, con nota del 20.07.2007 acquisita al prot. n. 12279 del 25.10.2007 di questo Servizio, riscontrava trasmettendo le integrazioni documentali.

Il Comune di Candela, con nota prot. n. 17369 del 15/11/2007 di questo Servizio, rendeva il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., e inviava l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto.

La società Soems S.p.a., con nota del 02.08.2010 acquisita al prot. n. 10831 dello 09.08.2010, trasmetteva la documentazione con cui trasferiva l'iniziativa in oggetto alla società Puglia Energia s.r.l. dichiarando che l'impianto da realizzare nelle località "Giancamillo-Serra D'Isca-Liseo" sarebbe stato costruito ed esercito da quest'ultima.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e

all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento

proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area in cui verranno localizzati gli aerogeneratori ricade interamente nel territorio comunale di Candela (FG) alla località "Giancamillo, Serra D'Isca, Liseo" (da Doc. "S145T021, Relazione", p.7)
- ⇒ **Numero di aerogeneratori:** 16 (*ibidem*)
- ⇒ **Potenza unitaria:** 2 MW (*ibidem*)
- ⇒ **Potenza complessiva:** 32 MW
- ⇒ **Diametro rotore:** 82 m (*ibidem*)
- ⇒ **Altezza torre (al mozzo):** 98 m (*ibidem*)
- ⇒ **Sviluppo verticale complessivo:** 139 m

Coordinate: ricavate da Tav. "All. B, Relazione Tecnica", p.15 (Sistema di riferimento Gauss-Boaga, 2° fuso EST).

N.	X	Y
1	2562064,75	4553072,34
2	2561795,19	4553189,26
3	2561528,21	4553786,29
4	2561528,07	4554060,60
5	2561665,82	4554294,83
6	2561802,37	4554523,15
7	2561890,04	4555104,86
8	2561693,33	4555359,40

N.	X	Y
9	2561441,13	4555478,54
10	2561534,12	4556128,18
11	2562949,98	4556241,53
12	2562861,92	4556493,66
13	2561808,09	4557114,00
14	2562323,73	4557140,50
15	2562107,17	4557392,06
16	2562537,67	4557957,95

Il proponente dichiara che la sottostazione di connessione alla RTN verrà ubicata nel territorio di Deliceto in località Marana e sarà oggetto di una successiva richiesta (pag. 3 "Relazione tecnica"). Il tracciato del cavi-dotto è tratto dal file Tavola 1.2 Corografia, distribuzione dell'impianto sul territorio comunale. dwg, contenuto nella documentazione digitale allegata all'istanza.




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:50.000 (stralcio fogli 421 Ascoli Satriano e 434 Canдела) con localizzazione del parco eolico e del tracciato del cavidotto.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) il parco eolico si colloca all'interno di un territorio in cui sono state rilasciate autorizzazioni uniche e/o pareri di compatibilità ambientale per analoghe proposte progettuali. L'ubicazione della proposta in oggetto è tale che vi sia un significativo impatto cumulativo legato alla presenza di numerosi aerogeneratori collocati non solo nell'area vasta, ma anche in prossimità dello stesso sito d'intervento. Sarebbe stato pertanto necessario svolgere anche una valutazione della co-visibilità (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti sequenziali che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell'area (SP 102, SP 95, SP 101 coincidente con il tratturello Can-

dela - Pescasseroli). Attraverso la valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani), lo studio avrebbe dovuto considerare gli effetti sulla capacità di carico del sistema;

2) il progetto prevede l'installazione di 16 aerogeneratori (di seguito AG) con uno sviluppo verticale complessivo di 139 m (considerando l'altezza al mozzo di 98 m) e un diametro del rotore di 82 m. Per quel che attiene l'analisi degli impatti visivi, i punti di osservazione selezionati dal proponente (Tavola "Percezione Visiva - Viste Prospettiche") rendono conto solo in parte della relazione tra gli elementi naturalistici e paesaggistici presenti sul territorio e l'impianto: mentre la tecnica di rappresentazione adottata restituisce l'incidenza delle torri sulla morfologia dei luoghi e l'elevato grado di visibilità dell'impianto rispetto a ricettori selezionati dallo stesso proponente, risulta invece non efficacemente rappresentata la relazione con il paesaggio che si caratterizza per la pre-

senza di dominanti ambientali legate alla presenza del torrente Carapelle e Calaggio, torrente San Gennaro con cui l'impianto potrebbe interferire. La Tavola "*Percezione visiva - Viste prospettiche*" evidenzia l'impatto visivo significativo e negativo su una serie di punti sensibili fra cui il centro storico di Candela, in posizione orografica dominante, che si configura come punto panoramico da cui si rilevano gli elementi naturali che caratterizzano la valle quali le aree a vincolo paesistico (art. 142, D.L. 42/2004) segnalate dalla Tavola "*Carta dei vincoli*";

3) per quel che attiene le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti l'area è individuata come zona agricola (H), tuttavia considerata la posizione dell'area di installazione del parco oggetto di valutazione, non distante dai limiti amministrativi dei Comuni di Sant'Agata di Puglia e Rocchetta Sant'Antonio, sarebbe stato necessario tener conto anche delle corrispondenti previsioni urbanistiche, non essendo esclusa la vicinanza di aree edificabili a meno di 1 km dall'impianto in progetto;

4) le valutazioni operate dal proponente non consentono di escludere impatti su flora, fauna ed ecosistemi relativamente a:

- interferenza del tracciato del cavidotto e della relativa viabilità da adeguare e di nuovo impianto a servizio degli AG (01-02, 07-10, 14-15-16) con aree a pascolo naturale e praterie, arbusteti e cespuglietti presenti lungo i corsi d'acqua che caratterizzano il territorio (torrente Carapelle e Calaggio, torrente San Gennaro) nei quali la Tavola "*Carta della vegetazione*" indica la presenza di vegetazione igrofila, e che nell'area vasta di riferimento, contribuiscono ad assicurare funzioni di connettività con i nodi della rete ecologica regionale;
- interferenza del tracciato del cavidotto, nel tratto di connessione degli AG 07-10, con aree boscate presenti lungo la strada provinciale SP 101 non adeguatamente evidenziate negli elaborati presentati dal proponente ma rilevabili dall'osservazione della ortofoto Sit Regione Puglia 2006 e dalla Carta Tecnica Regionale;

- gli impatti sull'avifauna anche in relazione alla presenza di parchi eolici già dotati di parere di compatibilità ambientale e/o autorizzati;

5) ulteriori criticità si riscontrano in merito all'interazione del progetto con il suolo e sottosuolo per:

- la posizione degli AG nn. 2, 3, 4, 5 e 6 e delle relative opere accessorie in un'area classificata come PG2 ad elevata pericolosità geomorfologica e degli AG nn. 1, 7, 8, 9, 11 e 12 in aree PG1 del Piano di Bacino stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Puglia;
- la possibile interferenza, in fase di cantiere, con i corpi idrici sotterranei relativamente agli AG nn. 13, 14, 15 e 16 come sottolineato dallo stesso proponente nella Tavola "*Quadro di riferimento ambientale - Relazione*", par. 4.5.3. "*Interferenze con i corpi idrici sotterranei*", p. 32;
- l'interferenza del parco eolico con l'idrografia superficiale (torrente Carapelle e Calaggio, torrente San Gennaro) relativamente al tracciato del cavidotto e alla viabilità nei tratti di connessione degli AG 01-02, 07-09, 07-13, 12-16, 14-16, ma anche con la viabilità storica rappresentata dai tratturi nel tratto del cavidotto e della viabilità relativo agli AG 2-3 che si sovrappone ad un'area classificata come B dal PUTT/p;

6) per quanto concerne l'impatto acustico, si rileva che gli elaborati prodotti non risultano firmati da un tecnico abilitato, ovvero iscritto all'albo dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 6 e 7 della legge n. 447 del 1995;

7) con riferimento alla ipotesi di distacco (gittata) è opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m: in merito al rischio di incidenti, si rileva la presenza (in seguito ad analisi dell'ortofoto Sit Regione Puglia 2006-7 in ambiente GIS) di alcuni fabbricati entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m

nel caso degli AG n. 1 (2 edifici), 7 (4 edifici), 8 (5 edifici), 9 (1 edificio), 11 (un *insediamento produttivo agricolo* da CTR disponibile su www.sit.regione.puglia.it). Si segnala inoltre critica la posizione degli AG nn. 11-12 e 8-9 che si trovano ad una distanza inferiore ai 300 m rispettivamente sia dalla SP 102 che dall'Autostrada A16.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Candela di 32 MW proposto dalla Puglia Energia S.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti

cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20,**

comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Candela (FG), in località “Giancamillo, Serra D’Isca, Liseo” - Proponente: PUGLIA ENERGIA S.R.L, sede legale: Via Uberti n.14, 47521- Cesena, già SOEMS S.p.a. Via Paul Harris n. 5 Mercato Saraceno 47025 (FC).

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Candela.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente nor-

mativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 229

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato “Carapelle”, di potenza pari a 24 MW, da realizzare nel Comune di Carapelle (FG) - Proponente: Nextwind Srl, sede legale: Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 - 73100 Lecce.

L’anno 2011 addì 10 del mese di Ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5771 del 10.04.2007 del Settore Ecologia, la Società Nextwind S.r.l. chiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) della proposta di impianto eolico ricadente in agro di Carapelle (FG).

La suddetta Società, con nota acquisita al prot. n. 7024 del 03.05.2007 del Settore Ecologia, trasmetteva la nota attestante l’avvenuto deposito del progetto presso il Comune Carapelle per gli adempi-

menti di competenza. Con successiva nota assunta in atti al prot. n. 7444 del 21.05.2008 comunicava l'avvenuta scissione societaria parziale con efficacia giuridica a partire dal 12.02.2008.

Il Settore Ecologia, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 8472 del 24.05.2007, richiedeva le opportune integrazioni documentali, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa al Comune di Carapelle ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava il Comune ad inviare l'attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 12644 del 01.08.2007 del Settore Ecologia, trasmetteva le integrazioni documentali richieste.

Il Settore Ecologia, con nota prot. n. 13876 del 6.10.2008, richiedeva all'Ufficio Energia dell'Assessorato allo sviluppo economico della Regione Puglia informazioni circa le istanze di autorizzazione unica presentate, il numero di aerogeneratori in esercizio e le autorizzazioni già rilasciate nel Comune di Carapelle. A tale richiesta, il Servizio Industria e industria energetica dava riscontro con sua nota prot. n. 11261 del 15.10.2008.

Il Comune di Carapelle, con nota acquisita al prot. n. 13962 del 07.10.2008 di questo Settore, trasmetteva l'attestazione di avvenuta affissione del progetto all'Albo pretorio comunale ed inoltrava anche copia della Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 3.09.2008 contenente il parere sul progetto.

Questo Settore, con nota prot. n. 15015 del 24.10.2008, dava comunicazione al Servizio Industria e industria energetica della Regione Puglia circa le istanze presentate presso l'Ufficio ricadenti nel Comune di Carapelle ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale. Il citato Servizio con nota prot. n. 12731 del 12.11.2008 inviata alla società Nextwind s.r.l. e per conoscenza a questo Assessorato, che la acquisiva al prot. n. 16103 del 14.11.2008, chiedeva di presentare istanza di autorizzazione unica nei modi e termini previsti dalla DGR 35/07. Sempre il Servizio Industria e Industria Energetica con nota acquisita al prot. n. 1516 del 03.02.2009 di questo Servizio comunicava l'avvenuto deposito da parte della società Nextwind della istanza di autorizzazione unica relativo ad un impianto di potenza pari a 114 MW.

Questo Servizio con nota prot. n. 333 del 15.01.2009 richiedeva al Comune di Carapelle la trasmissione del Piano Regolatore Generale, corredato dalle indicazioni sulle varianti approvate e da altre informazioni di dettaglio.

La società, con nota assunta in atti al prot. n. 1035 del 27.01.2009, controdeduceva in ordine al parere sfavorevole espresso dal Comune di Carapelle, comunicandolo per conoscenza a questo Ufficio.

Il Comune trasmetteva gli elaborati relativi al Piano Regolatore Generale con nota prot. n. 787 del 30.01.2009 acquisita al prot. n. 1515 del 2.02.2009 di questo Settore e, con successiva nota prot. n. 114 del 12.01.2009, acquisita al prot. n. 1865 del 06.02.2009 di questo Servizio, inviata a Nextwind e per conoscenza a questo Ufficio, confermava il parere negativo precedentemente espresso.

Con nota prot. n. 3857 del 24.03.2009 l'Ufficio VIA, prendendo atto della non conformità del progetto proposto rispetto alle previsioni dell'art. 14 comma 2 lettera H del RR 16/2006, dava comunicazione dei motivi ostativi all'istanza (ricadenza degli aerogeneratori a distanza inferiore ad un chilometro dall'area edificabile urbana), comunicava alla società i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e smi.

La Società, con nota acquisita al prot. n. 4628 del 9.04.2009 di questo Servizio presentava le osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il Comune di Carapelle, con nota acquisita al prot. n. 4629 del 9.04.2009 di questo Servizio, inviava certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni distinti in catasto al Foglio 8 e p.lle 485, 233, 160, 149, 123, 64, 59, 48.

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 5800 del 19.05.2009 di questo Servizio, inviata per conoscenza anche allo Sviluppo Economico, Settore Industria e Industria Energetica ed al Comune di Carapelle, invitava questo Assessorato ad astenersi, sino al perfezionamento del procedimento nei suoi confronti, dal rilasciare alcuna Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti ricadenti nel territorio del Comune di Carapelle.

La Società proponente, con nota acquisita prot. n. 7414 del 23.06.2009 di questo Servizio chiedeva di conoscere l'iter procedurale relativo alla proposta

di impianto eolico in oggetto che l'Ufficio riscontrava con nota prot. n. 8995 del 28.07.2009.

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 10101 del 18.09.2009 di questo Servizio diffidava la Regione Puglia a chiudere il procedimento e, con successiva nota acquisita al prot. di questo Servizio n. 11909 del 22.10.2009, trasmetteva documentazione integrativa relativa alla gittata massima degli elementi rotanti.

Questo Servizio con nota prot. n. 12049 del 30.10.2009 inviata alla Società e per conoscenza al Comune di Carapelle ed all'Assessorato allo Sviluppo Economico, precisava alcuni aspetti relativi al parere espresso dal Comune di Carapelle con delibera di G.M. n. 61 del 3.09.2008, chiedendo altresì conferma all'Amministrazione Comunale.

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 4860 del 31.03.2010 di questo Servizio, trasmetteva copia dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e della DGR 35/2007.

Con nota del giorno 01.02.2011 la società diffidava la Regione Puglia a chiudere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto, atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti

richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

La necessità di rinnovare l'istruttoria del progetto in argomento rinviene pertanto dalla inattuazione della normativa regolamentare *illo tempore* applicata che aveva condotto, in stretta applicazione della disposizione di cui all'art. 14 comma 2 lettera H del R.R. 16/2006, ad un giudizio di incompatibilità ambientale.

La pronuncia di incostituzionalità sopra citata e la conseguente istruttoria di seguito illustrata ed argomentata, determina dunque la necessità di considerare annullata la precedente comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui alla nota prot. 3857 del 24.03.2009.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** Comune di Carapelle, "Loc. Ischia". il parco è ubicato in località "Ischia" a Sud Ovest dell'abitato del Comune di Carapelle, e Nord Ovest di Orta Nova.
- ⇒ **Numero di aerogeneratori:** 8 (pag. 2 All. AD01 "Relazione descrittiva")
- ⇒ **Potenza unitaria:** 3 MW (*ibidem*)
- ⇒ **Diametro rotore:** 90 m (pag. 10 All. AD01 "Relazione descrittiva")
- ⇒ **Altezza torre (al mozzo):** 105 m (Elab. PD 10, "Particolari Aerogeneratori")
- ⇒ **Sviluppo verticale complessivo:** 150 m
- ⇒ **Coordinate:** Documentazione digitale allegata al progetto (39-carapelle.shp) - Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

N.	X	Y
1	2577072.99930	4578490.15880
2	2577755.78541	4578038.60871
3	2577511.58732	4578185.12756
4	2577277.15715	4578334.90239

N.	X	Y
5	2576815.77730	4578083.16198
6	2577498.56342	4577631.61188
7	2577254.36533	4577778.13074
8	2577019.93515	4577927.90557

Secondo quanto indicato alla pag. 3 dell'Allegato Ad05 "Specialistica elettrica" a circa 0,5 km dal parco eolico transita la linea di distribuzione a 150 KV "Foggia Ind. - Cerignola" che si utilizzerà per lo scarico dell'energia prodotta. Per la connessione lo schema prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 KV con una stazione di smistamento a 150 KV in entra-esce sulla linea a 150 KV che consentirà di evitare lunghi tratti di cavidotto interrati.




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:25.000 con localizzazione del parco eolico "Carapelle".

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1. L'area di intervento, posta nel territorio comunale di Carapelle, ricade all'interno dell'ambito paesaggistico "Tavoliere" che "si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est... Queste vaste spianate debolmente inclinate sono solcate da tre importanti torrenti: il Candelaro, il Cervaro e il Carapelle e da tutta una rete di tributari, che hanno spesso un deflusso esclusivamente stagionale. Il sistema fluviale si sviluppa in direzione ovest-est con

valli inizialmente strette e incassate che si allargano verso la foce, e presentano ampie e piane zone interfluviali. Il regime idrologico di questi corsi d'acqua è tipicamente torrentizio, caratterizzato da prolungati periodi di magra a cui si associano brevi, ma intensi eventi di piena, soprattutto nel periodo autunno-invernale". L'istanza in oggetto, che prevede l'installazione di n. 8 aerogeneratori (di seguito AG) con uno sviluppo verticale complessivo di 150 m (considerando l'altezza al mozzo di 105 m) e un diametro del rotore di 90 m ricade a sud-ovest del centro abitato in una di queste valli, la valle del Carapelle, che costituisce un corridoio di connessione ecologica fra il subappennino dauno e la all'interno di una matrice prevalentemente agricola.

2. Per quel che attiene l'impatto visivo e paesaggistico dalla rappresentazione proposta non è possibile escludere impatti visivi significativi e negativi per alterazione complessiva dello skyline naturale ed una trasformazione della perce-

zione visiva rispetto ai punti di vista considerati: la visibilità del parco risulta più elevata dal centro abitato di Carapelle e da quello di Orta Nova come indicato dallo stesso proponente (pag. 24 “*Relazione di impatto ambientale, Relazione Impatto visivo e paesaggistico*”). Per il comune di Carapelle, tale visibilità, assieme ad altri effetti, si andrà ad accrescere nel momento in cui verranno poste in essere le destinazioni urbanistiche previste dal PRG vigente, relativamente alla realizzazione di nuovi comparti di espansione la cui direttrice è orientata verso l’area del parco eolico oggetto di valutazione: in effetti gli aerogeneratori nn. 1, 2, 3 e 4, secondo quanto indicato anche dalla stessa società nella nota acquisita al prot. n. 4628 del 9.04.2008, sono posti all’interno dell’area buffer di 1000 m dalle aree edificabili del PRG vigente. In merito agli impatti cumulativi il proponente nell’elaborato “*Mappa di intervibilità teorica cumulativa*” evidenzia che dai centri urbani di Carapelle, Orta Nova, Ortona sono visibili un numero di aerogeneratori compreso fra 104 e 115. Tuttavia sarebbe stato necessario considerare gli impatti cumulativi anche con un impianto eolico dotato di parere di compatibilità ambientale sito nel Comune di Ortona e con impianti fotovoltaici autorizzati presenti nell’area. Si segnala che l’Allegato 7 “*Visualizzazioni 3D*” fornisce delle informazioni circa la visibilità del progetto del tutto decontestualizzate dall’area di inserimento del parco eolico e rispetto all’area vasta, limitandosi a rappresentare gli aerogeneratori all’interno di un modello del terreno nudo. Sarebbe stato necessario comprendere attraverso foto-inserimenti la visibilità dell’opera non solo dai centri urbani che circondano l’area di intervento (Carapelle, Orta Nova, Ortona, Foggia), ma anche da altri punti di vista sensibili posti lungo gli assi stradali (dalla SP 81 “Carapelle-Orta Nova-Stornarella” una delle strade delle Marane coincidente peraltro con il trattorello Carapelle - Stornarella, o dalla SS 16 Adriatica, coincidente con il tratturo “Foggia-Ofanto”).

3. In merito al rischio di incidenti il raggio stimato di gittata massima è di circa 210 m (da “*Relazione tecnica specialistica: gittata massima degli elementi rotanti*”). Tuttavia d’ufficio è

opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m. Dalla lettura delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 emerge la presenza di alcuni fabbricati, che in base alle tavole A e B “*Carta della gittata massima degli elementi rotanti*” fornite dal proponente, sembrerebbero configurarsi come manufatti di supporto alle attività antropiche; tuttavia non vi sono indicazioni circa la presenza, la natura e la destinazione d’uso di immobili posti ad una distanza inferiore ai 300 m dalla torre n. 1 ed indicati dall’elaborato PD03 “*Catastale con ubicazione aerogeneratori e tracciato caviodotto*”. Nello specifico di tali fabbricati prossimi all’AG 1 sarebbe stato opportuno allegare alla documentazione delle mappe acustiche per consentire, allo scrivente ufficio, una puntuale verifica del rispetto dei limiti normativi fissati dall’art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (Leq, rispettivamente, di 70 dB(A) in orario diurno e di 60 dB(A) in orario notturno), anche considerando possibili interferenze con le previsioni di espansione urbanistica del centro abitato contenute nel vigente PRG. Inoltre le schede di rilevamento fonometrico avrebbero dovuto essere firmate da un tecnico abilitato, ovvero iscritto all’albo dei tecnici competenti nel campo dell’acustica ambientale, ai sensi dell’art. 2, comma 6 e 7 della legge n. 447 del 1995.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell’intervento di che trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell’arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell’impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Carapelle (Fg), presentato dalla società Nextwind S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe.

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale** ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, **il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato "Carapelle", di potenza pari a 24 MW**, da realizzare nel Comune di Carapelle (Fg) - Proponente: Nextwind Srl, sede legale: Via 95° Rgt. Fanteria, n. 9 - 73100 Lecce;
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia reti e infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Carapelle (FG).

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le

garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 12 ottobre 2011, n. 232

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale del Comune di Bitetto - Autorità procedente Comune di Bitetto - PARERE MOTIVATO

L'anno **2011** addì 12 del mese di Ottobre in Modugno(BA) presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia Ing. Antonello Antonicelli sulla scorta dell'istruttoria espletata dalla PO VAS dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS

adotta il presente provvedimento

Premesso che:

- con nota prot. n.3737 del 05.05.2009, acquisita al prot. Uff. n. 6891 del 15.06.2009, il Comune di Bitetto trasmetteva a questo Ufficio il Rapporto Ambientale intermedio;
- con nota acquisita al prot. Uff. n. 8792 del 30.06.2010 il Comune di Bitetto trasmetteva, in formato digitale, tutti gli atti del PUG adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.03 del 12.01.2010 comprensivi del Rapporto Ambientale;
- con nota prot. n. 9335 del 09.07.2010 questo Ufficio richiedeva gli elaborati di piano comprensivi di rapporto ambientale eventualmente modificati a seguito delle consultazioni; richiedeva inoltre gli estremi della pubblicazione sul BURP;
- con nota prot. n.7019 del 17.08.2010, acquisita al prot. Uff. n. 12128 del 16.09.2010, il Comune di Bitetto comunicava gli estremi della pubblicazione sul BURP;
- con nota prot. n.15801 del 28.12.2010, acquisita al prot. Uff. n. 759 del 01.02.2011 l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva a questo Ufficio, per conoscenza, il parere di conformità del PUG di Bitetto al PAI;
- con nota prot. n.1592 del 24.02.2011, acquisita al prot. Uff. n. 3715 del 07.04.2011 il Comune di Bitetto comunicava che, in merito alla consultazione VAS, non risultavano presentate osservazioni sul Rapporto Ambientale;
- con nota prot. n.4246 del 19.05.2011, acquisita al prot. Uff. n. 5952 del 27.05.2011 il Comune di Bitetto inviava copia cartacea e copia digitale del PUG adeguato alle osservazioni, le Norme Tecniche di Attuazione, il Rapporto Ambientale;
- con nota prot. n.4245 del 19.05.2011, acquisita al prot. Uff. n. 6363 del 13.06.2011 il Comune di Bitetto comunicava per conoscenza a questo ufficio la trasmissione al Servizio Urbanistica della Regione Puglia del PUG per la verifica di compatibilità al DRAG ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della L.R. n.20/2001;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si ritiene di esprimere il seguente parere motivato:

INTRODUZIONE

- Il Piano Urbanistico Generale rientra nella categoria di pianificazione territoriale individuata dall'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, e come tale è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica. Nell'ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:
 - l'Autorità precedente è il Comune di Bitetto;
 - l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008).
- L'introduzione della procedura di VAS nel processo di formazione del PUG è indicata nella Circolare n. 1/2008 dell'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio. Nel caso del comune di Bitetto, il Documento Programmatico Preliminare è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 21.06.2005 e quindi, secondo quanto previsto dal DRAG, si è svolta un'unica conferenza di copianificazione.

CONSULTAZIONE

- La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta principalmente attraverso le seguenti modalità:
 - Lo svolgimento della Conferenza di copianificazione, in data 04.05.2009, finalizzata ad acquisire elementi/indicazioni che possano indirizzare l'elaborazione del PUG alla coerenza con normativa e pianificazione inerente al territorio in esame;
 - Tavolo Tecnico con l'Autorità di Bacino della Puglia che ha portato al parere di conformità del PUG di Bitetto al PAI, trasmesso dall'AdB per conoscenza all'Ufficio VAS con nota prot. n.15801 del 28.12.2010, acquisita al prot. Uff. n. 759 del 01.02.2011;
 - A seguito dell'adozione del PUG avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 12.01.2010 il Comune ha provveduto al deposito presso l'Autorità Competente e presso gli uffici dell'Autorità precedente nonché alla pubblicazione sul sito web dell'Autorità precedente per 60 giorni consecutivi. L'avviso di deposito, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato pubblicato sul BURP n. 133 del 12.08.2010;

- Dopo la pubblicazione sono pervenute 167 osservazioni. Il Consiglio Comunale con Del. n. 5 del 14.01.2011 ha esaminato e deliberato le determinazioni in merito a ciascuna osservazione, ha disposto l'adeguamento degli elaborati del PUG alle osservazioni accolte (16) ed alle osservazioni parzialmente accolte (130), ai pareri espressi dalla A.S.L. BA74 e dall'AdB Puglia, dall'ufficio Coordinamento STP BA/FG ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001 e ad un emendamento sottoscritto da alcuni assessori comunali in carica. Nel merito le osservazioni accolte hanno variato le definizioni cartografiche e la normativa del PUG/strutturale e del PUG/programmatico. Dal punto di vista ambientale l'emendamento assessorile e le osservazioni riguardanti i contesti rurali sono i più significativi determinando un ridimensionamento del sistema della tutela paesaggistica prevista nel PUG adottato. Non risultano pervenute osservazioni al Rapporto Ambientale.
- Successivamente alla fase di consultazione, all'esame delle osservazioni e all'adeguamento del PUG, l'Autorità precedente ha inviato, con nota prot. n.4246 del 19.05.2011, acquisita al prot. Uff. n. 5952 del 27.05.2011 la documentazione relativa al PUG richiedendo l'espressione del parere motivato ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- E' stata pertanto avviata, da parte dell'Autorità competente, l'attività tecnico-istruttoria sulla documentazione così come trasmessa, in particolare il Rapporto Ambientale del Piano Urbanistico Generale del Comune di Bitetto è stato valutato con riferimento ai principali contenuti indicati nell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ATTIVITA' TECNICO-ISTRUTTORIA

L'attività tecnico-istruttoria è stata avviata sul piano e sul Rapporto Ambientale, così come depositati con nota prot. n.4246 del 19.05.2011, acquisita al prot. Uff. n. 5952 del 27.05.2011, in particolare il Rapporto Ambientale del Piano Urbanistico Generale del Comune di Bitetto è stato valutato con riferimento ai principali contenuti indicati nell'Allegato VI del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Valutazione del Rapporto Ambientale

a. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano

Obiettivi fondamentali

Gli obiettivi generali del Piano dichiarati al paragrafo 7.2 del Rapporto Ambientale sono:

- tutela generale dell'ambiente e del paesaggio
- sviluppo sostenibile

Riguardo ai contenuti del PUG il Rapporto Ambientale illustra le previsioni del PUG/strutturale, le previsioni del PUG/programmatico, i contesti territoriali, le invarianti strutturali paesistico-ambientali e storico-culturali

Le invarianti strutturali e i contesti territoriali identificano le linee fondamentali di assetto del territorio comunale; le previsioni strutturali definiscono le politiche urbanistiche per ciascun contesto e invariante

I contesti individuati sono:

Contesti Rurali

- Contesto Rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare
- Contesto Rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico

Contesti Urbani

- Contesto Urbano da tutelare
- Contesto Urbano Consolidato da mantenere e qualificare
- Contesto Urbano in formazione da completare e consolidare
- Contesto Urbano periferico e marginale da riqualificare
- Contesto Urbano periferico con rilevante valenza paesaggistica ed ambientale da consolidare e riqualificare
- Contesto urbano destinato a insediamenti di nuovo impianto

Le invarianti strutturali paesistico-ambientali e storico-culturali sono:

- Invariante Strutturale Assetto Geomorfologico: lama
- Invariante Strutturale Assetto Geomorfologico: scarpata fluviale

- Invariante Strutturale Assetto Geomorfologico: ripa fluviale
- Invariante Strutturale Assetto Geomorfologico: dolina inghiottitoio
- Invariante Strutturale Assetto Botanico Vegetazionale: area boscata
- Invariante Strutturale Assetto Botanico Vegetazionale: colture strutturanti il paesaggio
- Invariante Strutturale Assetto Idrogeologico
- Invariante strutturale Assetto della stratificazione storica

Le previsioni strutturali per i contesti rurali devono rispondere ai seguenti obiettivi:

- alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale, promuovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative e lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e multifunzionale; preservando i suoli di elevato pregio attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o infrastrutturali, consentendo il loro consumo solo in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
- alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso livello di produttività;
- alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
- al mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
- alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore storico/architettonico/ambientale, e limitazione della nuova edificazione a esigenze degli imprenditori agricoli strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva.

Le previsioni strutturali per i contesti urbani devono rispondere ai seguenti obiettivi:

- al contenimento del consumo di suolo;
- alla riduzione dei costi insediativi;
- al risparmio energetico e all'uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili;
- alla riduzione dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento luminoso;
- all'aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la previsione di specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione ambientale degli insediamenti urbani;
- all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile.

Le azioni strategiche per il contesto rurale riguardano i seguenti aspetti:

- Le aree agricole, articolate in contesti in funzione del diverso valore paesaggistico-ambientale e/o della funzione predominante, dovranno essere sottoposte a specifica normativa, tendente a definire le possibilità di trasformazione in funzione dell'effettivo stato dei luoghi.
- Nei contesti rurali si tenderà a privilegiare gli insediamenti produttivi correlati alle attività agricole e a contenere le funzioni residenziali (e comunque le stesse dovranno essere determinate dall'attività produttiva dell'imprenditore agricolo).
- Dovrà essere individuata e normata, la possibilità di integrazione dell'attività agricola con altre attività compatibili con la stessa (es. agriturismo, turismo rurale). Prevedere quindi la possibilità della tutela e dell'uso a fini turistico-ricettivi degli edifici rurali esistenti, per il ripristino funzionale dei quali si individueranno incentivi e strumenti di fiscalità agevolata.
- Incentivare la creazione di parchi/depositi per i mezzi agricoli e per lo stoccaggio di prodotti utilizzati per le diverse tipologie colturali, da localizzare in aree limitrofe al centro urbano e possibilmente sulle radiali principali (compatibilmente con lo stato dei luoghi). La creazione degli spazi deposito dovrebbe limitare la presenza dei mezzi agricoli nel centro urbano (e quindi decongestionare il traffico veicolare); ottimizzare i costi di gestione delle strutture (anche attraverso la creazione di consorzi); evitare lo stoccaggio in aree residenziali di prodotti potenzialmente nocivi per la salute pubblica.

- Nelle aziende agricole, in linea con i recenti disposti normativi regionali, dovrà essere perseguito uno sviluppo sostenibile, promuovendo (non solo per motivi di risparmio energetico), l'uso di fonti rinnovabili di energia per l'autoconsumo; in particolare le norme tecniche del piano dovranno incentivare la possibilità di utilizzo per gli impianti idrici ed elettrici negli edifici esistenti e di nuova costruzione, di tecnologie che utilizzano fonti di energia rinnovabili, quali pannelli fotovoltaici.
- L'adeguamento del Pug al Putt/p della Regione Puglia ed al Pai dell'Autorità di Bacino (come a tutti i piani sovraordinati), e di conseguenza il riconoscimento e la contestualizzazione e la specificazione dei contenuti cartografici e normativi degli stessi (definizione fisica delle "aree di pertinenza" e delle "aree annesse" del sistema vincolistico), rappresenteranno la base su cui articolare le diverse modalità di trasformazione del c.d. territorio aperto (lotto minimo di intervento, attività insediabili), e di conseguenza la possibile trasformazione dei luoghi, ecc.).
- Il censimento e la conseguente tutela delle emergenze architettoniche esistenti, anche attraverso la contestualizzazione della bozza della "carta dei beni culturali" redatta dalla Regione Puglia nell'ambito della definizione del quadro delle conoscenze del nuovo Pptr.
- La tutela delle lame ed in particolare della "Lamasinata", quale storico ed attuale segno ordinatore del territorio, armonizzandone gli usi con i contenuti del Ptcp che individuano nella lama la "rete ecologica" provinciale.

Le azioni strategiche per il contesto urbano riguardano i seguenti aspetti:

- In linea con i principi sanciti dal Drag regionale, il Pug di Bitetto non prevederà nuovi contesti di espansione residenziale, ma al contrario, attraverso meccanismi perequativi tenderà al contenimento del consumo di suolo per le aree già tipizzate dal Prg per tali scopi, (comunque nel rispetto dei diritti acquisiti definiti dallo stato giuridico).
- Si darà assoluta priorità alla individuazione degli interventi che possono risolvere le ricorrenti situazioni di incompiutezza e inadeguatezza spaziale e/o funzionale e quindi il dimensionamento del Pug nei diversi settori (residenziale, produt-

tivo, infrastrutturale), dovrà derivare dalla sommatoria dei singoli possibili interventi di completamento, sostituzione, ristrutturazione e di riqualificazione nell'ambito dei contesti urbani consolidati e di quelli da consolidare e riqualificare, nonché dalle previsioni insediative per i contesti di nuovo impianto (zone "C" del Prg vigente). Per gli stessi sarà individuata una nuova dimensione dei comparti, ridotta rispetto a quella attuale, funzionale ad una migliore attuazione degli stessi.

- Saranno individuati nuovi contesti per servizi; la ridefinizione e perimetrazione delle "nuove" aree di trasformazione dovrà essere effettuata a partire dal principio del contenimento dell'espansione e della conservazione dei territori rurali, utilizzando prioritariamente le parti dei contesti periurbani già compromessi. L'applicazione della recente l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", finalizzata a promuovere ed incentivare la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private (interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana). Per garantire migliori condizioni microclimatiche degli ambienti insediativi, i piani e i programmi devono contenere norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali. Il Comune, potrà attivare incentivi in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile, quali: riduzioni dell'ICI, di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione, con particolare riferimento all'edilizia residenziale sociale; incrementi fino al 10 per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal D.M. 1444/1968.
- Come definito dall'ordinamento regionale e statale, gli insediamenti si attueranno nel rispetto del principio della perequazione con la procedura

del comparto. La disciplina per la formazione dei Pue specificherà le destinazioni funzionali e definirà i parametri fondiari da osservare per gli interventi previsti.

- Il trasferimento dei diritti edificatori sarà consentito e disciplinato dal Pug, nell'ambito dei singoli Pue, nel rispetto dei carichi insediativi previsti dallo stesso Pug; il trasferimento dei diritti edificatori dovrà comunque perseguire obiettivi di qualità sia nell'assetto fisico dei siti (architettura e paesaggio), sia nella localizzazione e nella fruizione degli spazi pubblici.
- La perequazione urbanistica sarà intesa quale principio applicato nella pianificazione per conseguire due risultati: la giustizia distributiva nei confronti dei proprietari di suoli interessati da trasformazioni insediative e la formazione, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività.

Dal punto di vista applicativo la perequazione urbanistica comporterà essenzialmente le seguenti attività:

- classificazione delle aree suscettibili di trasformazione urbanistica in categorie caratterizzate da simili condizioni di fatto e di diritto;
- attribuzione di diritti edificatori di pari entità (plafond perequativo) a tutti i proprietari delle aree che si trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, assegnata loro dal disegno del piano urbanistico;
- definizione di diritti edificatori unitari che siano fissati in misura tale da concentrare le trasformazioni private su una parte limitata delle superfici del comparto e prevedere la cessione al Comune delle aree residue, in eccedenza rispetto alla cessione delle dotazioni minime di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ai fini dell'utilizzazione delle stesse sia per recuperare deficit di aree per servizi collettivi sia per realizzare edilizia sociale, prevedendo comunque, anche per quest'ultima, le dotazioni minime di standard per la residenza.
- Per le aree a servizi in linea generale dovrà essere perseguita la qualità degli spazi urbani pubblici (oltre che la quantità minima definita dalle normative nazionali).

- Sia per le aree a servizi previste dal Prg vigente (servizi di quartiere e servizi di livello superiore), sia per le aree integrate proposte dal Pug, enucleate rispetto alle zone di espansione, saranno definiti meccanismi perequativi (anche rispetto ai recenti dispositivi legislativi), quale rimedio alla c.d. "caducazione dei vincoli" (e quindi alla ritipizzazione obbligatoria delle aree) ed alternativa all'esproprio, quale procedimento di acquisizione delle stesse aree.
- Le recenti disposizioni legislative regionali finalizzate all'incremento dell'offerta edilizia sociale (lr 12/2008), per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale sociale (previa valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi e nel rispetto delle quantità minime fissate dalle leggi statali), consentono l'utilizzazione di: ambiti destinati a servizi che siano in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati all'attività collettiva, a verde pubblico o a parcheggi di cui al D.I. 1444/1968, assegnando ad essi una previsione edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica; ambiti a prevalente destinazione residenziale consentendo un surplus di capacità edificatoria.
- In applicazione della recente lr 21/2008, per le aree già sottoposte a trasformazione urbanistica, è possibile prevedere "programmi di rigenerazione urbana", finalizzati al recupero ed alla riqualificazione spaziale e funzionale di contesti urbani. La legge promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani finalizzata al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati (anche in variante allo stato giuridico delle aree).

Gli ambiti d'intervento possibili, sono i contesti urbani periferici e marginali interessati da carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale (attuale zona 167); i contesti urbani storici interessati da degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da disagio sociale

(città compatta); le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate (ad esempio l'area produttiva dismessa su via Mazzini).

- Il rilancio del centro storico, anche attraverso forme di cooperazione pubblico/privato e nel rispetto dell'impianto storico architettonico del contesto; incentivando la creazione di spazi e servizi pubblici, nel rispetto della trama del tessuto edilizio esistente; incentivando la riqualificazione edilizia ed in genere la qualità architettonica delle cortine edilizie esistenti anche attraverso la attenta lettura dello stato dei luoghi ed il riconoscimento delle peculiarità architettoniche da sottoporre a tutela.
- Il recupero e la riqualificazione delle aree marginali e/o deboli, segnate dal non uso (aree dismesse e "di attesa"), da fenomeni di degrado in atto (marginalità, periferizzazione, carenze strutturali ed infrastrutturali, inadeguatezza di sottoservizi e servizi ecc.), caratterizzate da distorte tipologie di uso e dall'illegalità costruttiva (abusivismo periurbano).
- In generale nella città compatta (già zona B del Prg vigente), si deve perseguire l'obiettivo della riqualificazione degli spazi ed il miglioramento della qualità edilizia ed architettonica, nel rispetto dell'impianto urbanistico e della densità residenziale esistente, attraverso forme di premialità volumetrica ed incentivi di carattere fiscale (detrazioni).

In particolari parti di città dove al degrado edilizio si aggiunge la totale mancanza di servizi per la residenza, la forte densità edilizia e la difficile accessibilità, si dovranno sperimentare forme perequative di compensazione, con il possibile trasferimento premiale dei diritti volumetrici e la contestuale acquisizione alla "città pubblica" di aree e volumi (anche fra aree non contermini).

La sostituzione edilizia, finalizzata sia all'adeguamento funzionale, tecnico, tecnologico del patrimonio edilizio, sia alla ottimale fruizione delle zone urbanizzate, nel rispetto del contesto urbano e delle presenze che costituiscono testimonianza storica della città, sarà incentivata con adeguati parametri edilizi.

- La articolazione del Pug in parte strutturale e parte programmatica; il riconoscimento agli enti locali della potestà regolamentare sul Regolamento Edilizio (disegno di legge della Regione

Puglia dicembre/2008 “Norme in materia di Regolamento Edilizio”); la semplificazione delle procedure amministrative (vedi “copianificazione”), deve avere come effetto generale la semplificazione dell’apparato normativo del piano.

In particolare, per la città costruita (zona “B”), sarà definita una tavola sostitutiva della pianificazione esecutiva con la articolazione delle tipologie di intervento per ogni singola maglia, ed un abaco con la definizione delle tipologie edilizie consentite (calibrate sul contesto locale e da concordare con gli operatori di categoria), utili alla comprensione delle diverse modalità di intervento).

Il recupero conservativo, la valorizzazione e la pubblicizzazione del patrimonio culturale (architettonico, artistico, tipologico, storico urbanistico), attraverso interventi di restauro e di arredo urbano, di miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, del potenziamento della pedonalizzazione.

- La ridefinizione e la riqualificazione delle aree urbane di margine o frange urbane (aree di transizione tra la città e la campagna), tramite la ricerca della definizione fisica della città costruita ed il riconoscimento della attività agricola anche nelle forme del part-time e/o di autoconsumo e tempo libero, attribuendo alle stesse aree significato di diversificazione della economia rurale ma anche mantenimento e recupero per la stessa qualità della vita urbana, specie in termini di rigenerazione ecologica degli insediamenti.
- Per le periferie e/o il recente quartiere della zona 167, il Pug (in linea con gli orientamenti regionali), promuoverà la riqualificazione dell’ambiente costruito (attraverso il risanamento degli spazi pubblici), la riorganizzazione e la ricucitura con l’esistente dell’assetto urbanistico (attraverso il recupero e/o la realizzazione di urbanizzazioni secondarie integrate alla residenza ed alle altre attività di servizio), il miglioramento della qualità ambientale, il contrasto all’esclusione sociale.
- La ridefinizione del progetto della viabilità del Pug vigente attraverso:
 - l’aderenza delle previsioni al reale stato dei luoghi (mutato rispetto alla data di redazione

del Pug), delle reali possibilità di attuazione ed alla fattibilità economica delle opere (non è pensabile prevedere opere non supportate da concreti piani di fattibilità economica);

- l’individuazione precisa di una gerarchia di percorsi (primario, secondario, ecc.) rispetto ai contesti esistenti e previsti;
- la caratterizzazione fisica e funzionale degli accessi alla città, anche in funzione del reale stato dei luoghi (mutato rispetto alla data di redazione del Prg);
- l’implementazioni delle recenti previsioni di rimodulazione della viabilità extraurbana previste dalla Provincia di Bari.
- L’ampliamento della zona Pip), già dotato di tutte le urbanizzazioni e sottoservizi, utilizzando il fabbisogno riveniente dalle proiezioni dei fabbisogni di cui alla Del. G.R: 6320 e alla possibile delocalizzazione dei volumi per l’artigianato già previsti dal Prg vigente nelle aree miste residenza/artigianato di fatto inattuate.
- Il riconoscimento, il potenziamento dei caratteri identitari della comunità bitontina, attraverso la previsione di nuclei integrati per servizi:
 - nell’area del “Beato Giacomo” e del “Parco tre ponti”, anche attraverso la nuova previsione di viabilità della Provincia può divenire il “Contesto per il culto ed il verde attrezzato”;
 - nella rifunzionalizzazione del parco attrezzato “Parco Mater Domini”, che attraverso il recupero ed il potenziamento delle attrezzature esistenti, può diventare il “contesto per il verde, lo sport ed i servizi”;
 - nella riqualificazione, salvaguardia ed enfaticizzazione di via Beato Giacomo quale “asse polifunzionale attrezzato” di connessione e ricucitura tra il centro storico (e quindi il centro urbano) ed il contesto per il culto ed il verde attrezzato (e di conseguenza con il contesto per il verde e lo sport);
 - nel riconoscimento e potenziamento dell’area dell’istruzione superiore esistente, che può diventare il nucleo di un “contesto della formazione e dei servizi annessi”;
 - nell’attribuzione al tratto della Lama compresa tra il “Parco tre ponti” e il “Parco Mater Domini” il significato di parco naturale lineare, funzionale alla connessione fisica tra aree a servizi di respiro territoriale e nel contempo di

ricucitura con la “rete ecologica provinciale” prevista dal Ptcp di Bari.

- La soluzione delle c.d. “aree problema”, quali l’area dell’ex autodromo e del sito denominato “Nisetta”, del quale il Pug “deve” farsi carico, con azioni integrate di intervento da “concordare” con la cittadinanza attraverso forme di partecipazioni e condivisione alle scelte.

b. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

L’analisi di coerenza esterna ha mirato a valutare la coerenza del Piano con i principali strumenti di pianificazione e programmazione regionali e con i principali documenti in materia di sostenibilità ambientale. La verifica è riportata nel capitolo 3 del Rapporto Ambientale e integrata nel cap. 1 del documento di integrazione al Rapporto Ambientale. I Piani presi in considerazione sono i seguenti:

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI),
- il Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (PUTT/p),
- il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE),
- il Piano Regionale dei Trasporti (PRT)
- Piano Attuativo del Piano Regionale Trasporti 2009-2013
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bari
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU)
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e Pericolosi (PRGRS)
- Piano d’Ambito risorse idriche
- Indirizzi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Non risulta effettuata la coerenza con il Piano Regionale della Qualità dell’Aria:

Si rileva che l’analisi contenuta nel rapporto ambientale si limita alla descrizione degli obiettivi generali e specifici di ciascun Piano; l’analisi contenuta nel documento di integrazione al Rapporto Ambientale oltre a sintetizzare gli obiettivi dei piani presi in considerazione, dà conto delle previsioni dei diversi piani per il territorio comunale di Bitetto.

Si sottolinea che l’analisi di coerenza consiste nel descrivere gli obiettivi desunti da strategie ambientali generali e dai piani individuati nel quadro pianificatorio di riferimento e nel confrontarli con gli obiettivi di piano, evidenziando in particolare le parti in potenziale conflitto;

PERTANTO, si prescrive di integrare il Rapporto Ambientale con un’analisi che valuti la coerenza tra gli obiettivi di piano e quelli desunti dai piani e programmi appartenenti al quadro pianificatorio di riferimento, dando rilievo alle parti del piano in valutazione, magari non espressamente indirizzati all’ambiente, ma in potenziale conflitto con gli obiettivi ambientali esterni e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

c. Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano

Il rapporto sullo stato dei sistemi ambientali è illustrato nei capitoli da 3 a 6 del Rapporto Ambientale e le componenti ambientali e le tematiche prese in considerazione sono:

- geologia
- tettonica
- assetto geomorfologico e idrografico
- idrogeologia
- acque reflue
- sistema della naturalità
- sistema della mobilità
- energia
- Gestione dei rifiuti
- Rischio di incidente rilevante

Per ogni componente o tematica viene presentata una descrizione della situazione del contesto ambientale nel territorio comunale, evidenziandone i principali aspetti, gli strumenti di pianificazione e il quadro normativo di riferimento. Sono esplicitate per ogni componente e/o tematica ambientale le possibili interferenze con il PUG attraverso la descrizione delle relazioni tra la componente ambientale, le invarianti strutturali e i meccanismi attuativi del PUG.

L’analisi svolta appare completa e attinente al territorio interessato dal Piano. Si rileva che non sono individuati indicatori di contesto utili anche alla costruzione del piano di monitoraggio.

PERTANTO, si prescrive di arricchire gli indicatori di contesto per il piano di monitoraggio (per es. indicatore sulle attività estrattive, indicatore sulla copertura del servizio di fognatura e depurazione, indicatore sul prelievo d'acqua da falda, indicatore su stabilimenti a rischio di incidente rilevante, indicatore su inquinamento elettromagnetico...ecc.) e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'analisi contiene un approfondimento di alcuni aspetti che si ritengono particolarmente critici per il territorio di Bitetto,

- Pericolosità da inondazione e rischio idraulico
Le aree a pericolosità idraulica interessano un'area limitata a Nord-Ovest del centro urbano. Le criticità relative alla presenza della lama del Conte e lama Lamasinata riguardano:
 - tratti di lame che presentano ripe fluviali antropizzate, in particolare un piccolo agglomerato urbano denominato "oasi" in località C. Guadagno-Misetta per il quale è stato presentato uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza dell'area
 - l'area del Santuario del Beato Giacomo presso cui è in corso un intervento di mitigazione idraulica
 Il Pug nelle sue norme tecniche di attuazione ha inglobato quelle del P.A.I.
- Inquinamento acustico
Il Rapporto Ambientale riporta che il comune di Bitetto non è dotato di zonizzazione acustica. Si rileva che nell'ottica del coordinamento della pianificazione urbanistica con la zonizzazione acustica del territorio comunale, così come previsto LR 12 febbraio 2002, N. 3 e risultando agli atti di questo ufficio che il comune di Bitetto ha avviato il Piano di zonizzazione acustica, si raccomanda di integrare nel PUG le previsioni della zonizzazione acustica.
- Consumo di suolo
Nel rapporto Ambientale si riferisce che lo stato delle aree antropizzate nel territorio comunale è pari ad una percentuale del 4,5% e che il nuovo PUG prevede un'area antropizzata pari al 6,1 % già previste dal PRG vigente (ad esclusione delle

zone produttive in espansione). Si rileva la carenza di indicatori di stato sull'urbanizzazione e impermeabilizzazione presenti negli studi per il PTCP di Bari.

- Edilizia sostenibile

L'attività edilizia viene considerato uno dei settori a più alto impatto dal punto di vista dell'incremento dei consumi e della generazione di emissioni inquinanti e rifiuti.

Come risposte del piano vengono indicati meccanismi premiali per chi adotta interventi di edilizia sostenibile, incentivati attraverso premi volumetrici

Si sottolinea che tra le criticità individuate non è evidenziata la presenza sul territorio comunale di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante per la produzione e/o deposito di esplosivo. Si rileva che non si evince dal rapporto ambientale la localizzazione di tale impianto né viene allegato l'elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)" così come previsto all'art. 4, dal D.M. 9 maggio 2001 che fornisce gli strumenti alle autorità competenti per una corretta pianificazione territoriale e urbanistica in relazione alle zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Si sottolinea inoltre che ai sensi dei commi 5bis e 6 del Dlgs n.334/1999 "*Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) 6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati ((vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale)) il gestore deve, altresì, adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili.*

A tal fine il Comune invita il gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, le misure che intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla stessa autorità nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 21."

Le criticità sono state considerate come un elemento fondamentale della valutazione degli impatti.

Si sottolinea che nelle Norme Tecniche di Attuazione sono presenti alcune indicazioni orientate alla sostenibilità evidenziate nel Rapporto Ambientale

PERTANTO, si prescrive di integrare il Rapporto Ambientale con l'elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

d. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Gli obiettivi di sostenibilità del PUG sono riportati nel capitolo 7.2 del Rapporto Ambientale, e risultano:

A scala urbana il PUG sviluppa lo sviluppo sostenibile, anche in riferimento ai contenuti della l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" e della l.r. 14/2008 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio", con:

- l'applicazione del principio della perequazione e dell'istituto del comparto urbanistico per gestire (attraverso il trasferimento dei diritti di costruire) la tutela e la valorizzazione dei siti con specificità ecologiche, documentarie e paesaggistiche;
- la qualità dell'abitare attraverso la attenta delimitazione delle aree da sottrarre al traffico veicolare di transito, previa individuazione degli assi viari di scorrimento e delle aree di stazionamento;
- la promozione dell'eco-efficienza basata sulla integrazione degli aspetti globali (clima, strato di ozono, biodiversità), con quelli connessi con la conservazione delle risorse naturali (minerarie, energetiche fossili, idriche, suolo, ecc.) e con quelli locali (inquinamenti, rifiuti, qualità urbana, ecc.) valutata ex ante per i piani e gli interventi di settore.

- A scala edilizia, con:

- la formulazione di un Regolamento Edilizio e di Igiene che deve rispondere anche alle esigenze di nuove forme di progettazione orientate alla sostenibilità;
- la progettazione di interventi che salvaguardino gli equilibri ecologici ambientali (insolazione, ventilazione, ombreggiamento, verde, ecc.);
- la adozione nelle attività edilizie di procedure di produzione e di gestione che pongano in primo piano le questioni energetiche;
- l'attenzione al perseguimento della qualità estetica sia nella definizione degli spazi urbani sia delle architetture che li definiscono;
- la differenziazione dei rifiuti fin dal luogo della produzione (per esempio, nelle abitazioni) onde rendere automatica la successiva raccolta differenziata e, quindi, il successivo riciclaggio, riuso, recupero energetico.

Si evidenzia che, quelle elencate sono azioni con cui promuovere lo sviluppo sostenibile ma non sono esplicitati gli obiettivi a cui il piano fa riferimento per la valutazione delle scelte di piano e per il monitoraggio ambientale così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2008 e s.m.i.

PERTANTO, si ritiene necessario contestualizzare e dettagliare il più possibile gli obiettivi di sostenibilità per ogni componente ambientale in modo che si possa valutare se le scelte di piano contribuiscano o meno al raggiungimento di tali obiettivi e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

e. Analisi degli effetti ambientali, misure di mitigazione e sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

Nel capitolo 8 del Rapporto Ambientale è stata condotta l'analisi degli effetti ambientali del PUG cioè l'incidenza degli interventi previsti rapportata alle criticità individuate. Sono esplicitate le misure di mitigazione

A livello di impostazione, non appare del tutto condivisibile l'utilizzazione delle sole criticità ambientali e non delle componenti ambientali per la valutazione. Infatti, dato l'ampio orizzonte tempo-

rale a cui il Piano si riferisce e la valenza del PUG come riferimento per tutti gli atti di pianificazione e gli interventi che interesseranno il territorio comunale, un aspetto non critico attualmente potrebbe diventarlo proprio per effetto dell'attuazione del Piano oppure per il cambiamento delle condizioni generali del contesto, così come auspicabilmente non presentare in futuro più criticità. In tal senso riveste particolare importanza il ruolo del monitoraggio e la previsione di un aggiornamento delle valutazioni alla luce di eventuali modifiche del contesto.

PERTANTO, si ritiene necessario costruire il monitoraggio su tutte le componenti ambientali in modo da poter rilevare l'insorgere di nuove criticità non valutate e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La valutazione complessiva sul piano, sintetizzata in una tabella inserita a pag. 62 del Rapporto Ambientale, esplicita le azioni del PUG che possono avere impatti sulle criticità individuate. Le azioni del PUG vengono raggruppate nei seguenti temi:

- Mobilità alternativa
- Rafforzamento naturalità extraurbana
- Delocalizzazione dei volumi
- Densificazione
- Attività produttive
- Attività edilizia

Secondo l'analisi esposta, vengono valutati impatti potenzialmente negativi:

- quelli derivanti dalle azioni del PUG relative all'attività edilizia e all'attività produttiva sulla vulnerabilità degli acquiferi, sulla qualità dell'aria, sul consumo di suolo e sulla sostenibilità edilizia
- quelli derivanti dalle azioni del PUG relative alla mobilità, su consumo di suolo, sostenibilità edilizia, bassa incidenza della naturalità

I giudizi sintetici espressi nella tabella sono commentati nei paragrafi da 8.2.1 a 8.2.6 del Rapporto Ambientale. Le risposte del Piano agli impatti negativi sono individuate sia in alcune azioni del PUG sia in misure contenute nelle NTA del Piano.

Riguardo alla vulnerabilità degli acquiferi:

- gli impatti dovuti alle previsioni di ampliamento delle zone produttive sono mitigati attraverso l'introduzione nelle NTA dell'obbligo di utilizzo di pavimentazioni drenanti per una superficie pari al 40% della superficie totale e al divieto di insediamento di industrie insalubri
- gli impatti dovuti all'attività edilizia sono mitigati attraverso l'introduzione di norme per il contenimento di uso del suolo e sulla riduzione dell'impermeabilizzazione

Riguardo alla Pericolosità da inondazione e rischio idraulico

- la progettazione della circonvallazione è stata realizzata nell'ambito di un tavolo tecnico con l'Autorità di Bacino della Puglia che ha posto prescrizioni finalizzate alla messa in sicurezza dell'intervento dal punto di vista idraulico

Riguardo alla Qualità dell'aria gli impatti dovuti all'incremento di emissioni dovute al traffico e alle utenze domestiche sono qualitativamente considerati

Riguardo alla Ridotta incidenza della naturalità il PUG prevede la creazione la creazione di un sistema dei rete paesaggistica ambientale locale che attraverso il parco lineare della "laminata" riconnette gli esistenti "parco tre ponti" e "parco Mater Domini"

Riguardo al consumo di suolo gli impatti rilevanti possono solo essere parzialmente mitigati dal contenimento della superficie impermeabile

Si sottolinea che alcuni contesti di nuovo impianto sono sovrapposti all'invariante strutturale "*Assetto botanico-vegetazionale: colture strutturali il paesaggio (ulivo, vigneto)*". Nelle NTA del PUG a questo proposito si dice che: " gli elaborati grafici del PUG individuano indistintamente le aree interessate da vigneti o uliveti; per le stesse sarà una relazione motivata di un tecnico esperto a valutare la sussistenza di caratteristiche tali da definirle quali Invarianti Strutturali"

PERTANTO, si ritiene necessario che questa relazione sia predisposta prima dell'approvazione dei P.U.E.

La valutazione delle alternative trattata nel capitolo 8 del Rapporto Ambientale rappresenta uno sviluppo dell'analisi degli effetti considerati alla luce di tre scenari di attuazione differenti: Stagnazione, Sviluppo Satellite, Sviluppo Endogeno.

Si sottolinea che quella presentata non può considerarsi una valutazione "delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso" così come previsto dall'art. 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in quanto non sono sottoposte a valutazione scelte alternative

PERTANTO, si ritiene necessario integrare il Rapporto Ambientale con una valutazione delle ragionevoli alternative e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il capitolo 9 contiene un consistente numero di raccomandazioni all'Ufficio di Piano. Non risulta chiaro quali indicazioni, tra quelle proposte, siano già recepite nelle NTA del PUG.

PERTANTO, si prescrive di chiarire quali indicazioni siano già recepite nelle NTA del PUG e quali no, specificando come si intende dare attuazione a quelle non recepite e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

f. Monitoraggio e indicatori

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino *gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto* è espressamente indicata al punto i) dell'Allegato I del D.Lgs. 4/2008 come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale. A tal fine nel capitolo 10 del Rapporto Ambientale sono state date alcune indicazioni in merito al monitoraggio ed elencati gli indicatori prescelti.

Il capitolo sul monitoraggio non riporta gli obiettivi ambientali e quindi non sono chiari i criteri di scelta degli indicatori proposti. Al fine di una migliore gestione del monitoraggio degli effetti ambientali del Piano occorre definire un sistema che consenta di stimare gli effetti di ogni singola azione del Piano rispetto agli obiettivi ambientali. A tal proposito occorre definire indicatori di processo che diano conto del grado di attuazione delle singole misure del Piano. Questi indicatori dovranno essere messi in relazione con gli indicatori che misurano gli effetti ambientali del Piano. Tale impostazione potrà consentire anche di verificare se l'eventuale inefficacia/efficacia del Piano sia imputabile al grado di attuazione delle misure o ad una variazione imprevista del contesto e quindi potrà essere utile ai fini di un riorientamento delle misure di Piano.

Nel merito dell'elenco presentato sugli indicatori di contesto si rileva la mancanza di indicatori relativi al prelievo delle acque di falda, alla copertura del servizio di fognatura e depurazione, al consumo di suolo, alle attività estrattive; nel merito di quello sugli indicatori di attuazione si rileva la mancanza di indicatori volti a misurare l'efficacia delle azioni di piano rivolte allo sviluppo sostenibile (risparmio idrico, energetico, realizzazione di impianti ad energia rinnovabile integrati ecc.)

PERTANTO, si ritiene necessario integrare il Rapporto Ambientale con una:

- **definizione del quadro degli obiettivi di sostenibilità di riferimento e identificazione degli indicatori di contesto appropriati;**
- **identificazione delle azioni del piano o programma e valutazione dei loro effetti ambientali (positivi e negativi) rispetto a tutti gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento, finalizzata ad individuare i principali effetti da monitorare per ciascun piano o programma;**
- **analisi delle procedure attuative e delle fasi attraverso cui le azioni individuate si attuano, al fine di identificare i momenti in cui deve essere previsto l'aggiornamento degli indicatori;**
- **scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano o programma per ciascuna azione e relativo effetto ambientale, identificando le fasi in cui devono essere aggiornati e definendo le**

relative specifiche di calcolo. Gli indicatori selezionati dovranno consentire di monitorare gli effetti di ciascuna tipologia di azione, di aggregarli e di compararli allo stato del contesto ambientale di riferimento al fine di valutare il contributo complessivo del piano o programma all'obiettivo di sostenibilità. e di darne evidenza nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si sottolinea che nel Rapporto Ambientale non si chiariscono responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio così come previsto ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

PERTANTO, si ritiene necessario che, al momento dell'approvazione del piano, vengano individuati dei meccanismi e/o strumenti per la fase attuativa finalizzati alla messa a disposizione dei dati utili al popolamento degli indicatori, nonché esplicitate le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Tali indicazioni costituiscono parte delle misure adottate in merito al monitoraggio che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 4/2008, devono essere rese pubbliche insieme alla Dichiarazione di Sintesi e al parere motivato.

g. Sintesi non Tecnica

Il Rapporto Ambientale non è corredato dalla Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall'Allegato VI del D.Lgs. 4/2008, cioè di un comprensibile riepilogo, finalizzato ad aumentare il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico nella fase di consultazione, di tutti i contenuti del Rapporto Ambientale.

PERTANTO, si ritiene necessario elaborare la Sintesi non Tecnica, così come previsto dall'Allegato VI del D.Lgs. 4/2008.

In conclusione, tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale del Comune di Bitetto Tale parere non esclude né esonera l'Autorità procedente all'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per

norma previste; è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto inclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale laddove prevista ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 e s.m.i..

Si rammenta che:

- ai sensi del comma 6 dell'art.12 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
- Ai sensi del comma 8 dell'art 5 DL 70/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160) "Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma".

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate

direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Richiamati gli obblighi a carico dell'Autorità Procedente di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi del art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parere motivato del Piano Urbanistico Generale del comune di Bitetto
- Autorità procedente: Comune di Bitetto, così

come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
VIA e Politiche Energetiche, VAS
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 12 ottobre 2011, n. 233

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Lecce (LE) - Autorità procedente: Comune di Lecce.

L'anno **2011** addì 12 del mese di Ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, e confermata dalla Dirigente dell'Ufficio

stesso, Ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che, in base a quanto risulta dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1889 del 06/09/2011, recante Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 5/2010 del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Lecce, in variante al PRG vigente:

- Il Comune di Lecce è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 93 del 28/29 aprile 1983, approvato dalla Regione Puglia con delibere di G.R. n. 3919/89 e n. 6649/89, ed entrato in vigore con la pubblicazione su BUR Puglia n. 23 dell'1 febbraio 1990;
- con nota n. 71088 del 24.05.2011, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica in pari data con n. 6753, il Comune di Lecce trasmetteva la documentazione relativa al "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali" di cui all'art. 58 della L. n. 133/2008, per il controllo di compatibilità da parte della Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 5/2010.
- Il Servizio Urbanistica Regionale, rilevata l'incompletezza dell'iter seguito dal Comune in merito alla mancata adozione della deliberazione relativa all'esame delle osservazioni, con nota n. 7790 del 17.06.2011 invitava il Comune di Lecce a fornire chiarimenti e/o integrazioni.
- Facendo seguito all'anzidetta nota regionale il Comune di Lecce con nota prot. 87290/2011 del 27.06.2011, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica con n. 8582 del 07.07.2011, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.
- Dall'analisi della documentazione presentata nell'ambito della procedura di controllo di compatibilità da parte della Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 5/2010, si evince, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, che:
 - l'iter di formazione del Piano in oggetto ha compreso l'adozione in successione di quattro Delibere di Consiglio Comunale, di seguito specificate
 - Delibera di C.C. n. 104 del 30.11.2010 avente ad oggetto: "Art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008 convertito in Legge n. 113 del 06.08.2008 approvazione integrazione Piano

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - triennio 2010-2012 e contestuale variante allo strumento urbanistico generale";

- Delibera di C.C. n. 24 del 21.03.2011 avente ad oggetto: "Punto 12 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - triennio 2010-2012 in variante allo strumento urbanistico generale";
- Delibera di C.C. n. 37 del 06.05.2011 avente ad oggetto: "Piano Comunale delle alienazioni immobiliari. Delibera di C.C. n. 104 del 30.11.2010. Verifiche urbanistiche";
- Delibera di C.C. n. 59 del 20.06.2011 di approvazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" anno 2011 e contestuale variante allo strumento urbanistico generale;
- il controllo di compatibilità regionale, di cui al comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 5/2010, ha riguardato esclusivamente **n. 7 varianti puntuali riferite ad altrettanti immobili di proprietà comunale.**
- Con Deliberazione n. 1677 del 26 luglio 2011, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 5/2010, la Giunta Regionale ha attestato la **non compatibilità** agli atti di pianificazione sovraordinata delle varianti urbanistiche connesse al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Lecce, rilevando fra l'altro che **"la documentazione risulta altresì carente di valutazioni di cui agli artt. 4 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 (Valutazione Ambientale Strategica)"**.

Inoltre, in base alla documentazione acquisita agli atti del Servizio scrivente, si ricorda che:

- con nota Prot. Gen. n. 106178/2011, dell'8 agosto 2011, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia con n. 8291 dell'1 settembre 2011, il Comune di Lecce convocava l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente (a cui lo scrivente Servizio afferisce) unitamente al presidente della Regione Puglia, all'Assessorato alla Qualità del Territorio e alla Provincia di Lecce, alla Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come previsto all'art. 17, comma 2 della L.R. 5/2010, nei casi in cui la Giunta Regionale deliberi la non compatibilità delle varianti connesse al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari.

- Con nota Prot. Gen. n. 106178/2011, Prot. Inf. N. 111162/2011 del 24 agosto 2011, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia con n. 8387 del 1° settembre 2011, il Comune di Lecce trasmetteva la seguente documentazione utile allo svolgimento della suddetta Conferenza di Servizi (su supporto cartaceo):
 - Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (anche su supporto elettronico), redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e comprendente i seguenti aspetti -
 - riferimenti normativi,
 - contenuti del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari,
 - individuazione delle aree sensibili e degli elementi di criticità,
 - analisi di coerenza interna,
 - analisi di coerenza esterna,
 - documentazione fotografica,
 - impatti potenziali del piano
 - Scheda n. 2 relativa all'immobile alla via Lodi
 - Scheda n. 5 relativa all'immobile alla via Potenza
 - Scheda n. 6 relativa all'immobile alla via Cremona
 - Scheda n. 10 relativa all'immobile alla via Giammatteo
 - Scheda n. 13 relativa all'immobile nei pressi della Tangenziale Est
 - Scheda n. 15 relativa all'immobile alla via Merine
 - Scheda n. 10 relativa all'immobile alla via Michele Palumbo
 - Tavola recante localizzazione delle aree su base Carta Tecnica Regionale
 - Tavola recante localizzazione delle aree rispetto alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecce.
- Nel corso della riunione della Conferenza di Servizi di cui al punto precedente, svoltasi in data 1 settembre 2011 presso la sede dell'Assessorato alla Qualità del Territorio - Servizio Urbanistica, alle ore 11,00, l'autorità competente per la VAS (nella persona della Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS - ing. Caterina Dibitonto) e l'autorità procedente (il Comune di Lecce, nella persona del Vice-Sindaco in sostituzione del Sindaco, ex art. 69 punto 9 dello Statuto del Comune di Lecce - avv. Giovanni Garrisi) concordavano l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, come di seguito specificato
 - Regione Puglia - Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità
 - Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici
 - Regione Puglia - Servizio Risorse Naturali
 - Agenzia regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)
 - Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque
 - Autorità di Bacino della Puglia
 - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto
 - Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia
 - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex genio civile) di Lecce
 - Azienda sanitaria locale di Lecce
- Con nota Prot. Servizio Regionale Ecologia n. 8511 del 6 settembre 2011 si avviava la consultazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e si comunicava ai suddetti soggetti competenti in materia ambientale la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente del Rapporto Ambientale Preliminare, raccomandando loro di inviare eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS entro il termine previsto di 30 giorni.
- In seguito allo svolgimento delle consultazioni di cui al punto precedente, pervenivano i seguenti pareri:
 - con nota prot. n. 10295 del 12/09/2011, acquisita al Prot. del Servizio Regionale Ecologia n. 8813 del 20/09/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia, si esprimeva in merito al piano in oggetto, rilevando che *“l'area d'intervento non è interessata da vincoli PAI”*;
 - con nota prot. n. 15899 del 29/09/2011, acquisita al Prot. del Servizio regionale Ecologia n. 9305 del 10/10/2011, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto comunicava che *“la valutazione in questa fase esula dalle competenze della scri-*

vente, facendo presente che se ricorrono i presupposti previsti nella Parte II (Titolo I) e Parte III (Titolo I) del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere acquisiti i relativi pareri”.

- Con Deliberazione n. 1889 del 06/09/2011, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 5/2010 e in esito alla conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi ivi prevista, la **Giunta Regionale ha attestato la compatibilità** agli atti di pianificazione sovraordinata delle varianti urbanistiche connesse al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Lecce, rilevando tuttavia che **“per quanto attiene, infine, agli aspetti riguardanti la Valutazione Ambientale Strategica richiamati nei verbali della Conferenza di Servizi, si precisa che gli stessi dovranno essere definiti da parte dell'Amministrazione comunale e ciò prima della definitiva approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazione da parte del Consiglio Comunale di Lecce”**.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, dall'analisi della documentazione fornita, si rileva che il Piano proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- oggetto del presente provvedimento è *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali* nel comune di Lecce, previsto all'art. 58 del Decreto-Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008.
- L'obiettivo del Piano, “all'interno di uno scenario strategico di promozione, programmazione e sviluppo del territorio comunale” è di individuare “alcune aree costituenti il patrimonio comunale che, allo stato attuale, risultano sottoutilizzate, abbandonate o destinate a funzioni non adeguate e che pertanto, alla luce degli interventi di programmazione dell'Amministrazione Comunale e delle modificazioni dello stato dei luoghi intervenute a vario titolo negli anni, necessitano una nuova destinazione in variante allo strumento urbanistico generale” (Rapporto Preliminare, p. 14).
- La verifica di assoggettabilità a VAS riguarda in particolare, nel quadro più ampio dei contenuti del Piano, la variante al vigente PRG di Lecce per la modifica delle destinazioni d'uso di sette lotti, operata al fine di renderle coerenti per la loro inclusione nel “Piano delle alienazioni e valoriz-

zazioni immobiliari”. Pertanto, all'attenzione dell'autorità competente per la VAS sono state poste esclusivamente 7 varianti puntuali riferite ad altrettanti immobili di proprietà comunale, così distinti:

- **immobili per i quali è prevista l'alienazione:**
 - immobile di via Lodi (**scheda n. 2**); si prevede di variare la destinazione urbanistica da “F11 (attrezzature per l'istruzione) - F12 (attrezzature civili di interesse comune) - F38 (verde di arredo stradale)” di P.R.G. a “F12 (attrezzature civili di interesse comune)”;
 - immobile di via Potenza (**scheda n. 5**); si prevede di variare la destinazione urbanistica da “F11 (attrezzature per l'istruzione) - F22 (attrezzature per istruzione Superiore-Università) - Viabilità di previsione - F35 (attrezzature sportive a carattere urbano)” di P.R.G. a “B15 (borghi rurali e nuclei edificati periferici)”;
 - immobile di via Giammatteo (**scheda n. 10**); si prevede di variare la destinazione urbanistica da “F35 (attrezzature sportive a carattere urbano) F38 (verde di arredo stradale) - F16 (parcheggi pubblici)” di P.R.G. a “B15 (borghi rurali e nuclei edificati periferici)”;
 - immobile di via Michele Palumbo (**scheda n. 16**); si prevede di variare la destinazione urbanistica da “F11 (attrezzature per l'istruzione)” di P.R.G. a “F12 (attrezzature civili di interesse comune)”;
 - immobile nei pressi della Tangenziale Est (**scheda n. 13**); si prevede di variare la destinazione urbanistica da “E1 (agricola produttiva normale)” di P.R.G. a “Area attrezzata per la sosta dei camper”;
- **immobili per i quali è prevista la valorizzazione:**
 - immobile nei pressi di via Cremona (**scheda n. 6**); si prevede di variare la destinazione urbanistica da “F15 (verde sportivo)” di P.R.G. a “F12 (attrezzature civili di interesse comune)”;
 - immobile di via Merine (**scheda n. 15**); si prevede di variare la destinazione urbanistica da “F11 (attrezzature per l'istruzione)” di P.R.G. a “F12 (attrezzature civili di interesse comune)”.

- Le caratteristiche salienti delle 7 varianti puntuali e delle aree interessate dalle stesse, sono riassunte nella tabella seguente adattata a partire dalla tabella a p. 15 del Rapporto Preliminare (i valori dell'area della superficie - espressi in m² nella fonte - sono approssimati, e le varianti sono identificate in base alla numerazione delle relative schede così come riportate al paragrafo precedente).

n.	riferimenti catastali		superficie (ha)	destinazione d'uso nel PRG	
	foglio	particella/sub.		ante-variante	post-variante
2	215	1014-1199	0,47	F11-F38-F12	F12
5	216	380	1,31	F11-F22	B15
6	216	408-414-437-451	0,13	C4	F12
10	213	965-1396	0,76	F35-F38-F16	B15
13	156	568	1,35	E1	Area camper
15	229	325-329-517-522-531(in parte)	0,38	F11	F12
16	213	1406-1408	0,41	F11	F12

Alla luce dei criteri di cui al punto 1 dell'Allegato 1 alla Parte II del D.L.gs. 152/2006, si svolgono le seguenti considerazioni sulle caratteristiche del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Lecce, in variante al PRG.

- il Piano si configura quale modifica minore di uno strumento urbanistico generale (il vigente PRG di Lecce) che *non è stato sottoposto a VAS in quanto approvato precedentemente all'entrata in vigore della normativa VAS.*
- Il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, nella misura in cui consente gli interventi edilizi e le altre attività previste dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG di Lecce nelle relative zone, ovvero (limitatamente agli interventi più significativi):
 - B15 (Borghi rurali e nuclei edificati periferici), prevista per le aree di cui alle schede n. 5 e n. 10 - nuove costruzioni su lotti in edificati e ampliamento di costruzioni esistenti, nel rispetto dei parametri stabiliti all'art. 58 delle NTA del PRG di Lecce (indice di fabbricabilità fondiaria = 1,5 m³/m²; rapporto di copertura = 40%; altezza massima = 7,5 m);
 - F12 (Attrezzature civili di interesse comunale-amministrative, sociali, commerciali, direzionali), prevista per le aree di cui alle schede n. 2, n. 6, n.15 e n. 16 - possono essere realizzate anche mediante concessione convenzionata da cooperative, enti o privati, nel rispetto dei para-

metri stabiliti all'art. 90 delle NTA del PRG di Lecce (indice di fabbricabilità fondiaria = 3 m³/m²; altezza massima = 12 m; 1 m² di parcheggio/5 m² di superficie utile);

- “Area attrezzata per camper”, prevista per l'area di cui alla scheda n. 13, nella documentazione presentata non vi è alcun riferimento alle norme tecniche di attuazione;
- il Piano, in quanto contempla una variante al PRG, può influenzare i relativi piani urbanistici attuativi (gerarchicamente sotto-ordinati), come appare dai riferimenti ai piani particolareggiati in merito sia alle zone B15 sia a quelle F12 (Rapporto Preliminare, pp. 20-21). Inoltre, il piano può interferire con le previsioni di alcuni strumenti di governo del territorio, fra i quali sia il Rapporto Preliminare sia il controllo di compatibilità operata dalla Giunta regionale (ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 5/2010) hanno individuato i seguenti:
 - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P);
 - Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI);
 - Piano Regionale dei Trasporti (PRT);
 - Piano di Tutela delle Acque (PTA);
 - Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecce (PTCP);
 - Piano Sociale di Zona (intercomunale) L.R. n. 16/2009 (PSZI);
 - Piano Urbano della Mobilità di Lecce di Area Vasta. L. n. 340/2000 (PUMAV).

- la pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, investe una molteplicità di aspetti (seppure in modeste proporzioni), fra cui all'interno del Rapporto Preliminare si sottolineano i seguenti (p. 23):
 - il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico", come disposto agli artt. 77-82 del Testo unico sull'edilizia (D.P.R. 380/2001);
 - il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli edifici, anche in applicazione della L.R. 13/2008 "Norme sull'abitare sostenibile";
 - la riduzione o il mantenimento dell'estensione delle superfici impermeabili al fine di favorire la percolazione e l'assorbimento delle acque piovane nei suoli ed il loro deflusso in falda;
 - la progettazione e la gestione degli spazi verdi al fine di migliorare le condizioni microclimatiche, mitigare gli impatti visivi e paesaggistici, promuovere la diffusione di specie autoctone della vegetazione di macchia e della lecceta, anche con attenzione a specie minacciate o presenti nella Lista Rossa nazionale e regionale;
- In merito ai problemi ambientali pertinenti al piano, nel Rapporto Preliminare si sostiene che "le criticità e le sensibilità ambientali siano comunque contenute e limitate all'interno e nel contesto dei lotti oggetto delle varianti puntuali proposte. Esse scaturiscono essenzialmente dalle zone di vincolo ed attenzione/sensibilità del PTA e dalla presenza di Ambiti Territoriali Estesi di tipo C e D per i lotti 5-6 e 2 rispettivamente, e di Ambiti Territoriali Distinti (i.e., ciglio di scarpata e dolina) per il lotto 5. Sono anche presenti muretti a secco nei lotti 5 e 13, ed il lotto 2 confina con un vincolo paesaggistico". Ad integrazione dell'analisi delle interferenze fra il piano e le previsioni degli strumenti di governo del territorio pertinenti, nel Rapporto Preliminare viene presentata anche un'analisi basata sulla carta tematica dell'uso del suolo incorporata nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia (e realizzata a partire dal volo aereo 2006-2007), da cui si evince che (pp.44-46):
 - Il lotto n. 2 rientra nella classe *aree a pascolo naturale, praterie, incolti*, ma non risulta utilizzata per il pascolo in quanto inserita in un contesto fortemente urbanizzato. La vegetazione spontanea è quella tipica di un'area agricola abbandonata.
 - Il lotto n. 5 ricade in piccola parte nel *tessuto residenziale discontinuo* e per la maggior parte in *seminativi semplici in aree non irrigue*.
 - Il lotto n. 6 ricade nella classe *aree a pascolo naturale, praterie, incolti*, confina con una matrice urbanizzata e non presenta una vegetazione rilevante dal punto di vista ambientale.
 - il lotto n. 10 rientra nella classe *tessuto residenziale discontinuo* dove la superficie coperta artificialmente costituisce dal 50 all'80% della superficie totale.
 - Il lotto n. 13 è classificato come *cantieri e spazi in costruzione e scavi*. In tale area il terreno è quasi assente e si nota l'affioramento di roccia calcarea.
 - Il lotto n. 15 è classificato come *aree a pascolo naturale, praterie, incolti*. Si tratta di un'area racchiusa nel tessuto urbano che si trova in uno stato di abbandono e degrado ambientale.
 - Il lotto n. 16 è classificato come *insediamento di grandi impianti di servizi pubblici e privati*, data la presenza di un edificio utilizzato in passato per l'istruzione.
- Il piano in oggetto, in quanto afferente alla pianificazione territoriale e urbanistica, rientra in uno dei settori più rilevanti per l'attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale, di cui l'elenco seguente costituisce un estratto articolato ma non esaustivo: Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); Direttiva sulla valutazione e gestione del rischio di alluvioni (2007/60/CE); Strategia Tematica per la Protezione del Suolo (COM/2006/231); Rete Natura 2000 e Direttive Habitat (1992/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE); Direttiva sulla determinazione e gestione del rumore ambientale (2002/49/CE); Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE) e Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2010/31/UE).

Per quanto attiene alle caratteristiche degli impatti potenziali, di cui al punto 2 dell'Allegato

1 alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, considerato il livello di sensibilità ambientale delle aree che possono essere interessate (così come descritte nelle sezioni precedenti), si evidenziano le seguenti osservazioni:

- gli approfondimenti operati durante i lavori della Conferenza di Servizi, così come riportati nella D.G.R. n. 1889/2011 (laddove le varianti sono sempre individuate con gli stessi numeri utilizzati in precedenza nel presente atto), hanno affrontato le criticità emerse nell'analisi delle interferenze possibili fra il piano in oggetto e le previsioni degli strumenti di governo del territorio rilevanti dal punto di vista ambientale, chiarendo che:
 - con riferimento all'area n. 5 di via Potenza si è verificato, previa consultazione della carta idrogeomorfologica approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, che gli ambiti distinti relativi ai cigli di scarpata e alla dolina evidenziati nel PUTT non sono allo stato presenti;
 - con riferimento ai lotti nn. 5 e 6, le previsioni della variante in questione si ritengono compatibili con gli indirizzi e le direttive di tutela dell'ATE C, ferma restando la necessità di salvaguardare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (muretti a secco);
 - con riferimento al lotto n. 2 di via Lodi le previsioni della variante si ritengono compatibili con gli indirizzi e le direttive di tutela dell'ATE D;
 - con riferimento al lotto n.13, ricadente in ATE di tipo E, si ritiene necessario comunque salvaguardare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (muretti a secco);
 - i lotti nn. 2 e 15, che ricadono in *aree di tutela quali-quantitativa* del PTA, sono di fatto elementi inseriti nel contesto urbano la cui infrastrutturazione come zone F12 "attrezzature civili di interesse comune" risulta difficilmente prefigurabile quale "rischio" per l'acquifero sottostante sia in termini di assenza di prelievo (ovvero realizzazione di pozzi di captazione), visto che le zone sono servite dalla rete acquedottistica, sia per l'eventuale sversamento di reflui, data l'assenza di attività potenzialmente pericolose nei pressi e la presenza di una rete fognaria per le acque di prima pioggia e nere, oltre che per la presenza di superfici a verde (sia di arredo urbano che zone agricole) che permettono localmente ancora la ricarica per percolazione superficiale della falda;
- per i lotti nn. 5, 6, 10, 13, e 16 del PTA, che ricadono in *aree vulnerabili da contaminazione salina*, restano valide le osservazioni appena riportate in aggiunta al fatto che, con eccezione del lotto 13, tutte le restanti aree, comprese quelle per le quali si propone una variazione in "B15" (Borghi rurali e nuclei edificati periferici), presentano la possibilità di allaccio alla rete idrica e fognante, non è permesso realizzare pozzi che possano aumentare la pressione sulla falda così come il richiamo di acqua salata, e che la destinazione F12 "attrezzature civili di interesse comune" consente di mantenere e realizzare in fase attuativa, se necessario, un'adeguata porzione di superfici libere e/o permeabili per la ricarica della falda.
- Il dimensionamento per i lotti in variante "B15" (Borghi rurali e nuclei edificati periferici), così come i servizi idrici e fognanti per la destinazione F12 "attrezzature civili di interesse comune" e "l'area a camper", non introducono un fabbisogno di depurazione in termini di abitanti equivalenti tale da mettere in crisi o sottodimensionare l'attuale capacità depurante a servizio dell'abitato di Lecce.
- Nel Rapporto Preliminare si sviluppa altresì una metodologia articolata che assume come criteri di valutazione una serie di obiettivi di sostenibilità contestualizzati per il territorio comunale di Lecce, e caratterizza gli impatti ambientali attraverso una scala di valori sintetici che contemplano gli aspetti della durata, reversibilità, frequenza e connotazione (positiva o negativa).
- Nel complesso la suddetta valutazione evidenzia un numero limitato di effetti potenziali forti di tipo molto negativo ed a lungo termine (legati principalmente alla conversione delle superfici ed alla loro impermeabilizzazione per edificazione), ed una prevalenza di impatti reversibili, a breve termine e di modesta o lieve entità. Gli impatti potenziali di tipo positivo sono invece riconducibili alla sfera sociale ed economica, come mostra ad esempio la stima dell'incremento (nella misura di circa il 10%) dei servizi pubblici di quartiere che sarebbero disponibili in seguito all'approvazione delle

varianti puntuali (p. 54 del Rapporto Preliminare).

- Nel dettaglio, il Rapporto Preliminare ipotizza impatti negativi sul suolo (impermeabilizzazione e sottrazione di suoli agricoli) per i lotti identificati dai nn. 2, 5, 6, 10, 13, 15 e 16, e sulla componente acqua (alterazione della percolazione a causa dell'impermeabilizzazione) per i lotti nn. 2, 5, 6, 10, 13, e 15.
- In sintesi, alla luce della documentazione presentata; degli approfondimenti operati durante i lavori della Conferenza di Servizi convocata (ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.) come previsto all'art. 17, comma 2 della L.R. 5/2010, e i cui esiti sono riportati nella D.G.R. n. 1889/2011 recante Controllo di compatibilità alla pianificazione sovraordinata, ivi incluso il parere reso con nota prot. n. 70424 del 30 agosto 2011 dalla Provincia di Lecce in merito alla compatibilità al PTCP; e, infine, della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale prevista all'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dei pareri resi in tale ambito dall'Autorità di Bacino della Puglia e dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, si ritiene che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Lecce, in ragione dell'entità modesta degli interventi previsti nel Piano e della loro localizzazione all'interno o in prossimità di aree già urbanizzate o prive di valore ambientale rilevante (Rapporto Preliminare, p. 51), non comporti impatti significativi sull'ambiente in riferimento ai seguenti aspetti:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
 - carattere cumulativo degli impatti
 - natura transfrontaliera degli impatti
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessate a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitaria o internazionale.
- Si ritiene altresì, sulla base delle stesse evidenze, che il piano in oggetto comporti alcuni impatti negativi che è possibile ricondurre a condizioni di sostenibilità attraverso la definizione di un numero limitato di prescrizioni atte a promuovere un miglioramento della qualità ambientale nel contesto di inserimento.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, si ritiene che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Lecce (LE) - Autorità procedente: Comune di Lecce, non comporti impatti ambientali significativi e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a condizione che risultino rispettate le seguenti prescrizioni:

- integrare nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Lecce, all'atto di approvazione del Piano in oggetto, tutte le seguenti indicazioni:
 - per le aree a verde sia fatta salva la ripiantumazione degli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per il primo periodo dopo il reimpianto) e si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea e/o della lecceta;
 - la realizzazione delle aree a verde (ad uso privato e pubblico) avvenga in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lotti, prediligendo la messa in opera di aree verdi in luogo di aree a parcheggi, ove si riscontrasse un sovradimensionamento delle stesse;
 - qualora gli interventi realizzabili ai sensi delle varianti incluse nel Piano prevedano l'espianto di alberi di ulivo, occorre far riferimento alla disciplina prevista dalla L. 14 n. 144/1951 e alla deliberazione della Giunta regionale 14/12/1989, n. 7310 che prescrive il parere pre-

ventivo da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della L.R. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707 del 06.05.2008 va inviata contestualmente alla *Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali*, presso questo Servizio;

- si mettano in atto tutti gli accorgimenti tecnici volti alla prevenzione della propagazione degli incendi, in particolare nelle aree più a ridosso di aree incolte o boscate, e si preveda l'accesso dei mezzi di soccorso e l'allaccio alla rete idrica, garantendo in ogni caso l'applicazione della normativa di riferimento in tema di *sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*;
- si salvaguardino gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (muretti a secco), in particolare nei lotti n. 5, n. 6 e n. 13;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che favoriscono il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica),
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.).
- Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione

di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.

- Si preveda la realizzazione di pavimentazione in prefabbricati di calcestruzzo inerbiti sul 30% della superficie destinata a parcheggi pubblici e sul 20% della superficie destinata a parcheggi privati.
- Si riduca al minimo indispensabile la viabilità carrabile interna ai lotti, garantendo la sicurezza dei percorsi pedonali e degli attraversamenti e riducendo le interferenze e i conflitti con i percorsi esclusivamente ciclo - pedonali, anche attraverso la predisposizione di opportuni accorgimenti finalizzati alla moderazione del traffico e alla riduzione della velocità.
- Si garantisca la continuità dei marciapiedi e dei percorsi pedonali per facilitare l'accessibilità pedonale ai servizi e alle aree attrezzate.
- In merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree e si controllino i requisiti acustici passivi, in particolare relativi all'isolamento acustico degli elementi di facciata e all'isolamento dai rumori di calpestio dei solai.
- Con specifico riferimento all'area n. 13, e atteso che dalla documentazione presentata non risultano articoli pertinenti nelle NTA del PRG di Lecce, la realizzazione delle area attrezzata per la sosta dei camper dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni di ordine generale:
 - schermatura visuale con specie vegetali autotone tipiche della macchia mediterranea e/o della lecceta;
 - nell'area dovranno essere previsti un sistema di scaricamento delle acque nere e grigie, un impianto di approvvigionamento di acqua potabile, i servizi igienici, l'illuminazione pubblica, le opere di smaltimento delle acque meteoriche;
 - la strada di accesso all'area potrebbe essere allargata al fine di consentire il percorso nei due sensi di marcia a due camper di dimensioni standard (larghezza pari a circa 2,2 m).
- Si prevedano, nella fase attuativa del piano, le seguenti misure di mitigazione per le attività di cantiere:

- onde evitare l'inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
- durante le operazioni di scavo e sbancamento dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da ridurre l'entità delle polveri sospese (quali l'irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e lungo i tracciati di accesso al cantiere o, in punti critici per la vicinanza di strutture esistenti o siti sensibili, la perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- si doteranno le macchine operatrici di opportuni silenziatori che mitigheranno l'entità dell'impatto sonoro;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
- nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da contaminazione salina presenti nel Piano di Tutela delle Acque; bisognerà prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse e di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza, con particolare riferimento alla tutela paesaggistica.

Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Lecce (LE) e non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/01 e al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale,

qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione. Il presente parere è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Si rammenta infine che, ai sensi del comma 6 dell'art.12 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla D.G.R. n. 981 del 13.06.2008;

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi avviate nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di ritenere il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Lecce (LE), autorità procedente: Comune di Lecce, **escluso dalla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate;**
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

La dirigente di Ufficio
Ing. C. Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 13 ottobre 2011, n. 234

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di Lottizzazione della sottomaglia Zona H - Autorità Procedente: Comune di Bitonto.

L'anno **2011 addì** 13 del **mese** di Ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio stesso, Ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota prot. n. 13160 del 11/05/2011, acquisita al prot. Uff. n. 5994 del 30/05/2011, il Comune di Bitonto, in qualità di Autorità Procedente, inviava a questo Ufficio gli elaborati per la verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano di Lottizzazione della sottomaglia zona H compresa tra Via Lazzati, sottopasso ferroviario, Via Berardi e Via Giovinazzo; ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, il Comune di Bitonto, trasmetteva all'Autorità Competente la seguente documentazione:
 - *Rapporto Preliminare Ambientale (rev. Maggio 2011);*
 - *Relazione Generale - Tav. 00;*
 - *Cartografia:*
 - *Tav. 1 - Stralci cartografia;*
 - *Tav. 4 - Planovolumetrico - scala 1:500*
 - *Tav. 7 - Urbanizzazioni primarie - scala 1:200*
 - *Tav. 8 - Scheda tecnica*
 - *Tav. 9 - Pianta piano terra - scala 1:200*
 - *Tav. 10 - Pianta piano primo, secondo e terzo - scala 1:200*
 - *Tav. 11 - Pianta piano quarto e lastrico solare - scala 1:200*
 - *Tav. 12 - Pianta 1° e 2° Piano cantinato - scala 1:200*
 - *Tav. 13 - prospetti - scala 1:200*
 - *Tav. 14 - prospetti - scala 1:200*
 - *Tav. 15 - sezione longitudinale - scala 1:200*

- con note prot. Uff. nn. 7197, 7198, 7201, 7206, 7208, 7211 del 14/07/2011, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:
- Regione Puglia - Servizio Ecologia, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Attività Estrattive, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque,
- Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Viabilità e Trasporti, Servizio Urbanistica ed Espropriazioni,
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

- con nota prot. n. 41067 del 25/07/2011, acquisita al prot. Uff. n. 8167 del 23/08/2011, il Servizio Urbanistica ed Espropriazioni della Provincia di Bari precisava che, allo stato, non si rilevano profili di competenza di questo Servizio in merito alle questioni trattate;
- con nota prot. n. 47923 del 19/08/2011, acquisita al prot. Uff. n. 8261 del 29/08/2011, il Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Bari riteneva, attesa la competenza di natura meramente viabilistica e trasportistica dello stesso Servizio, di non doversi esprimere in merito all'assoggettabilità o meno a VAS, precisando tuttavia che il Piano di Lottizzazione in oggetto non interferisce con la rete stradale provinciale;

- con nota prot. n. 47984 del 01/09/2011, acquisita al prot. Uff. n. 8487 del 05/09/2011, l'Ufficio Sismico e Geologico del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia comunicava di poter esprimere il proprio parere esclusivamente ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii..
- con nota prot. n. 10384 del 15/09/2011, acquisita al prot. Uff. n. 9060 del 27/09/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che *“dall'analisi del Rapporto ambientale preliminare non risultano profili ambientali la cui tutela è di competenza di questa Autorità”*

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, dall'analisi della documentazione fornita, si rileva che il piano proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- Oggetto del presente provvedimento è il Piano di Lottizzazione della sottomaglia zona H compresa tra via Lazzati, sottopasso ferroviario, via Berardi e via Giovinazzo, nel Comune di Bitonto. Le particelle ricadenti nel PdL sono identificabili al fg. 380, nn. 2089, 2092, 2095, 2390.
- La superficie complessiva oggetto del piano è pari a 6884.35 mq, tipizzata dal vigente PRG come zona H, destinata a servizi (*“attività commerciali, turistiche e residenziali, con pertinenze di servizio”*), con un numero di abitanti insediabili pari a 68). L'area confina a nord con via Lazzati, ad est con via Dossetti (via Giovinazzo) e il complesso edilizio denominato ex Mulino Calò, attualmente sede di uffici, a sud con la linea ferroviaria Bari Nord e con via Berardi, a ovest con il sottopasso ferroviario in corso di realizzazione, ed è localizzata tra il centro abitato, in adiacenza alla linea ferroviaria Bari Nord, e *“suoli agricoli coltivati ad uliveto, unitamente ad insediamenti di natura sociale e residenziale, e piccoli insediamenti aziendali di tipo commerciale e di servizio”*.
- Il PdL proposto costituisce unico lotto, destinato alla realizzazione di fabbricati, per un volume di progetto pari a 20653 mc, con due differenti tipologie:
 - edificato residenziale costituito da pilotis +4 piani o p. terra + 4 piani fuori terra, oltre due piani interrati destinati ad autorimessa privata;
 - edificato commerciale e di ricettività turistica, avente p. terra + 4 piani fuori terra, con due piani interrati destinati ad autorimessa privata;

All'interno del lotto è stato individuato uno snodo di viabilità per l'accesso all'autosilo, ai parcheggi pubblici a raso e per l'ingresso al complesso residenziale.

Tutte le aree libere, ad esclusione di alcune aree destinate a parcheggio pubblico e a percorsi pedonali e carrabili, sono destinate a verde pubblico e condominiale.

- L'accessibilità all'area è prevista da via Lazzati attraverso uno snodo di viabilità interna, mentre *“le reti sono tutte disponibili nelle immediate vicinanze; dunque, logisticamente, non si rilevano problemi per gli allacciamenti (Enel, Telecom, rete di distribuzione acque potabili, rete di raccolta acque reflue)”*.

Alla luce dei criteri di cui al punto 1 dell'Allegato 1 alla Parte II del D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii., si svolgono le seguenti considerazioni sulle caratteristiche del piano:

- Il piano si configura come piano attuativo del PRG, strumento non valutato dal punto di vista ambientale, e stabilisce il quadro di riferimento per gli interventi previsti e sopra descritti. Come tale non influenza altri piani e programmi sotto ordinati in quanto direttamente esecutivo.
- Nel documento di verifica si ritiene che le scelte progettuali siano *“in linea con le indicazioni dei piani ambientali settoriali”*, pur non essendo stata effettuata un'analisi puntuale di coerenza, in particolare con il Piano Regionale della Qualità dell'Aria che classifica il Comune di Bitonto come zona A (comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico veicolare) e con eventuali zonizzazioni acustiche e/o piani di risanamento acustico, se esistenti.
- La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.
- I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, in aggiunta a quello prodotto

dalla rete ferroviaria, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti). In particolare, data la localizzazione dell'area in oggetto, adiacenza a via Lazzati *“che di fatto costituisce il collegamento più importante della zona artigianale con l'autostrada Bari-Canosa”*, alla rete ferroviaria Bari-Nord e al realizzando sottopasso ferroviario, si evidenziano criticità legate all'inquinamento atmosferico ed acustico dovute al traffico veicolare e ferroviario.

- Il piano non ha particolare rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente se non limitatamente alla realizzazione degli interventi, attraverso l'adozione di tecniche progettuali rispondenti a criteri di risparmio e riutilizzo delle risorse e di miglioramento dell'ambiente urbano.

Per quanto attiene alle caratteristiche degli impatti potenziali, di cui al punto 2 dell'Allegato 1 alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., considerato il livello di sensibilità ambientale delle aree che possono essere interessate, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio:
 - in riferimento ai **valori paesaggistici**, nell'area in oggetto:
 - non si segnalano vincoli paesaggistici e/o ambientali, puntuali o areali, di tipo statale, regionale, comunale (D.Lgs. 42/2004, PUTT/p);
 - in riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area in oggetto:
 - non ricade in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale;
 - non ricade in Aree Naturali Protette;
 - non ricade in Important Bird Area (IBA);
- in merito alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l'area in oggetto:

- non ricade in aree identificate come a rischio, a pericolosità idraulica o a pericolosità geomorfologica nel Piano di Bacino/Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005;
 - per quanto riguarda la **tutela delle acque**, l'area in oggetto:
 - non rientra nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina e nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali, così come individuate nel Piano di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009).
- Da tale analisi non emerge un particolare valore ambientale dell'area in esame.
- Rispetto alle categorie di pressione analizzate (consumi, emissioni, ingombri, interferenze), sia per la fase di cantiere che per la fase di gestione, si segnalano impatti negativi dovuti al consumo di suolo, di risorse idriche ed energetiche, alle emissioni in atmosfera da riscaldamento e da traffico indotto, alle emissioni di rumore e vibrazioni da traffico indotto, alla produzione di acque reflue e di rifiuti, all'ingombro dei volumi fuori terra.
 - Rispetto a tali impatti, comunque ritenuti non rilevanti attesa la dimensione del progetto, le risposte previste dal piano sono:
 - previsione di aree verdi di pertinenza delle abitazioni;
 - previsione di rete fognaria separata per le acque meteoriche e per le acque domestiche;
 - previsione di cisterne di raccolta acque meteoriche e/o pozzi perdenti;
 - coordinamento della viabilità di piano con l'esistente;
 - distribuzione degli edifici in relazione alle migliori situazioni di soleggiamento e ventilazione.
 - Nel documento di verifica vengono proposte ulteriori misure di mitigazione relativamente a:
 - adozione di tecniche progettuali (architettoniche e strutturali) rispondenti a criteri ecologici;
 - adozione di criteri di attenzione ai problemi di impermeabilizzazione, di risparmio e riuso delle risorse idriche e di contenimento delle

emissioni (con particolare attenzione agli aspetti energetici con preferenza per l'uso di fonti alternative).

In particolare si segnalano:

- contenimento della impermeabilizzazione delle superfici entro i lotti;
- recupero delle acque meteoriche per irrigazione del verde pubblico e privato;
- orientamento ed esposizione ottimale delle abitazioni al sole e tecniche costruttive isolanti.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, si ritiene che il Piano di Lottizzazione della sottomaglia Zona H - Autorità Procedente: Comune di Bitonto, non comporti impatti ambientali significativi e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che risultino rispettate le seguenti prescrizioni:

- integrare, all'atto di approvazione del Piano di Lottizzazione, le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati progettuali, con tutte le misure di mitigazione proposte nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla VAS e con le seguenti indicazioni:
- prevedere, se non già presenti, il posizionamento di barriere antirumore tra le zone residenziali e la rete ferroviaria e il sottopasso in fase di realizzazione, sulla base del clima acustico esistente e conseguente alla realizzazione dell'intervento;
- per i parcheggi, pubblici e privati, privilegiare l'uso di pavimentazioni drenanti, e prevedere un'adeguata sistemazione a verde;
- realizzare le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione del lotto;
- per le aree a verde sia fatta salva la ripiantumazione degli individui vegetali, se esistenti, si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea e si realizzi il sistema di irrigazione utilizzando le acque meteoriche raccolte;
- relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utiliz-

zino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato;

- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di cui all'art. 4 comma 3 e 8 della L.R. 13/2008,
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica),
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);

- per le fasi di cantiere:

- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
- nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
- prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;

- inoltre, l'Amministrazione comunale dovrà metter in atto opportune misure volte a:

- favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette.);
- favorire i sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, anche a domicilio;
- prevedere, anche nell'ambito di apposite iniziative o accordi con i privati e/o altri enti, il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e acustico mediante predisposizione di centraline e/o attuando campagne di misurazione in loco.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e reti infrastrutturali, in particolare la rete ferroviaria, e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del piano proposto e non esclude né esonera il soggetto proponente alla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/01 e al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione. Il presente parere è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 e smi in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di ritenere il Piano di Lottizzazione della sottomaglia Zona H - Autorità Procedente: Comune di Bitonto, **escluso dalla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;**
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli

Il dirigente di Ufficio
Ing. C. Dibitonto



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**